

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del tesoro 4 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995 nel dettare la disciplina relativa al pagamento degli emolumenti ai pubblici dipendenti, e nel prevedere la possibilità di riscossione degli stipendi a mezzo di accredito su conto corrente postale o bancario del dipendente, stabilisce all'articolo 1 che i dipendenti i quali non intendano avvalersi di tale facoltà possono riscuotere i titoli di spettanza direttamente in contanti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o i competenti uffici postali allontanandosi dall'ufficio di servizio a mezzo di permesso orario da recuperare —:

come debba interpretarsi il comma 6 della stessa norma, ove recita che « le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori »;

se, in particolare, la condizione di compatibilità ivi contenuta tenga conto delle molteplici difficoltà che ostano alla riscossione per accredito esterno degli emolumenti accessori, atteso che l'estrema frammentazione degli stessi imporrebbe ai servizi di ragioneria dei pubblici uffici un ingente carico di lavoro aggiuntivo, sovente sproporzionato all'entità delle somme, e che le necessarie procedure comporterebbero spese bancarie aggiuntive e ritardi per i dipendenti;

se, pertanto, alla luce di quanto sopra, non intendano esplicitare la possibilità per i pubblici dipendenti di riscuotere direttamente in contanti gli emolumenti accessori, utilizzando brevi permessi orari non soggetti a recupero per recarsi presso

le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o uffici postali. (4-12365)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la possibilità per i dipendenti pubblici di riscuotere in contanti gli emolumenti accessori presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o presso gli uffici postali avvalendosi di permessi brevi non soggetti a recupero.*

Al riguardo, si fa presente che l'attuale normativa in materia di brevi assenze durante l'orario di lavoro, contenuta nell'articolo 20 del C.C.N.L., consente di soddisfare anche l'esigenza di riscossione in contanti di eventuali assegni accessori.

Il Sottosegretario di Stato per il
tesoro, il bilancio e la programmazione
economica:
Laura Pennacchi.

ANEDDA e ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Corrado Dodaro, 33 anni, genovese, ex agente di polizia, imputato con tre marescialli dei carabinieri e altri quattro imputati « civili » nel processo che ha dato il via all'indagine sul caso Riccio, è detenuto da 750 giorni in regime di isolamento, 23 ore al giorno con solo mezz'ora « d'aria »;

le motivazioni di questo trattamento, per il quale il Dodaro è tra l'altro tenuto solo e senza contatti con altri detenuti, sono di sicurezza, in quanto l'imputato è un ex poliziotto;

il 14 giugno 1997, la direzione del servizio carceri aveva dato il via libera al trasferimento del Dodaro da Pontedecimo, ma la procura ha chiesto altri documenti. Inoltre il pubblico ministero Anna Canepa ha dichiarato che il controllo dei detenuti non è di competenza della procura e che l'isolamento è giustificato da esigenze di sicurezza, in quanto sarebbe troppo rischioso trasferire l'imputato tra i detenuti comuni —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti allo scopo di porre fine

quanto prima al disumano trattamento riservato al Dodaro che, giustificato con motivi di sicurezza, si è trasformato in un autentico calvario per l'imputato, il quale, da oltre due anni, subisce un regime detentivo pesantissimo. (4-13165)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Corrado Dodaro è stato arrestato il 6.9.1995 perché ritenuto responsabile di aver commesso i reati di cui agli artt. 73 – 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Dopo un breve periodo iniziale trascorso nella Casa circondariale di Genova-Marassi, il detenuto con provvedimento del 21.11.1995 è stato trasferito nell'istituto di Pontedecimo, su esplicita richiesta della Procura distrettuale antimafia di Genova, motivata da ragioni di sicurezza legate alla sua passata appartenenza alla Polizia di Stato.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nell'assegnare il soggetto nella nuova sede penitenziaria, provvedeva a disporre un'idonea allocazione con l'adozione delle più opportune misure di sicurezza e di vigilanza.

In data 30.12.1997 il Tribunale di Genova sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; la stessa autorità giudiziaria disponeva in data 8.4.1998 anche la revoca degli arresti domiciliari, ordinando la liberazione dell'imputato.

Per quanto attiene al periodo di detenzione in carcere si rappresenta che, a seguito di istanza avanzata dall'avvocato difensore, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 16.4.1997 incaricò la Direzione della Casa circondariale di Pontedecimo di interpellare il detenuto circa la conferma del proprio intendimento di essere assegnato al carcere militare di Peschiera del Garda ai sensi dell'articolo 79 della legge n. 12414/81 e, nell'affermativa, di avviare la procedura per la presa in carico del soggetto da parte dell'Organizzazione penitenziaria militare.

L'Organizzazione penitenziaria militare di Sulmona, esaminata la documentazione prodotta dall'interessato, con atto del

29.10.1997 respingeva la richiesta di trasferimento in stabilimento militare, invocando la mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 16 e 79 Legge 121/81, sostenendo l'inapplicabilità di tale normativa, avendo il Dodaro perduto la status di appartenere alle forze dell'ordine in quanto collocato in congedo nel febbraio 1991.

Nelle more delle determinazioni dell'autorità militare il Dipartimento aveva comunque ribadito alla Direzione dell'istituto di Pontedecimo la necessità di un'idonea allocazione del soggetto, che, se da un lato doveva garantire le esigenze di sicurezza e di tutela della sua incolumità, dall'altro doveva comunque consentire la fruizione della socialità e delle altre possibilità trattamentali.

Nel contempo la stessa Direzione era stata invitata a precisare se le eventuali limitazioni nei confronti del detenuto fossero dovute alle esigenze di tutela della sua incolumità o derivassero da una precisa manifestazione di volontà da parte del medesimo.

Nel riscontrare tale richiesta, la Direzione della Casa circondariale rappresentava che la gestione penitenziaria del Dodaro era correlata ad una sua spontanea dichiarazione motivata dal suo trascorso servizio presso la Polizia di Stato. La stessa Direzione dava atto di aver comunque adottato provvedimenti custodiali nei confronti del Dodaro in sintonia con le disposizioni emanate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alcuni anni fa la « Fid.it – Fiduciaria italiana » spa, con sede a Milano in via G. Fara n. 39, è stata assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1988, causando un crack finanziario di oltre un miliardo di lire;

diverse sono risultate le persone coinvolte e raggrate da chi proponeva i relativi investimenti;

proprio queste ultime, sin dal 1990, hanno più volte richiesto al commissario liquidatore professor Sergio Privato, con studio in Milano — via dei Bossi n. 7, delucidazioni in merito agli eventuali responsabili;

tuttavia, tali richieste non hanno mai trovato risposta —:

quali siano stati gli sviluppi della liquidazione della « Fid.it — Fiduciaria italiana » spa;

se risultino responsabilità del commissario liquidatore in relazione al lungo silenzio di quest'ultimo sulle richieste inoltrate ricordate in premessa. (4-11374)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispose l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della FID.IT — Fiduciaria Italiana S.p.A. proponendo alla procedura stessa quale Commissario liquidatore il prof. Sergio Privato.

A seguito dell'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della FID.IT S.p.A., previa dichiarazione di insolvenze, furono parimenti assoggettate a liquidazione coatta amministrativa le società Gico S.p.A., Fin Matrix S.r.l., Consulta Finanziaria S.r.l., CIPA S.p.A., Consortium S.r.l., Fin.Se.Co. S.p.A., Alfafin S.r.l., Betafin S.r.l., Gammafin S.r.l. e, come procedimento autonomo, la società fiduciaria Segurfid S.r.l., proponendo a tutte queste procedure lo stesso Commissario liquidatore prof. Sergio Privato.

Successivamente, a seguito del giudizio penale contro gli amministratori e i sindaci delle società assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, si ritenne — nonostante la soccombenza degli imputati nei vari gradi di giudizio — non utile eseguire azioni conservative del patrimonio, per l'incapacità dei beni, allo stato, posseduti dagli imputati; si è, invece, provveduto alla definizione transattiva dell'azione di responsa-

bilità con alcuni degli amministratori e dei sindaci condannati, sulla base dei beni effettivamente risultanti nelle loro disponibilità.

Allo stato passivo della procedura FID.IT S.p.A. risultano L. 14.840.838 ammesse al privilegio e L. 8.787.869.076 ammesse al chirografo; l'attivo sinora realizzato, pari a L. 295.837.691, non consente di ipotizzare prospettive di riparto a favore del chirografo.

Con DD.MM. 6 novembre 1995, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni presentate dal prof. Sergio Privato proponendo alle procedure quale Commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione.

Con DD.MM. 20 settembre 1996, il Ministero ha autorizzato il Commissario liquidatore a depositare presso il Tribunale di Milano i rendiconti di gestione e i bilanci finali delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Alfafin S.r.l., Betafin S.r.l. e Gammafin S.r.l. per le quali non si è reso possibile alcun riparto.

Con DD.MM. 2 aprile 1998 il Ministero ha autorizzato il Commissario liquidatore a depositare presso il Tribunale di Milano i rendiconti di gestione e i bilanci finali delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Fin Matrix S.r.l., Consulta Finanziaria S.r.l., Consortium S.r.l., Fin.Se.Co. S.p.A. e Segurfid S.r.l. per le quali non si è reso parimenti possibile alcun riparto, ad eccezione della Consortium S.r.l. ai cui creditori chirografari è stata ripartita la somma di L. 39.191.694.

In ordine all'accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del dimissionario Commissario liquidatore, si precisa che tale azione compete, ai sensi dell'articolo 38, 2° comma della legge fallimentare, al Commissario subentrato.

Allo stato di conoscenza degli atti, non risulta che l'avv. Roberto Pincione abbia ravvisato estremi per eventuali proposte di accertamento di responsabilità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alcuni anni fa la « Fid.it — Fiduciaria Italiana » spa, con sede a Milano in via G. Fara n. 39, è stata assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 18 maggio 1988, causando un « crack » finanziario di oltre un miliardo di lire;

diverse le persone coinvolte e raggiunte da chi proponeva i relativi investimenti;

proprio quest'ultime, sin dal 1990, hanno più volte richiesto al commissario liquidatore professor Sergio Pivato, delucidazioni in merito agli eventuali responsabili;

tuttavia, tali richieste non hanno mai trovato risposta;

nel settembre del 1995, con approvazione da parte del ministero nel novembre 1995, il professor Sergio Pivato ha rassegnato le dimissioni da commissario liquidatore della « Fid.it »;

il nuovo commissario, a quanto tuttora risulta, è l'avvocato Roberto Pincione;

quali siano stati gli sviluppi della liquidazione della « Fid.it — Fiduciaria Italiana » spa;

se — considerato quanto suesposto in premessa — non ritenga di assumere in formazioni circa eventuali responsabilità dei commissari liquidatori. (4-11609)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispose l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della FID.IT — Fiduciaria Italiana S.p.A. preponendo alla procedura stessa quale Commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato.*

A seguito dell'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della FID.IT

S.p.A., previa dichiarazione di insolvenze, furono parimenti assoggettate a liquidazione coatta amministrativa le società Gico S.p.A., Fin Matrix S.r.l., Consulta Finanziaria S.r.l., CIPA S.p.A., Consortium S.r.l., Fin.Se.Co. S.p.A. Alfafin, S.r.l., Betafin S.r.l., Gammafin S.r.l. e, come procedimento autonomo, la società fiduciaria Segurfid S.r.l., preponendo a tutte queste procedure lo stesso Commissario liquidatore prof. Sergio Pivato.

Successivamente, a seguito del giudizio penale contro gli amministratori e i sindaci delle società assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, si ritenne — nonostante la soccombenza degli imputati nei vari gradi di giudizio — non utile eseguire azioni conservative del patrimonio, per l'incapienza dei beni, allo stato, posseduti dagli imputati; si è, invece, provveduto alla definizione transattiva dell'azione di responsabilità con alcuni degli amministratori e dei sindaci condannati, sulla base dei beni effettivamente risultanti nelle loro disponibilità.

Allo stato passivo della procedura FID.IT S.p.A. risultano L. 14.840.838 ammesse al privilegio e L. 8.787.869.076 ammesse al chirografo; l'attivo sinora realizzato, pari a L. 295.837.691, non consente di ipotizzare prospettive di riparto a favore del chirografo.

Con DD.MM. 6 novembre 1995, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni presentate dal prof. Sergio Pivato preponendo alle procedure quale Commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione.

Con DD.MM. 20 settembre 1996, il Ministero ha autorizzato il Commissario liquidatore a depositare presso il Tribunale di Milano i rendiconti di gestione e i bilanci finali delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Alfafin S.r.l., Betafin S.r.l. e Gammafin S.r.l. per le quali non si è reso possibile alcun riparto.

Con DD.MM. 2 aprile 1998 il Ministero ha autorizzato il Commissario liquidatore a depositare presso il Tribunale di Milano i rendiconti di gestione e i bilanci finali delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Fin Matrix S.r.l., Consulta Finanziaria S.r.l. Consortium S.r.l.,

Fin.Se.Co. S.p.A. e Segurfid S.r.l. per le quali non si è reso parimenti possibile alcun riparto, ad eccezione della Consortium S.r.l. ai cui creditori chirografari è stata ripartita la somma di L. 39.191.694.

In ordine all'accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del dimissionario Commissario liquidatore, si precisa che tale azione compete, ai sensi dell'articolo 38, 2° comma della legge fallimentare, al Commissario subentrato.

Allo stato di conoscenza degli atti, non risulta che l'avv. Roberto Pincione abbia ravvisato estremi per eventuali proposte di accertamento di responsabilità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

APOLLONI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio postale di Thiene (Vicenza), sito in piazza Scalcerle, costituisce un centro comprensorio di oltre 20.000 abitanti;

si è più volte evidenziata la necessità di realizzare un piano sopraelevato sull'edificio patrimoniale di piazza Scalcerle;

tale piano consentirebbe un'adeguata collocazione dei nuovi servizi al pubblico e una corretta sistemazione della nuova struttura territoriale, l'agenzia di coordinamento, che dovrebbe sovrintendere e gestire l'organizzazione postale delle molteplici agenzie di base dislocate nel distretto di Thiene;

tuttavia, essendo il suddetto edificio in proprietà con il ministero delle finanze, il quale è anche titolare del diritto di sopraelevazione dell'edificio, realizzato negli anni Sessanta come primo stralcio di un progetto approvato dal ministero dei lavori pubblici;

quest'ultimo stralcio prevede tre piani fuori terra e parte del seminterrato;

ogni lavoro è, purtroppo, di fatto bloccato a causa della mancanza di riscon-

tri positivi alle istanze di cessione del diritto di sopraelevazione rivolte dai competenti uffici dell'ente Poste del ministero delle finanze —:

se non ritenga opportuno procedere alla soluzione del suddetto problema, considerata anche la difficile situazione venutasi a creare a causa delle aumentate esigenze di ampliamento dell'ufficio postale di Thiene;

se non ritenga che l'operazione miri anche a risolvere il problema della messa a norma della struttura nel rispetto della normativa in vigore circa l'abbattimento delle barriere architettoniche. (4-08596)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'agenzia di base di Thiene (VI) è ubicata in un fabbricato realizzato negli anni 1960 come primo stralcio di un progetto approvato dal Ministero dei lavori pubblici, che prevedeva la costruzione di tre piani fuori terra.*

Ancora oggi esiste la possibilità di costruire due piani in sopraelevazione, il cui diritto, però, è riservato al Ministero delle finanze già comproprietario di una parte del fabbricato in parola, come pattuito in sede di vendita dell'ex Amministrazione p.t. dell'area di sedime di proprietà demaniale.

Le aumentate esigenze dei servizi postali verificatesi nel tempo ed il mancato utilizzo del diritto di sopraelevazione da parte del suddetto Ministero hanno indotto più volte — l'ultima delle quali avvenuta nel novembre 1996 — l'ente poste a richiedere la cessione del diritto stesso in proprio favore senza che ci sia mai stato riscontro positivo; né esito diverso ha avuto la proposta di acquisire quota del piano seminterrato, attualmente utilizzato dal predetto Ministero delle finanze, atteso che tale amministrazione ha bisogno dell'immobile in questione per le proprie necessità operative.

Nel comunicare che l'ufficio risulta comunque adeguato alle esigenze lavorative, la medesima società ha precisato che allo scopo di rendere fruibile tale ufficio anche

ai portatori di handicaps è stata installata una piattaforma elevatrice esterna che consente di superare l'esistente dislivello.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ARACU. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

organi di stampa hanno portato a conoscenza la vicenda della raffica di multe a quasi cinquecento commercianti aquilani relative alla mancata vidimazione delle bilance e dei metri di lavoro;

con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è stata data attuazione alla direttiva 90/384/Cee sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

il regio-decreto 23 agosto 1890, n. 7088, all'articolo 12 prevede che « i pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare a misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica » e all'articolo 17 che « la verifica è annunciata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione d'affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni ove essa avrà luogo »;

tale provvedimento è stato contestato dai destinatari in quanto « ad essi non è pervenuta nessuna comunicazione diretta e, pertanto, ritengono inaccettabile che molti operatori debbano pagare pesanti contravvenzioni (da uno a tre milioni) solo perché non è stata recapitata, come negli anni passati, la lettera di sollecito per la vidimazione degli strumenti di lavoro »;

l'unione commercianti di L'Aquila in merito ha interessato il proprio ufficio locale per studiare il caso e presentare una memoria difensiva a disposizione degli interessati, ai quali sono stati elevati i processi verbali di contestazione;

l'ufficio metrico provinciale, dando chiarimenti circa il disagio, ha dichiarato

che esso è stato generato dalle modalità utilizzate dal comune per comunicare l'obbligo di misura ai commercianti, che consistevano in affissioni e avvisi sulla stampa —:

quali utili e concrete iniziative intenda assumere per affrontare il problema, visto l'elevato numero di multe, e trovare di conseguenza con gli enti e le parti interessate una soluzione equa ed accettabile. (4-16772)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata nell'interrogazione in oggetto, a seguito della mancata vidimazione delle bilance e dei metri di lavoro e alle conseguenti multe comminate a numerosi commercianti aquilani si fa presente quanto segue.*

Ai sensi dell'articolo 3, 1° comma della legge n. 77 del 25 marzo 1997, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica coloro che fanno uso di pesi o misure di capacità quando siano di vetro, terracotta o simili. Pertanto, le multe suddette non possono riferirsi ai metri, come rappresentato nel testo dell'interrogazione, ma con ogni probabilità solo alle bilance.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione diretta ai suddetti commercianti da parte del Comune di L'Aquila, l'articolo 73 del Regolamento sul servizio metrico (approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242) prevede che il Sindaco del Comune dove ha luogo la verifica periodica, pubblici almeno 8 giorni prima il manifesto prefettizio e, per mezzo di bollettini a stampa, avverta ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti alla verifica.

Il suddetto articolo precisa tuttavia che la mancanza dell'avviso del Sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verifica, avendo il legislatore ritenuto evidentemente sufficiente, ai fini della conoscenza, la pubblicazione del Manifesto all'albo pretorio di ciascun Comune.

Pertanto, nella fattispecie, i processi verbali di contestazione elevati nei confronti degli interessati rientrano nell'applicazione

delle norme vigenti (cfr. articolo 147 del suddetto Regolamento), ed avverso i medesimi commercianti in argomento possono opporsi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Infine, per completezza d'informazione, si rende noto che è allo studio della Direzione generale competente del Ministero dell'industria, il regolamento attuativo della legge 77/1997 sopracitata, il quale, tra l'altro, darà disposizioni in materia di adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verifica periodica determinandone la frequenza in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli stessi strumenti.

L'emanando regolamento, in conformità ai criteri sopra descritti e nell'ottica del decentramento amministrativo previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 costituirà un ulteriore mezzo di snellimento e di efficienza dell'attività amministrativa in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

BAMPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le disuguaglianze sociali sono, da sempre, state oggetto di profonde riflessioni e ricerche, soprattutto a causa della loro costante permanenza nel tempo;

a tali disuguaglianze sociali dovrebbe essere riservata maggiore attenzione, da parte delle forze politiche e degli amministratori locali, quando si presentano in un ambito così importante come quello dell'istruzione, con conseguente lesione di diritti fondamentali dei cittadini ed inosservanza di precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione;

allo stato attuale, in Italia e in particolare in provincia di Belluno, con l'applicazione di parametri uguali per la formazione delle classi per l'ordine classico,

tecnico e professionale, non sembra venga assicurata a tutti una uguale riuscita negli studi;

i soggetti dell'istruzione e formazione professionale presentano, in tutto il territorio italiano, un livello socio-economico di base, riferito alla professione dei genitori e alla condizione ambientale, notevolmente più basso rispetto agli altri soggetti che frequentano istituti tecnici o licei;

per questi ragazzi l'istruzione professionale rappresenta dunque, un « approdo » abbastanza soddisfacente, capace di creare in essi un fattore di fiducia anche per il proprio futuro;

se questo tipo di scuola non verrà adeguatamente preso in considerazione tali studenti potrebbero rischiare un maggior disadattamento in scuole per le quali non sono idonei e nelle quali potrebbero venir presto discriminati;

attualmente, se da un lato si investe in orientamento professionale, dall'altro si creano le condizioni per svilire le qualifiche, magari proprio quelle che garantiscono immediate possibilità occupazionali —:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario intervenire al fine di assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di fruizione del servizio scolastico, valorizzando, comunque, le differenze e le difficoltà che gli stessi presentano e garantendo altresì una maggiore considerazione dell'istruzione professionale che può rappresentare una risposta adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. (4-16855)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si osserva preliminarmente che non è dato rilevare come le disposizioni in materia di formazione delle classi e determinazione degli organici, che prevedono uguali parametri per tutti gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado possono discriminare gli studenti che frequentano gli istituti dell'ordine professionale rispetto a quelli degli altri ordini di scuola.

Premesso peraltro che per detto ordine di scuola significativi cambiamenti sono intervenuti ultimamente (l'introduzione in via generalizzata dal 1995/96 del progetto 92) ed altri cambiamenti interverranno ancora in sede di rinnovo del sistema scolastico, ove la S.V. Onorevole intende riferirsi al funzionamento dei corsi di qualifica della provincia di Belluno, secondo le assicurazioni fornite del competente Provveditore agli Studi le preoccupazioni espresse non hanno ragion d'essere.

L'ufficio scolastico provinciale, infatti, ha negli ultimi anni autorizzato il funzionamento di classi e corsi di qualifica e postqualifica in tali istituti anche con un numero di allievi di appena 10 unità e a volte anche al di sotto di detta entità.

Ciò è stato disposto proprio in considerazione delle esigenze degli allievi che si iscrivono agli istituti professionali della provincia i quali, altrimenti, sarebbero stati costretti a frequentare istituti professionali di altra provincia, atteso che i corsi di qualifica e postqualifica autorizzati sono gli unici di quel tipo attivati nel comprensorio.

Le autorizzazioni al funzionamento di classi degli istituti professionali con un così esiguo numero di allievi ha indotto anzi il Provveditore agli Studi ad autorizzare, negli altri ordini di scuola, il funzionamento di classi con un numero di allievi fino a 28 o 29 unità proprio al fine di rispettare il rapporto medio alunni-classi fissato nella provincia intorno a valori compresi tra un minimo di 20 ad un massimo di 20,60.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

a distanza di cinquant'anni dal trattato di pace che sanciva l'impegno del Governo italiano ad indennizzare i cittadini e ditte italiane che avessero subito confische in relazione alle vicende belliche, sembra che tale impegno sia stato attuato dal Governo italiano solo parzialmente tanto che la problematica è ancora aperta, mentre nella stragrande maggioranza di

altri Paesi europei interessati a problematiche simili e di rilievo maggiore siano state definite già da diverso tempo;

sembra che in occasione dell'approvazione della legge n. 98 del 1994 è stato presentato un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera dei deputati e dal Senato ed accettato dal Governo che invitava lo stesso ad attuare sollecitamente la legge avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni più rappresentative dei profughi e danneggiati vista la loro diretta conoscenza dei fatti, al quale sembra non vi sia stata data attuazione;

sembra ci sia un divario fra le posizioni assunte dalle due commissioni interministeriali competenti alla liquidazione degli indennizzi di cui trattasi; infatti, mentre quella competente per i territori ceduti svolge un'opera sollecita e comprensiva verso i danneggiati conscia del compito che le è stato affidato, la commissione per i Paesi vari procede con grande lentezza e con criteri strettamente fiscali nella più completa mancanza di comprensione delle peripezie trascorse dai nostri connazionali, nonché delle difficoltà da essi incontrate nella ricerca della documentazione richiesta;

sembra che la commissione Paesi vari nel trimestre settembre-dicembre 1996, in ben diciannove sedute, ha adottato decisioni solo su quarantaquattro pratiche pari al 22 per cento di quelle sottoposte al suo esame, di questo passo occorrerebbero decine di anni per portare a termine le liquidazioni ancora in sospeso a distanza di cinquant'anni dalla firma del trattato di pace, con un costo approssimativo per ogni seduta della commissione di due milioni, senza tener conto di quello relativo all'attività svolta dagli uffici competenti per la predisposizione degli atti da sottoporre alla suddetta commissione;

sembra che con un personale a disposizione della divisione Paesi vari di decine di unità nell'anno 1995 sia stato emesso un numero molto limitato di provvedimenti di liquidazione —:

quale sia il contenzioso in atto per il settore di cui trattasi, di conoscere quante

siano le vertenze in corso avanzate dagli interessati avverso la pubblica amministrazione, nonché per quelle definite negli ultimi cinque anni quante siano quelle conclusesi con « vittoria » per la pubblica amministrazione e quante quelle conclusesi al contrario con « vittoria » per i danneggiati, oltre all'onere che complessivamente la pubblica amministrazione ha subito per le vertenze perdute;

quali provvedimenti intenda assumere per rimediare a tale stato di cose e perché il problema della liquidazione degli indennizzi ai cittadini italiani che perdettero a suo tempo i loro beni nei territori ceduti nelle ex colonie ed all'estero venga risolto al più presto. (4-08094)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine ai provvedimenti di liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini italiani che hanno subito confische di beni posseduti all'estero a causa di vicende belliche.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, a seguito delle disposizioni emanate con la legge n. 1066 del 1971, con la legge n. 16 del 1980 e con la legge n. 135 del 1985, le quali hanno attribuito, di volta in volta, nuovi coefficienti di rivalutazione per la determinazione degli indennizzi, ed, infine, a seguito delle modificazioni introdotte con la legge n. 98 del 1994, che ha, invece, previsto il riconoscimento dell'indennizzo anche per l'avviamento commerciale e l'estensione del criterio della rivalutazione sia ai beni materiali che ai beni immateriali, compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie, questa Amministrazione ha dovuto riesaminare, ancorché già istruite, le relative pratiche.

Il Parlamento è stato informato di tale situazione nella relazione presentata per gli anni 1994/1995. Poiché, dal 1969 ad oggi, anche in Libia, Etiopia, Somalia e Zaire cittadini italiani hanno subito la confisca dei beni, l'Amministrazione ha dovuto procedere alla revisione delle relative pratiche, a seguito dell'entrata in vigore di due nuove leggi, che hanno modificato in modo so-

stanziale la precedente normativa, sia per quanto riguarda i parametri per la determinazione degli indennizzi, sia per quanto riguarda l'individuazione dei beni indennizzabili. Successivamente, ed in particolare negli anni 1990 e 1991, sono state inoltrate richieste d'indennizzo per gli avvenimenti verificatisi in Liberia e Somalia, nonché per gli avvenimenti che hanno coinvolto gli operatori italiani in Albania.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 98, va precisato, come già rappresentato nella relazione al Parlamento per gli anni 1995, 1996 e 1997, che da tale data il Tesoro ha dovuto svolgere un notevole lavoro di esame e di classificazione delle domande secondo le peculiarità previste dalla stessa legge.

Va, in proposito, rilevato che il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo presenta notevoli difficoltà, in quanto si tratta di richieste relative a vari e diversificati Paesi riguardanti attività economiche di difficile accertamento e di incerta valutazione, anche da parte del Servizio Tecnico Erariale, per la dichiarata e spesso oggettiva assenza di documentazione probatoria.

Peraltro, a seguito delle disposizioni innovative e delle numerose norme procedurali introdotte dalla nuova normativa, sono emerse, sin dalla prima fase di attuazione, difficoltà di interpretazione e di applicazione, sia per le asseverazioni delle dichiarazioni giurate (articolo 1, punto 3, legge n. 98 del 1994), sia per la rivalutazione dei crediti (articolo 1, punto 2, legge n. 98 del 1994).

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della citata legge, infatti, i soggetti che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata, che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza.

Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti e deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato.

La Commissione Interministeriale ha individuato nelle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero gli uffici deputati al rilascio di dette attestazioni.

Esistono, tuttavia, Paesi nei quali gli Uffici consolari italiani sono chiusi da tempo, come nel caso dello Zaire e della Somalia, o hanno difficoltà di rapporti con le Autorità locali, come nel caso della Libia.

Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto più volte presente le difficoltà che incontrano gli Uffici competenti, sia nell'esperire le necessarie istruttorie sia nella ricerca di testimonianze per la convalida delle dichiarazioni, in tutti quei Paesi nei quali la situazione politica è fortemente critica o in quei Paesi ove le nostre rappresentanze diplomatiche sono totalmente assenti.

Va precisato che, al fine di superare le menzionate difficoltà, il Tesoro ha chiesto un parere al Consiglio di Stato.

Con riferimento, poi, alla rivalutazione dei crediti, si fa presente che il citato articolo 1 della legge n. 98 stabilisce che i coefficienti di rivalutazione, previsti dalla legge 5 aprile 1985 n. 135 e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili ad indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali, compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.

In ordine al criterio da adottare per la rivalutazione dei crediti in valuta, si fa presente che in Commissione è prevalso l'orientamento inteso ad applicare ai crediti la stessa regola dei beni mobili ed immobili, secondo le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 135 del 1985. Per quanto concerne l'applicabilità o meno a tutti i crediti indennizzati o da indennizzare del coefficiente di rivalutazione, sul quale non vi è giuri-

sprudenza consolidata, esistono alcune pronunce di Tribunale ed una pronuncia di Corte di Appello, le quali hanno riconosciuto che il coefficiente di rivalutazione stabilito per gli indennizzi è applicabile soltanto in favore dei crediti liquidati dopo l'entrata in vigore della legge n. 135 del 1985; altri Tribunali ordinari ed amministrativi, nonché il Consiglio di Stato, sono, invece, del parere che il coefficiente di rivalutazione possa essere applicato a crediti interamente indennizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 135 del 1985.

Secondo la Commissione Interministeriale, con la legge n. 98 del 1994 il legislatore ha voluto sanare una situazione che aveva creato un considerevole contenzioso, disponendo, infatti, di applicare ai crediti le stesse modalità adottate per i beni mobili ed immobili, a prescindere dal momento in cui la liquidazione degli stessi è stata effettuata.

La stessa Commissione ritiene che la legge n. 98 del 1994 non abbia introdotto alcun nuovo criterio di valutazione dei crediti, ma abbia semplicemente esteso il principio dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione.

Va precisato, comunque, che la nuova Commissione interministeriale Amministrativa, prevista dall'articolo 3, punto 3, della citata legge 29 gennaio 1994, n. 98, competente per la maggior parte dei Paesi nei quali si sono verificate le perdite, riunitasi per la prima volta in data 9 ottobre 1996, ha effettuato, nel trimestre ottobre-dicembre 1996, diciannove sedute ed ha esaminato 127 fascicoli, deliberando: l'accoglimento per n. 38 fascicoli (12 Libia; 15 Etiopia; 11 Paesi vari); il rigetto per n. 30 fascicoli (3 Libia; 3 Etiopia; 24 Paesi vari); l'istruttoria per n. 59 fascicoli (23 Libia; 12 Etiopia; 24 Paesi vari).

L'Amministrazione ha provveduto ad emettere, dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, n. 401 provvedimenti di liquidazione, con n. 1502 mandati di pagamento a favore degli aventi diritto, per un importo complessivo di Lit. 56.360.725.382.

Si soggiunge, infine, che è stato costituito, in seno alla Commissione Interministeriale Amministrativa Paesi Vari, una Sottocommissione con il compito di elaborare

criteri generali di valutazione per l'avviamento commerciale, in modo tale da poter consentire all'organo collegiale di semplificare i lavori, accelerando la definizione delle pratiche d'indennizzo, ed in modo da garantire agli interessati uniformità di trattamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

BIELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la maggior parte della provincia di Forlì Cesena e, in modo ancor più marcato, la zona del Rubicone, non sono coperte dal servizio di telefonia mobile;

sono migliaia i cittadini che protestano, senza contare le lamentele degli operatori economici, estremamente penalizzati e svantaggiati nelle loro attività;

oltre ai disagi della popolazione e dei numerosi turisti, ulteriore danno è ravvisabile per quei servizi che i comuni svolgono a livello consociativo, ad esempio quello della Polizia municipale, con grave pregiudizio quando le pattuglie non sono rintracciabili nelle zone prive di segnale —:

se e quali provvedimenti intenda intraprendere al fine di risolvere la questione esposta e di garantire l'uniforme copertura del territorio nazionale. (4-17193)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i risultati ottenuti in ambito nazionale nel settore della telefonia radiomobile dalle società TIM e OPI possono essere considerati soddisfacenti atteso che la percentuale di copertura prescritta dalle vigenti convenzioni — 70% nel territorio entro aprile 2000 — è stata fin d'ora ampiamente superata da entrambe.*

D'altra parte è noto che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta complesso garantire una buona ricezione del segnale su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne in particolare la provincia di Forlì-Cesena la società TIM ha comunicato che la copertura radioelettrica è del 67% del territorio per il sistema TACS e del 65% per il sistema GSM.

Per quanto riguarda la zona del Rubicone, formata dai comuni di Borghi, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, le percentuali di copertura garantite sono dell'84% del territorio per il sistema TACS e dell'82% per il sistema GSM.

La soc. TIM ha, tuttavia, previsto, nella provincia di Forlì-Cesena, una serie di interventi che garantiranno il potenziamento del servizio GSM e a tale scopo verranno attivate entro la fine del corrente anno le stazioni radiobase nei comuni di Meldola e di Predappio.

Inoltre, nel piano dei lavori relativi al 1999 sono programmati una serie d'interventi volti all'attivazione dei siti di Borello e Modigliana per i quali la medesima società attende il rilascio dei relativi permessi.

Tuttavia qualora le competenti autorità comunali si dimostrassero favorevoli ad accelerare l'iter burocratico necessario al rilascio dei permessi stessi, l'attivazione delle suddette stazioni radiobase potrebbe essere anticipata al corrente anno.

In relazione allo sviluppo della rete radiomobile GSM nell'ambito della provincia in questione, la società TIM ha inserito, nel programma lavori 1999, la realizzazione di una serie di nuovi impianti posizionati nei Comuni di Rocca San Casciano, Sogliano al Rubicone (entrambe in fase di acquisizione), e nei Comuni di Bertinoro, Savignano sul Rubicone, Dovadola, Longiano e Borghi, per i quali stanno ricercando le aree su cui realizzare il sito.

Da parte sua la società OPI ha precisato che il comune di Modigliana è stato coperto mentre il potenziamento della zona, relativamente ai comuni di S. Mauro Pascoli, Civitella, Santa Sofia, Rocca San Casciano e Predappio avverrà nel corso del primo semestre del 1999.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio Ina Assitalia di Roma ha per amministratore quello che — a quel che risulta all'interrogante — molti definiscono ormai il «*ras delle polizze*» della capitale, Vincenzo Morichini, il quale nella sua posizione, è quello che concede o revoca, senza spiegazioni, le licenze e i portafogli di polizze agli assicuratori delle due mandanti a Roma: un giro di cinquecento miliardi annui;

essendo stato in precedenza titolare di un'agenzia di città, la «*Morichini e Sbrana*», nel ruolo di amministratore del consorzio, Morichini si è trovato subito in conflitto di interessi: infatti aveva avviato da sé medesimo la procedura per liquidarsi un contenzioso con il consorzio stesso di più di due miliardi;

l'Isvap, in un rapporto riservato del 1994 sulla conduzione generale del consorzio Ina Assitalia da parte di Morichini, ha sollevato la questione del conflitto di interessi relativo al ruolo di quest'ultimo che, mentre era l'amministratore del consorzio, contemporaneamente avrebbe dovuto decidere come liquidare il contenzioso della sua vecchia agenzia. Il 28 dicembre 1995, l'Isvap, in una lettera di tre pagine, protocollata con il numero 505999, relazionava alle mandanti, e per conoscenza al Morichini, sugli esiti dell'ispezione nei confronti del consorzio Ina Assitalia da lui amministrato;

il rapporto si poteva definire una «*bocciatura*» della gestione su tutto il fronte: dalla definizione dei saldi creditori vigenti «*avvenuta solo in minima parte anche con riguardo a quelli iscritti al 31 dicembre 1994, e che ha comportato la mancata realizzazione dei programmi di definizione finanziaria dei crediti vantati verso la rete produttiva*», alle «*ingenti poste creditorie non ancora incassate al 31 dicembre 1994, rispetto alle quali non sussistono rilievi da parte degli agenti*», per finire con il suddetto problema di quel rilevante conflitto di interessi;

infine — chiudeva la lettera firmata dal Presidente dell'Isvap — in considerazione del ruolo attualmente svolto nell'ambito del Consorzio (Ina — Assitalia da parte del signor Morichini, dovrà essere precisato se la valutazione dei rilievi presentati dagli *ex* agenti Morichini e Sbrana per lire 2321 milioni e accettata integralmente dal Consorzio, sia stata effettuata da parte di persone delegate dalla direzione generale delle società mandanti (cioè Ina e Assitalia, ndr) in posizione di terzietà rispetto agli interessi da comporre. In caso affermativo dovrà essere fornito il nominativo e la funzione svolta dai soggetti delegati dalle direzioni generali». In pratica l'Isvap aveva rilevato l'anomalia di un amministratore del Consorzio che, con poteri di revoca e nomina delle agenzie di assicurazione nonché di risoluzione dei conflitti economici con il Consorzio stesso, assegnava alla sua *ex* agenzia una cifra che poi era pari a quella del contenzioso di tutte le ottanta agenzie di Roma messe insieme;

l'Ina, con lettera datata 22 novembre 1996, dava conto dell'accettazione delle pretese di Morichini e Sbrana nella misura di 2.345.833.514 lire a fronte di una richiesta — dice il testo del documento — di oltre cinque miliardi. — perciò evidente che Morichini sarebbe riuscito a farsi pagare queste somme, ma presumibilmente da altri delegati dal consorzio in regime di terzietà;

è del tutto anomalo che, dopo simili gravi rilievi da parte dell'Isvap, l'Ina abbia liquidato addirittura più di quanto rilevato nella diffida del 28 dicembre del 1995;

la lettera che attesta l'accettazione della liquidazione del contenzioso presenta delle anomalie: non ha numero di protocollo ed è solo siglata dal responsabile di area, laddove per una controversia di questo calibro ci sarebbe dovuto essere quanto meno il via libera dell'amministratore delegato dell'Ina e inoltre l'altra mandante, cioè l'Assitalia, non compare neppure —:

se voglia disporre i necessari accertamenti in ordine alla situazione sopra descritta, che integra anche evidenti conflitti di interesse e che assume particolare

gravità anche per il fatto che il protagonista di queste vicende Vincenzo Morichini, è collegato, insieme ad un altro personaggio di rilievo dell'ambiente Ina Assitalia, l'agente Roberto De Santis (accomandatario della Provenzano sas, e in tale veste beneficiario di alcuni appalti miliardari assicurativi — Anas e CSI —) — in virtù dell'uso comune di taluni beni — a una eminente personalità della maggioranza politica del Paese. (4-13803)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno riportare brevemente le vicende che hanno portato alla costituzione del Consorzio « Agenzia generale INA — Assitalia di Roma ».*

Fino al mese di agosto 1993 l'Agenzia generale di Roma era gestita in economia dall'INA, operando tuttavia anche per conto dell'Assitalia, in virtù di procura speciale conferita al gerente, titolare dell'Agenzia medesima.

Quest'ultima rilevava i fatti aziendali nella propria contabilità, suddivisa in gestione vita e gestione danni e le mandanti recepivano, a « saldi chiusi », nel proprio bilancio il risultato economico della gestione aziendale, ciascuna per quanto di competenza. Tale procedura contabile non consentiva di rilevare i fatti della gestione aziendale con la dovuta immediatezza e chiarezza.

Ciò, unitamente alla scarsa efficienza ed alla confusione amministrativa che aveva caratterizzato la gestione dell'Agenzia generale ha indotto le mandanti e, in particolare, l'INA, a modificare, nell'agosto 1993, la configurazione giuridica esistente ed a sostituirla con una struttura la cui gestione fosse improntata a criteri di produttività.

Il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività può collegarsi, tra l'altro, alla trasformazione dell'INA da ente pubblico in società per azioni, intervenuta nell'anno precedente (legge 8 agosto 1992, n. 359).

La soluzione individuata a tal fine ha portato alla costituzione del Consorzio e, in data 16 dicembre 1993, al conferimento da parte delle mandanti dei rami di azienda facenti capo all'Agenzia generale.

In un primo momento, il Consorzio ha necessariamente recepito la struttura orga-

nizzativa ed il sistema contabile ed amministrativo della precedente Agenzia generale. Per tale ragione la fase iniziale dell'attività è stata caratterizzata da notevoli difficoltà, derivanti dall'opera di riorganizzazione aziendale, intrapresa per porre rimedio alla situazione ereditata dalla Agenzia generale.

Il processo di riorganizzazione è stato seguito con particolare attenzione dall'ISVAP che, tra l'altro, ha effettuato accertamenti ispettivi presso il Consorzio in più riprese nel periodo tra il 30 maggio ed il 23 dicembre 1994.

A seguito di tali accertamenti, l'ISVAP è intervenuto con numerose note, sollecitando le mandanti a portare a termine il processo di riorganizzazione in tempi brevi ed a comunicare le iniziative intraprese ed i risultati di volta in volta raggiunti.

Tale attività di vigilanza ha anche riguardato l'aspetto, rilevato dall'interrogante, relativo alla definizione dei rapporti di credito-debito nei confronti dell'ex agente, ora amministratore, sig. Vincenzo Morichini.

In proposito, l'INA ha fatto presente ufficialmente, con lettera a firma dell'amministratore delegato, di aver definito nel corso del 1996 la posizione del Sig. Morichini, avvalendosi dell'opera di persone designate dalla Direzione generale e, pertanto, in posizione di terzietà rispetto agli interessi da comporre, come espressamente richiesto dall'ISVAP.

Da ultimo si segnala che l'ISVAP, investito del problema per la raccolta dei summenzionati elementi, ha fatto presente che la propria attività istituzionale di vigilanza si svolge nei confronti dei soggetti che operano sul mercato assicurativo e non riguarda i rapporti di natura personale che tali soggetti intrattengono con terze persone.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

BRACCO, ACCIARINI, CAPITELLI e VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

l'istituto « Figlie del Sacro Cuore di Gesù » gestisce da anni, in Grottaferrata,

una serie di scuole e cioè: materna, elementare, media, superiore sia con indirizzo socio-psico-pedagogico, sia con indirizzo linguistico, e tutte legalmente riconosciuti;

il predetto istituto, improvvisamente, ha comunicato nell'assemblea degli studenti del 26 gennaio 1998 e nell'assemblea dei genitori del 27 gennaio 1998 che avrebbe chiuso, per motivi economici e per ristrutturare i due licei, a conclusione del ciclo di studi;

tali comunicazioni sono cadute del tutto inaspettate, atteso che i responsabili dell'istituto avevano richiesto ai genitori, al momento dell'iscrizione per l'anno scolastico 1997-1998, una maggiorazione della retta a causa dell'aumento del costo del lavoro e che i genitori avevano aderito a tale ulteriore richiesta finanziaria sopportando il maggior onere finanziario;

per l'anno scolastico 1997-1998 non sono state accettate le iscrizioni per le prime classi, nonostante circa 60 richieste;

non è stata presa in considerazione la proposta dei docenti di gestire autonomamente la scuola, anche attraverso la costituzione di una cooperativa per tutelare i posti di lavoro;

nel 37° distretto scolastico non esistono altri istituti con il medesimo corso di studi;

alla luce delle precedenti premesse, sono evidenti i disagi e i danni sia economici che morali che tale chiusura comporta per le famiglie, per gli studenti stessi e per la perdita di posti di lavoro dei docenti -;

se non ritenga opportuno e necessario previa verifica della corretta gestione dell'ente, della corretta destinazione del patrimonio, accertare la veridicità della reale impossibilità della prosecuzione dell'attività scolastica delle scuole superiori dell'istituto Sacro Cuore, e qualora la risposta dovesse essere positiva, adottare le misure idonee al fine di far proseguire l'attività didattica dello stesso, come richiesto da

genitori e studenti nell'assemblea svoltasi il 9 febbraio alla presenza del sindaco di Grottaferrata e del rappresentante del ministero. (4-15612)

RISPOSTA. — L'estinzione del riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali e regolamentata dalla C.M. 377 del 21.12.1987, paragrafo VII: il riconoscimento legale può venire meno per una serie di fattori riconducibili sia alla volontà del gestore, qualora circostanze oggettive o soggettive inducano il medesimo a rinunciare al beneficio a suo tempo ottenuto, sia a circostanze oggettive di carattere esterno, sia a determinazioni specifiche dell'amministrazione scolastica.

In ogni caso il riconoscimento legale viene meno sempre dal termine dell'anno scolastico indipendentemente dal momento in cui si verificano le predette circostanze.

Quanto sopra per la salvaguardia del pubblico interesse, che impone di evitare l'interruzione in corso di anno scolastico del pubblico servizio di istruzione con conseguente danno all'utenza.

All'estinzione del beneficio può accompagnarsi la chiusura della scuola sempre per volontà del gestore o per volontà dell'amministrazione in applicazione dell'articolo 10 della L. 86/1942.

Riguardo all'Istituto « Figlie del Sacro Cuore di Gesù » si fa presente che da parte del gestore dello stesso non è pervenuta alcuna comunicazione di chiusura della scuola magistrale sperimentale ad indirizzo socio-psico-pedagogico, né questa amministrazione ha adottato alcun provvedimento in proposito ai sensi della citata legge n. 86/42.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nella notte del 14 novembre 1997, la provincia di Salerno è stata colpita da una tremenda tromba d'aria che ha causato

danni incalcolabili a persone, edifici pubblici e privati, nonché a strade ed autostrade;

la valle del Sele, in particolare nei territori di Eboli, Campagna, Serre, ha subito la devastante furia del vento che per ore ha interrotto le normali attività, facendo vivere alla gente momenti di grande apprensione;

le stazioni dei vigili del fuoco, delle locali compagnie di polizia municipale e forestale, sono state raggiunte, per tutta la giornata, da richieste d'aiuto;

a causa delle continue ed abbondanti precipitazioni, si è temuta la tracimazione del fiume Sele, soprattutto nei tratti compresi nei comuni di Serre ed Altavilla Silentina;

per questo motivo è stato allertato anche il genio civile;

danni ingenti sono stati denunciati anche dagli operatori turistici che svolgono la loro attività lungo la fascia costiera;

ad Eboli, nella zona del centro storico, attualmente in via di ristrutturazione, e nel quartiere Pescara, rione che ospita da oltre un quindicennio i prefabbricati dei terremotati, la furia del vento ha creato il panico tra i residenti ed ha causato la caduta di tegole e calcinacci da alcuni edifici; sempre nel rione Pescara il vento ha divelto le lamiere che coprivano il tetto di una palazzina popolare, mentre sono continuati i disagi per gli abitanti che vivono in precarietà nelle baracche, in lotta continua contro il freddo e gli allagamenti;

nella periferia agricola eburina, in località Boscariello, un casolare è stato gravemente lesionato dalle intemperie climatiche;

gli inquilini di quello stabile hanno richiesto al comune di Eboli l'assegnazione di un container; vista l'indisponibilità di strutture abitative di emergenza, l'ente ha optato per diverse soluzioni di tamponamento;

nel comune di Campagna, nel cuore della zona antica, in via San Bartolomeo, alcuni alberi sono stati abbattuti dal maltempo, mentre in tutta la cittadina è mancata l'energia elettrica dalle ore 3 della notte fino alle 11 del mattino;

nella serata del 14 novembre 1997, il comune disponeva la chiusura al traffico della principale arteria di accesso al centro storico di Campagna, per la caduta di massi sul manto stradale;

nelle zone interne, gli allagamenti hanno compromesso la produzione agricola;

sono numerose le aziende che hanno riportato guasti, difficilmente riparabili, alle infrastrutture, come serre, stalle ed altri locali adibiti al deposito di attrezzature da lavoro;

le genti della valle del Sele vivono prevalentemente di agricoltura e di allevamento; molti nuclei familiari si trovano ora nell'impossibilità di affrontare le spese per la riparazione dei danni registrati —:

se intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per tutta la provincia di Salerno, al fine di aiutare, in modo particolare, i comuni della valle del Sele, in maggioranza a vocazione agricola, gravemente danneggiati dalla furia del vento.

(4-13878)

RISPOSTA. — Si rammenta che in presenza di eventi calamitosi eccezionali che abbiano compromesso in misura rilevante i bilanci delle aziende agricole il Ministero, su proposta della Regione competente per territorio, provvede all'emissione del decreto di declaratoria per l'attivazione nelle aree colpite degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e dalle successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185.

Ciò premesso, si precisa che per la tromba d'aria verificatasi il 14 novembre 1977 nel territorio della Provincia di Salerno la Regione Campania non ha avanzato

proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

È da ritenere pertanto, dato il notevole tempo trascorso, che l'evento calamitoso segnalato dalla S.V. On.le non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire gli interventi di soccorso del Fondo.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

CARUSO e ANTONIO PEPE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che sono stati pubblicati ed adottati dalle scuole un sussidiario per le scuole elementari in cui, sulla cartina che riproduce l'Italia settentrionale, c'è scritto « Padania », ed un testo di geografia per le scuole medie, « Georeporter », in cui nel primo volume, a pagina 100, il titolo di un paragrafo recita: « La Padania: il cuore economico del paese » —:

se sia a conoscenza di questi fatti;

se non ritenga opportuno emanare una circolare in cui si invitino gli insegnanti a non adottare dei testi che, oltre a veicolare delle falsità storiche e geografiche, sono antididattici e fuorvianti, in quanto avallano l'esistenza di identità non reali e installano nei giovani concetti di divisione e di frattura tra il popolo italiano. (4-11741)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante il termine « Padania » riportato in una pubblicazione scolastica per la scuola elementare (« Otto e trenta ») e in una per la scuola media (« Georeporter ») della Casa Editrice Atlas e in merito si comunica quanto segue.

Da parte degli autori e della società Atlas non vi è stata alcuna esplicita intenzione di dare al termine « Padania » significato diverso da quello esclusivamente geografico circoscritto al bacino idrografico del fiume Po, come d'altra parte nel linguaggio corrente si usa fare.

La Casa Editrice comunque, nella considerazione che il termine « Padania » può aver assunto un significato diverso da quello esclusivamente geografico, ha recentemente adottato, per indicare la zona di cui si parla, altre denominazioni che non danno adito a fraintendimenti interpretativi.

Si ritiene infine di dover comunque precisare che ogni anno questo ministero ha cura di emanare specifiche circolari nelle quali si ribadisce che la scelta dei libri di testo attiene alla competenza professionale e rientra nella responsabilità dei docenti, offrendo, nello stesso tempo, agli stessi la possibilità di tenere conto di alcuni indicatori di qualità.

Naturalmente rientra sempre nelle attribuzioni degli insegnanti verificare che i contenuti dei testi in adozione risultino in linea con i programmi di insegnamento, con il progetto educativo di istituto e propongano dati e concetti scientificamente esatti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CIAPUSCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la televisione italiana viene vissuta prevalentemente come mezzo edonistico, anziché come mezzo culturale, formativo ed educativo;

causa di intendere in questo modo il mezzo televisivo è la grande quantità di programmi spettacolo che vengono mandati in onda;

in un contesto di globalizzazione dei mercati e di integrazione europea economico-culturale è sempre più crescente il bisogno di informazione, formazione e comunicazione;

in molte zone italiane di confine già si parlano normalmente due lingue, sia per motivi di provenienza culturale, sia, più semplicemente, per motivi economico-commerciali —:

se non si intenda attivarsi perché il mezzo televisivo sia utilizzato per contribuire a soddisfare il bisogno di informa-

zione e formazione della odierna società, anche mediante la trasmissione di programmi puramente culturali e di attualità;

se non si intenda adoperarsi perché siano avviate le trasmissioni di programmi in lingua straniera al fine di favorire lo scambio culturale e l'integrazione dei popoli dello Stato italiano con l'Unione europea. (4-06036)

RISPOSTA. — *In merito alle considerazioni espresse dalla S.V. Onorevole, nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si concorda pienamente circa l'esigenza che il nostro sistema scolastico potenzi i saperi veicolari quali la lingua straniera.*

Al riguardo occorre precisare che l'arricchimento dell'offerta linguistica è una delle priorità della scuola di ogni ordine e grado; infatti nella scuola secondaria di primo grado sono sempre più numerose le sperimentazioni della seconda lingua straniera; per potenziare l'offerta linguistica già esistente recentemente la legge 440/97 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo da destinare all'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media.

Gli istituti secondari di secondo grado, inoltre nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia organizzativo-didattica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/97 hanno la possibilità di recuperare spazi orari per le lingue, nonché di riservare alle due ore settimanali dell'area dell'integrazione l'insegnamento di una seconda lingua straniera rispondendo tra l'altro a particolari bisogni ed esigenze del territorio.

Peraltro l'indirizzo linguistico delle nuove sperimentazioni prevede sin dal secondo anno l'introduzione di una terza lingua straniera rispondendo in tal modo ai processi di internazionalizzazione in campo professionale, culturale e dell'informazione.

Quanto all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali come strumento di supporto e di diffusione delle lingue, sono in atto molte iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti ed all'accrescimento della loro motivazione per l'apprendimento di lingue e culture diverse.

A tale proposito si ricordano le seguenti iniziative, in parte già in corso, in parte da

realizzare, connesse anche al più vasto Programma di Sviluppo Tecnologie Didattiche 1997/2000 che coprirà tutti gli istituti scolastici italiani:

l'attuazione sempre più diffusa di mobilità virtuale attraverso l'uso della telematica e mobilità fisica attraverso scambi e stage all'estero nell'ambito del programma comunitario SOCRATES e di progetti di singoli Istituti;

l'utilizzazione di esperti di madrelingua che collaborano in compresenza con il docente di lingua straniera;

l'utilizzazione di piattaforme telematiche per promuovere la cooperazione fra istituti scolastici di vari paesi, favorire il confronto metodologico tra i docenti ed innalzare così la motivazione all'apprendimento delle lingue negli allievi di ogni livello scolare;

l'accesso ad Internet per ogni scuola, al fine di facilitare le ricerche in siti in ogni lingua;

l'utilizzazione di strumenti e materiali multimediali in lingua. A tale proposito una commissione ministeriale interdirezionale ha elaborato criteri di selezione di CD multimediali per l'apprendimento delle lingue e per apprendere contenuti veicolati in lingua straniera;

la formazione dei formatori di lingua straniera all'uso delle nuove tecnologie didattiche in modo tale che essi possano sensibilizzare i docenti nelle realtà locali in cui operano;

la sperimentazione di progetti che introducono sistematicamente la multimedialità nella didattica, in cui i docenti di lingue sono fortemente coinvolti (Multilab, Rete, Telecomunicando ed altri);

l'uso dell'antenna parabolica e lo sfruttamento dei programmi via satellite, sia in diretta che in differita, già presente in istituti a sperimentazione linguistica. Essa offre la possibilità di aprire in tempo reale una « finestra sul mondo » e di ascoltare programmi in lingua straniera con enorme varietà di registri linguistici, ricchi di con-

tenuti attuali e dove il processo comunicativo si basa sull'interazione tra linguaggio verbale e non verbale.

Occorre far presente infine, che pur costituendo la televisione un valido strumento di supporto nella didattica delle lingue straniere, tale mezzo non può che essere un supporto all'intervento didattico dell'insegnante che se ne avvale nel rispetto degli obiettivi prefissati e delle competenze linguistiche in possesso degli allievi.

Si fa presente anche che nell'ambito delle trasmissioni televisive realizzate sulla base della convenzione sottoscritta da questo Ministero e dalla RAI-TV le lingue straniere e la didattica linguistica hanno sempre occupato uno spazio rilevante e sono state seguite con interesse nel mondo della scuola.

Si ricorda, altresì, che nelle zone di confine vengono da tempo messi in onda appositi programmi di vario contenuto in lingua locale.

Si desidera, comunque assicurare che nell'ambito della convenzione in vigore questo Ministero non mancherà di intervenire nelle sedi opportune per sollecitare un maggiore spazio alle trasmissioni dedicate alle lingue e culture straniere e a quelle realizzate in lingua straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

una serie di episodi verificatisi nella città di Taranto inducono a ritenere che da parte di alcuni dei magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto vi sia un incomprensibile accanimento nei confronti dell'amministrazione comunale della città ed in particolare verso il corpo di polizia municipale, cui gli attuali amministratori hanno restituito ruolo e dignità;

tra gli episodi di particolare rilevanza vi sono il già segnalato ferimento di un agente di polizia municipale nel corso delle operazioni di dissequestro delle armi in dotazione al corpo, effettuate all'indomani

di un sequestro disposto da un magistrato della Procura e subito dopo revocato; il sequestro e il dissequestro di una stanza del comando di polizia municipale da parte di un magistrato della Procura, disposti nell'ambito di un procedimento avviato contro l'attuale assessore alla polizia municipale e altri in cui lo stesso magistrato attribuisce l'uso della stanza ad esclusivo beneficio di una persona attualmente in lite con l'amministrazione comunale (con ciò esautorando, di fatto, il sindaco in carica dai suoi poteri e dalle sue competenze, come si evince dalla lettura del provvedimento di dissequestro, in cui si dispone la « restituzione » della stanza « al titolare comandante del corpo »). Nel complessivo contesto di disagio e di malessere in cui ormai operano gli agenti di polizia municipale, sottoposti a indagini e controlli quotidiani disposti dalla Procura, uno di loro, per ragioni che ancora non si conoscono, ha tentato di togliersi la vita e tuttora dopo essere stato in gravissime condizioni dopo un lungo e delicato intervento chirurgico al cervello, è morto nella mattinata del 20 maggio 1997;

se non ritenga opportuno e indispensabile disporre — così come più volte richiesto dal sottoscritto interrogante — un'ispezione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, per accertare se corrisponda al vero il sospetto che in essa l'amministrazione della Giustizia sia viziata da una preconcepita intenzione persecutoria nei confronti dell'attuale amministrazione comunale;

se, inoltre, corrisponda al vero — e avvalorati di conseguenza il legittimo sospetto di un esercizio dei poteri del magistrato volto ad intimidire l'amministrazione comunale in carica e tutti coloro che le offrono corretta collaborazione — che un imprenditore francese, ideatore di un progetto di porto turistico di Taranto — infrastruttura che l'amministrazione comunale ha ipotizzato per offrire un concreto rilancio all'economia del territorio —, suo malgrado chiamato a rispondere come persona informata nell'ambito di una inchiesta avviata dalla Procura, nel corso di un

interrogatorio particolarmente pressante cui è stato sottoposto da un magistrato della citata Procura si è sentito male e ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale, dove si è presentato con un quadro clinico disperato (encefalogramma piatto) ed è deceduto qualche giorno fa, dopo una lunga permanenza in rianimazione;

se ritenga ammissibile, sempre in relazione alla vicenda del porto turistico, che — in aperta violazione delle norme sulla riservatezza e in assoluto dispregio delle raccomandazioni in tal senso recentemente rivolte ai magistrati dal Ministro — siano state diffuse da un organo di stampa notizie in merito allo sviluppo dell'indagine, con uso scandalistico di tali notizie e conseguente obiettivo danno di immagine per chi, oggetto di calunnia, rientra doverosamente tra le persone che il magistrato titolare dell'inchiesta ha necessità di ascoltare; e se sia informato delle eventuali iniziative assunte dallo stesso magistrato al fine di perseguire i responsabili sia della rivelazione di tali notizie riservate sia della loro diffusione a fini scandalistici;

se ancora corrisponda al vero e sia a conoscenza del Ministro che, intervenendo su una nota di « giustificazione » apparsa sulla stampa a firma di un esponente espulso dal movimento che governa il comune di Taranto, un consigliere regionale del Pds abbia sollecitato una inchiesta della Procura, che a distanza di sole ventiquattr'ore è stata aperta e contestualmente « annunciata » dalla stampa — ancora in aperta e inammissibile violazione di ogni norma sulla riservatezza di tali atti — e si sta sviluppando senza pause;

se non ritenga necessario oltre che opportuno disporre la più volte sollecitata ispezione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, sia per verificare la autenticità dei fatti esposti dal sottoscritto interrogante e ripristinare di conseguenza la indispensabile certezza nella amministrazione della giustizia, sia anche al fine di ristabilire un indispensabile clima di serenità e di fiducia nei rapporti tra l'amministrazione comunale

di Taranto e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, che tali eventi compromettono in modo irreversibile, con deprecabili conseguenze sulla attività degli amministratori, cui l'essere oggetto di un'azione persecutoria crea obiettivi ostacoli. (4-10194)

RISPOSTA. — Sulla base delle informazioni acquisite e degli approfondimenti compiuti dagli uffici ministeriali, si comunica quanto segue.

Il lieve ferimento di un agente di polizia nel corso delle operazioni di dissequestro di armi cui si fa riferimento nell'atto ispettivo va attribuito ad imperizia e non ha — quindi — connessione col merito della specifica vicenda giudiziaria, che — naturalmente — non può essere oggetto di revisione critica nell'ambito delle prerogative ministeriali, trattandosi di questione pertinente all'esercizio della giurisdizione.

Il sequestro ed il dissequestro dell'ufficio del comandante del corso dei vigili urbani attiene a procedimento penale in corso. In conseguenza, neppure in tale ambito è possibile esprimere valutazioni che riguardino il merito.

Gli uffici ministeriali hanno compiuto approfondite indagini in ordine all'episodio segnalato nell'atto ispettivo, relativo al malore da cui fu colpito un cittadino francese nel corso di dichiarazioni rese presso la Procura della Repubblica di Taranto. Ne è emerso che l'esame di tale persona è avvenuto alla presenza di due avvocati e di personale della polizia giudiziaria, oltre che del magistrato. Al primo accenno di malore, dovuto a condizioni di salute non note al personale giudiziario, l'esame è stato interrotto con immediata richiesta d'intervento e ricovero. Dalla trascrizione del verbale di assunzione di informazioni, non emerge alcuna abnormalità e, comunque, alcuna particolare pressione nelle modalità di esecuzione dell'atto istruttorio.

Quanto, infine, alla diffusione di notizie relative a procedimenti in corso, si rileva che non vi è alcun concreto elemento che consenta di attribuire agli uffici giudiziari la comunicazione di tali informazioni; mentre può essere rilevato, come dato di comune

esperienza, che sovente il contenuto di esposti e denunce viene prima comunicato agli organi d'informazione e solo successivamente, e non sempre, inviato all'ufficio giudiziario competente.

D'altra parte non si può mancare di rilevare, conclusivamente, che l'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini è prescritto solo nel caso in cui vengano compiuti atti ai quali il difensore ha diritto di assistere.

In tale situazione, non sono ravvisabili le condizioni per disporre accertamenti ulteriori rispetto a quelli già esperiti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

COLLAVINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da notizie di stampa si è appreso che un anziano pedofilo è stato condannato da un tribunale svizzero alla pubblica vergogna, venendo il suo nome stampato su cartelli pubblicitari che per tre mesi dovranno restare esposti nella località in cui egli risiede, ciò anche al fine di proteggere le potenziali vittime del maniaco —:

se il Governo sia a conoscenza di tale episodio e se ritenga che tale misura potrebbe venire utilmente applicata anche in Italia nei confronti di coloro riconosciuti colpevoli del medesimo reato e quindi se non intenda adottare iniziative legislative a tal fine;

se non ritenga che l'esposizione alla pubblica vergogna potrebbe venire estesa anche a coloro che siano riconosciuti colpevoli di reati avvertiti con particolare sensibilità dall'opinione pubblica, quali quelli contro il patrimonio pubblico, l'ambiente, la partecipazione a organizzazioni criminali, eccetera. (4-17121)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che questo Ministero non ha allo studio iniziative tendenti all'introduzione della norma auspicata, che, peraltro, sembra contrastare con i principi del sistema penale vigente.*

Si ricorda, infatti, che l'articolo 36 c.p. prevede, quale misura intesa a rendere conoscibile l'affermazione della penale responsabilità, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna mediante affissione nel Comune in cui è stata pronunciata, in quello in cui il delitto fu commesso ed in quello in cui il condannato aveva l'ultima residenza, nonché mediante pubblicazione in uno o più giornali designati dal giudice. Essa accede alla condanna alla pena dell'ergastolo, nonché alla condanna per gli specifici reati previsti dalla legge.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CUSCUNÀ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il signor Antonio Di Majo nato a Garzano di Caserta il 17 ottobre 1913, titolare di pensione di guerra n. 7753828, sottoposto a visita di controllo per aggravamento, dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli in data 17 dicembre 1993 con protocollo n. 207/R, presidente della Commissione ammiraglio Vittorio Argo, veniva proposto ottava categoria vitalizia per anni quattro —:

per quale motivo non sia stato corrisposto quanto riconosciuto. (4-16985)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di pensione di guerra del signor Antonio Di Majo, nato a Garzano di Caserta il 17 ottobre 1913.*

Al riguardo, si fa presente che la Commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli, con verbale del 17 dicembre 1993, giudicava non aggravata l'infermità esistente e, contemporaneamente, proponeva, in relazione ad un'infermità sopravvenuta, assegno rinnovabile di ottava categoria per quattro anni, qualora tale nuova infermità fosse correlata alla prima.

La Commissione medica superiore, alla quale è stato necessario richiedere il parere

sanitario, con verbale del 30 luglio 1994, ha giudicato la nuova infermità non interdipendente da quella già accertata.

In esecuzione dei citati verbali sanitari, è stata, quindi, emessa determinazione negativa n. 2893790 del 23 novembre 1995, trasmessa al Comune di residenza del signor Di Majo in data 29 gennaio 1996, per la relativa notifica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

FAGGIANO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

per l'accertamento delle invalidità per cieco civile si richiede in genere l'intervento della commissione medica periferica del tesoro di Roma che, per quanto sprovvista degli strumenti tecnologici atti a quantificare il residuo visivo dei ciechi, è l'organo deputato ad accertare l'eventuale suddetta invalidità;

a causa della mancata dotazione degli idonei strumenti di valutazione la commissione medica periferica del tesoro di Roma è costretta spesso a sospendere le singole pratiche in attesa di idonea certificazione rilasciata dalle Asl competenti le quali costringono i ciechi ad una nuova visita;

per la revisione dell'accertata invalidità civile la prefettura si serve tanto della commissione medica provinciale, quanto della commissione medica del tesoro, entrambe dotate delle necessarie strumentazioni atte a rilevare le eventuali patologie esistenti, manifestando in tal maniera, se pur implicitamente, la efficienza delle due suddette commissioni e la superfluità della commissione medica periferica del tesoro di Roma;

i ciechi in possesso di pensione per cecità beneficiano spesso di pensione per validità aggiuntiva e, nel momento in cui vengono chiamati a revisione dalla commissione periferica del tesoro di Roma, questa, nel rilevare la patologia esistente,

non tiene conto delle differenti invalidità in possesso del soggetto sottoposto a visita al quale vengono pertanto spesso revocati entrambi i benefici —:

se, nell'ottica di perseguire la miglior razionalizzazione delle competenze e funzioni dei diversi organi istituzionali non si ritenga opportuno riconsiderare la funzione e l'utilità della commissione periferica del tesoro di Roma, la quale sembra appesantire eccessivamente ed inutilmente l'iter necessario ad accertare l'esistenza dell'eventuale invalidità e dei conseguenti benefici, determinando addirittura in alcuni casi la perdita dei suddetti benefici.
(4-16889)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine all'operato della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Roma.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che l'attività svolta dalla Commissione medica periferica di Roma e dagli altri Collegi medico-legali, costituiti in ciascun capoluogo di provincia, trova le sue fonti normative nella legge n. 295 del 1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, per quanto riguarda il controllo dei verbali di visita emessi dalle Aziende Sanitarie Locali, nonché nel Decreto ministeriale n. 293 del 1989 e nella legge n. 425 del 1996, relativamente alle verifiche sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi civili titolari di trattamenti economici.

I citati provvedimenti disciplinano puntualmente i procedimenti in questione ai quali le Commissioni si attengono scrupolosamente nell'esercizio delle loro funzioni.

Va, infatti, rilevato che il sistema di controlli attuato finora ha consentito di raggiungere ottimi risultati sia in termini di moralizzazione del settore che di contenimento della spesa pubblica, rivelandosi un valido strumento nella lotta ai falsi invalidi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

DAMERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

venuti a conoscenza che presso l'istituto tecnico commerciale « E. Guala » di Bra (Cuneo) sarebbe in via di formalizzazione un trasferimento d'ufficio di un preside da altro istituto della provincia di Cuneo, trasferimento conseguente a provvedimento disciplinare;

considerando le preoccupazioni espresse dai docenti dell'istituto commerciale « E. Guala », circa le conseguenze che una misura del genere produrrebbe sulla serena impostazione dell'attività dell'istituto, intervenendo peraltro a quasi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico;

apprezzando le valutazioni positive espresse dal corpo docente circa l'attività promossa in termini di progetti e di sperimentazioni didattiche sotto la presidenza del preside attualmente incaricato e già confermato in data 1° settembre 1997 per l'anno scolastico 97/98 presso l'istituto —:

se sia informato della situazione esposta e se non intenda attuare un approfondimento prima di procedere alla formalizzazione del trasferimento, verificando le ricadute dello stesso sull'impostazione generale della vita dell'istituto e del sereno svolgimento dell'attività scolastica. (4-13345)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che il trasferimento d'ufficio disposto da questo Ministero ed al quale fa riferimento la S.V. Onorevole è destinato a non esplicare alcun effetto in quanto la preside destinataria del trasferimento è stata collocata a riposo, per volontarie dimissioni, con decorrenza dal 1.9.1998, decorrenza questa fissata nel provvedimento di trasferimento.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 10 agosto 1997 sulle patate da industria prodotte nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono stati segnalati i primi casi di non idoneità dei tuberi alla trasformazione industriale per l'imbrunimento parziale o totale delle *chips* a causa di attacco epidemico di virus Yntn;

dopo il 15 agosto 1997 è risultato evidente che l'inidoneità alla trasformazione assumeva una dimensione di portata generale tale da investire il 40 per cento della produzione, pari a circa centottantamila quintali;

a tutt'oggi la situazione della coltura di patata da industria nelle aree indicate appare ancor più grave, in quanto l'infezione rende inidonei i tuberi alla loro immediata trasformazione in *chips* e questo vale anche per il prodotto immagazzinato e ritenuto, in un primo tempo, idoneo alla trasformazione —:

quali azioni si intenda intraprendere per evitare ulteriori danni alle colture;

se intenda, ed in quale modo, intervenire a favore dei produttori di patate delle regioni colpite dal fenomeno descritto. (4-12652)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le chiede di conoscere l'azione di questo Ministero in merito all'attacco epidemico da virus Yntn che ha colpito le coltivazioni di patata per industria nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nella trascorsa campagna produttiva.*

Al riguardo si segnala che questa Amministrazione ha partecipato, già dalle prime fasi della scoperta della patologia, a numerosi incontri tecnici per approfondire il problema e definire un programma di intervento.

A tal fine, con nota 35115 del 16 settembre 1997, è stato incaricato l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma di svolgere accurate indagini scientifiche per definire gli agenti responsabili, le dimensioni del fenomeno, la pericolosità ed eventualmente la possibile ricaduta economica.

Dalla relazione dell'Istituto summenzionato nonché dai contributi pervenuti da altri organismi interessati, si è definito che l'attacco fungino, di anomala consistenza, che ha messo in dubbio la possibilità di conferimento dell'intera produzione all'industria di trasformazione, era causato dalla presenza di un ceppo particolare (« n ») del virus Y della patata (PVY). L'infezione virale, provocando ferite nel tegumento del tubero, crea facili vie d'ingresso per l'attacco di micosi dei generi *Fusarium* e *Rhizoctonia*, ed inoltre, modificando il contenuto in zuccheri della pasta del tubero, permette il veloce accrescimento della colonia fungina, responsabile della degenerazione dei tuberi durante la conservazione.

Tale modifica della pasta del tubero determina l'annerimento della patata durante la trasformazione in chips e la presenza fungina ne impedisce la conservazione.

In merito all'infezione virale, si sottolinea che esiste una stretta correlazione tra la qualità della semente e la percentuale di attacco virale nella coltura: si passa da un 10% di piante attaccate, partendo da seme esente da virus Y, ad un attacco del 56% partendo da seme con la presenza solamente dell'1% di detto virus.

La gravità manifestata dalla malattia nel corso del 1997 e la carenza di informazioni epidemiologiche, hanno consigliato di predisporre un programma di interventi, da svolgersi in collaborazione tra i Servizi fitosanitari regionali, le associazioni dei produttori sia locali che nazionali, gli Istituti sperimentali di questa Amministrazione e diverse Università.

Detto programma è stato predisposto con lo specifico fine di conoscere:

lo stato sanitario dei tuberi seme che saranno utilizzati per l'impianto delle prossime colture;

l'evoluzione della malattia nel corso della coltivazione;

la sensibilità varietale all'infezione virale.

Le informazioni così ottenute potranno costituire una base di dati necessaria sia per guidare gli interventi di prevenzione, sia per

poter valutare la possibilità di chiedere un riconoscimento comunitario di questo patogeno come organismo di qualità della patata, cosa che porterebbe al costante controllo del virus in sede di certificazione delle sementi di patata.

Per quanto attiene ai danni subiti dai produttori, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che, insieme ad altre fitopatie diffuse e non controllabili (virosi del pomodoro e del tabacco, ecc.) estende l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale anche ai danni arrecati dalle infezioni suddette alle coltivazioni della patata.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è ormai scientificamente provato che la terapia con Beta Interferon costituisce l'unico mezzo per contrastare l'aggravamento delle condizioni di chi è affetto da sclerosi multipla;

detto tipo di terapia va praticata in condizioni di continuità, sotto controllo medico ed in uno dei centri autorizzati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1996;

non vi è alcun istituto carcerario in grado di consentire tale terapia, cosicché i detenuti affetti da sclerosi multipla non hanno la possibilità di bloccare il progredire della malattia;

l'articolo 146 del codice penale contempla la possibilità di differire l'esecuzione della pena, senza discrezionalità da parte del giudice, soltanto per l'Hiv —:

quanti siano i detenuti affetti da sclerosi multipla;

quante istanze di differimento dell'esecuzione della pena siano state accolte e quante, invece, respinte;

se non si ritenga di dover assicurare ai detenuti affetti da sclerosi multipla lo stesso trattamento riservato ai detenuti af-

fetti da Hiv in tema di differimento esecuzione pena. (4-12559)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si osserva che la norma dell'articolo 147 c.p. prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. Il detenuto malato di sclerosi multipla può, dunque, essere ammesso al differimento. La non obbligatorietà del differimento deriva dal fatto che le gravi patologie indicate nell'articolo 147, comma 1, n. 2 c.p. potrebbero trovare idonea cura all'interno del carcere ed essere sprovviste di pericolosità per la salute degli altri detenuti.*

Anche per le infezioni dal HIV, del resto, l'obbligatorietà del differimento viene meno allorché l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quello degli altri detenuti (v. articolo 146 c.p., come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 438 del 18.10.1995).

Quanto al regime della custodia cautelare in carcere, si richiama quanto disposto dall'articolo 275, comma 4 c.p.p. che fa divieto di disporre la custodia in carcere verso le persone in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Quanto ai quesiti specifici formulati dall'interrogante, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato:

1) che i casi di sclerosi multipla segnalati fra la popolazione detenuta negli anni 1995-1996 e nel primo semestre 1997 sono 25 di cui 6 nel 1° semestre 1997;

2) che le istanze di differimento pena accolte dalla magistratura di sorveglianza sono state 4 mentre altrettante sono state respinte.

Lo stesso Dipartimento ha assicurato che provvederà a sensibilizzare i propri servizi sanitari interni a concordare con i centri autorizzati l'adozione del protocollo terapeutico a base di Beta Interferon —

attualmente praticato presso la Casa Circondariale di Como — di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 19 febbraio 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a seguito della pubblicazione, in Francia, del libro che documenta l'allucinante numero di 85 milioni di morti provocati dai regimi comunisti sparsi nel mondo, vi è stato un evidente sussulto della pubblica opinione, ripreso sia dai giornali italiani che da quelli stranieri;

il dato storico degli 85 milioni di morti, che, per quantità, supera di oltre 14 volte il dato dell'olocausto, non può lasciare indifferente il nostro Governo che, per prevenire il ripetersi di fenomeni criminali di tale planetaria portata, deve soprattutto creare la conoscenza nelle giovani generazioni —:

se non ritenga necessario che i libri di testo delle scuole medie superiori, nell'insegnamento della storia contemporanea, dedichino una sezione ai crimini del comunismo internazionale. (4-15446)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che è fuori di dubbio che ai fini della crescita umana, culturale e sociale delle giovani generazioni lo studio della storia ha una straordinaria importanza.*

Perché la formazione delle giovani generazioni possa realizzarsi in piena obiettività ed imparzialità di informazione e di giudizio, con sereno senso critico e nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle coscienze è necessario che le vicende storiche, ed in particolare quelle più recenti, vengano conosciute ed approfondite con la scientificità peculiare a detto insegnamento.

Va anche precisato la garanzia di una corretta lettura degli eventi storici si affida all'autonomia ed alla libertà della funzione

docente nelle sue connotazioni e manifestazioni più significative sia individuali che collegiali.

Rientra anche fra le attribuzioni del collegio docenti vagliare in piena libertà di scelta lo spessore scientifico e la valenza formativa dei testi proposti per le adozioni.

Nell'osservare, inoltre, che proprio in omaggio alla libertà di pensiero, è indispensabile che il testo scolastico si attenga al più puntuale rispetto delle verità storiche alla luce anche delle recenti raccomandazioni in materia da parte del Consiglio d'Europa, si fa presente che non è ipotizzabile alcun intervento di questa amministrazione sugli autori e sugli editori che avrebbe un innegabile carattere di prevaricazione atteso che l'attività di questo Ministero non può che indirizzarsi alla ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti formativi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri il 30 gennaio 1998 ha provveduto — su proposta del Ministro interrogato — alla nomina di cinque dirigenti generali;

tra i nominati figura il fratello dell'assessore alla sanità (Pds) della regione Lazio;

le nomine dei dirigenti generali non dovrebbero risultare in alcun modo condizionate da interessi di natura politica e la discrezionalità ad esse sottesa non può in alcun modo sfociare nell'arbitrio —:

quali siano i criteri che hanno suggerito le nomine in premessa richiamate e quali specifiche competenze vantino i dirigenti generali nominati. (4-16051)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che la nomina dei nuovi dirigenti generali nei ruoli di questo Ministero è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30.1.1998.

Trattasi di funzionari che hanno maturato titoli culturali e professionali ricchi e articolati che li rendono particolarmente idonei a ricoprire le funzioni cui sono stati destinati, com'è dato riscontrare dall'esame dei curricula personali che possono essere visionati dalla S.V. Onorevole presso questo Ministero.

Si esclude categoricamente che le nomine siano state condizionate da interessi di natura diversa da quella di assicurare attraverso validi dirigenti l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716, stabilisce, all'articolo 5 che « Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il dipartimento (ovvero la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica) provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti disponibili presso le varie amministrazioni (di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1), denominato "bando di mobilità" »;

all'interpellante risulta, viceversa, che a tutt'oggi il disposto normativo è stato inesplicabilmente disatteso;

appare quindi evidente una inaccettabile situazione di anomalia burocratica che determina un grave disagio tra i dipendenti della pubblica amministrazione che intendono avvalersi delle possibilità offerte dalla legge —:

quali urgenti iniziative, necessarie ed urgenti, intendano porre in essere per garantire un livello minimo di certezze e di trasparenza, superando l'attuale situazione caratterizzata da confusione e arbitrarietà, francamente inspiegabile in uno Stato di diritto. (4-18555)

RISPOSTA. — *L'interrogante desidera conoscere i motivi della mancata attuazione delle norme contenute nel DPCM 716/94 e quali urgenti iniziative il Ministro per la funzione pubblica intenda porre in essere per dare corso alla mobilità dei dipendenti pubblici.*

Si rappresenta che le procedure di mobilità sono attuabili sulla base della definitiva rideterminazione delle piante organiche da parte delle pubbliche amministrazioni e quindi della valutazione dell'eccedenza o della carenza di personale.

Le leggi collegate alla finanziaria dal 1994 hanno evidenziato il ritardo delle amministrazioni nell'effettuare queste procedure ricognitive; per ultima, la legge 662/96 dell'articolo 1 commi 52 e 53 dispone come termine per la rideterminazione delle dotazioni organiche la data 30 aprile 1997.

Successivamente tutta la disciplina in materia di mobilità è stata riformulata con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Concernente « Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Infatti l'articolo 21 del citato decreto legislativo 80/98, definisce i termini per l'attuazione della mobilità e precisamente:

le amministrazioni pubbliche previa informazione alle organizzazioni sindacali entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione e su richiesta delle citate organizzazioni sindacali, esamineranno la possibilità di diversa utilizzazione del personale in eccedenza;

la procedura deve concludersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente;

in caso di disaccordo le Organizzazioni sindacali possono chiedere che la definizione avvenga con il Dipartimento della funzione pubblica e con l'Aran entro sessanta giorni dal ricevimento della citata comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali.

Anche i contratti nazionali possono stabilire criteri generali e procedure in merito all'eccedenza di personale.

Per quanto attiene alla rideterminazione delle piante organiche si allega elenco delle amministrazioni dello Stato che vi hanno provveduto e i riferimenti dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, va evidenziato che la materia è stata completamente decentrata a livello territoriale anche al fine di rendere rapide le procedure di mobilità e per ottenere trasparenza e certezza nei trasferimenti del personale, così come invocato dall'On. interpellante.

Allegato 1.

1) CNEL D.P.C.M. 28.12.1994 G.U. n. 38 del 15.2.1995;

2) Ministero Tesoro — Dir. Gen. Pensioni di Guerra — D.P.C.M. 17.5.1996 S.O. n. 131 G.U. del 7.8.1996 n. 184;

3) Ministero Tesoro — Dir. Gen. Gen. Servizi Periferici — D.P.C.M. 20.10.1995 S.O. n. 6 G.U. dell'11.1.1996 n. 8;

4) Ministero Tesoro — Dir. Gen. AA.GG. e Personale — D.P.C.M. 6.11.1996 G.U. del 17.12.1996 n. 295;

5) Ministero Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato D.P.C.M. 3.1.1996 S.O. n. 42 G.U. del 1.3.1996 n. 51;

6) Ministero Pubblica Istruzione — D.P.C.M. 30.7.1996 S.O. n. 18 G.U. del 29.1.1997 n. 23;

7) Ministero del Bilancio e della P.E. — D.P.C.M. 4.8.1995 — G.U. del 27.10.1995 n. 252;

8) Ministero Affari Esteri — D.P.C.M. 14.10.1996 S.O. n. 18 G.U. del 29.1.1997 n. 23;

9) Ministero delle Risorse Agricole — Dir. Gen. Personale D.P.C.M. 4.8.1995 G.U. del 25.10.1995 n. 250;

- 10) Ministero delle Risorse Agricole — Ispettorato Repressione Frodi — D.P.C.M. 27.11.1996 S.O. n. 18 G.U. del 29.1.1997 n. 23;
- 11) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica — D.P.C.M. 20.10.1995 G.U. del 19.12.1995 n. 295;
- 12) Ministero del Commercio con l'Estero — D.P.C.M. 13.5.1996 G.U. del 9.10.1996 n. 237;
- 13) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale D.P.C.M. 7.5.1996 S.O. n. 108 G.U. del 2.7.1996 n. 159;
- 14) Ministero della Sanità D.P.C.M. 16.3.1996 S.O. n. 157 G.U. del 24.9.1996 n. 224;
- 15) Ministero dei Lavori Pubblici D.P.C.M. 19.4.1996 S.O. n. 18 G.U. del 29.1.1997 n. 23;
- 16) Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione Generale OO.GG. D.P.C.M. 31.1.1997 S.O. n. 57 G.U. del 18.3.1997 n. 64;
- 17) Ministero di Grazia e Giustizia — Archivi Notarili D.P.C.M. 20.12.1996 S.O. n. 40 G.U. del 24.2.1997 n. 45;
- 18) Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Dogane II.DD. D.P.C.M. 2.12.1996 S.O. n. 59 G.U. del 21.3.1997. 67;
- 19) Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Entrate e del Territorio — D.P.C.M. 18.11.1996 S.O. n. 59 G.U. del 21.3.1997. n. 67;
- 20) Ministero dei trasporti e della Navigazione — Settore Marittimo — D.P.C.M. 5.11.1996 G.U. n. 80 del 7 aprile 1997;
- 21) Istituto Agronomico per l'Oltremare — D.P.C.M. 4.2.1997 G.U. n. 78 del 4 aprile 1997;
- 22) Avvocatura dello Stato — D.P.C.M. 20.3.1997 G.U. n. 95 del 24 aprile 1997;
- 23) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato — D.P.C.M. 12.12.1996 S.O. n. 101 della G.U. n. 115 del 20 maggio 1997;
- 24) Ministero della Difesa — D.P.C.M. 7.2.1997 S.O. 90 della G.U. n. 98 del 29 aprile 1997;
- 25) Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali — AIMA — D.P.C.M. 29 aprile 1997 G.U. n. 138 del 16 giugno 1997;
- 26) Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Aviazione Civile — D.P.C.M. 7.1.1997 G.U. n. 141 del 19 giugno 1997;
- 27) Consiglio di Stato D.P.C.M. 28.4.1997 S.O. n. 129 alla G.U. n. 149 del 28.06.1997;
- 28) Ministero di Grazia e Giustizia D.P.C.M. 23 aprile 1997 — Dipartimento Amm.ne Penitenziaria — S.O. n. 129 alla G.U. 149 del 28.06.1997;
- 29) Ministero di Grazia e Giustizia D.P.C.M. 23 aprile 1997 — Ufficio Centrale Giustizia Minorile S.O. n. 129 alla G.U. n. 149 del 28.06.1997;
- 30) Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali — D.P.C.M. 8.1.1997 S.O. n. 135 alla G.U. n. 153 del 3.7.1997;
- 31) Corte dei Conti D.P.C.M. 28 aprile 1997 S.O. n. 142 alla G.U. n. 160 dell'11.7.1997;
- 32) Ministero delle Finanze — Monopoli di Stato D.P.C.M. 10.2.1997 S.O. n. 141 alla G.U. n. 159 del 10.7.1997;
- 33) Ministero del Lavoro e della PS. — Dotazioni organiche Uffici nuove province D.P.C.M. 31 luglio 1997 S.O. n. 213 alla G.U. n. 243 del 17.10.1997;
- 34) Ministero delle Finanze — Dipartimenti Entrate e Territorio — Dotazioni organiche qualifiche dirigenziali e Uffici nuove province D.P.C.M. 31 luglio 1997 S.O. n. 221 alla G.U. n. 249 del 24.10.1997;
- 35) Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato Dotazioni organiche dei Direttori e del Personale dei livelli delle Stazioni Sperimentali per l'Industria — D.P.C.M. 5 agosto 1997 G.U. n. 251 del 27.10.1997;

36) *Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — D.P.C.M. 29 aprile 1997 S.O. n. 235 della G.U. n. 276 del 26.11.1997;*

37) *Ministero dei Trasporti e Navigazione — Dir. Gen. Motorizzazione Civile — D.P.C.M. 22 aprile 1997 S.O. n. 9 della G.U. n. 13 del 17.1.1998;*

38) *Ministero del Tesoro — Direzione Generale per i Servizi Periferici D.O. DPT nuove province — D.P.C.M. 4 dicembre 1997 S.O. n. 46 della G.U. n. 64 del 18.3.98;*

39) *Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato D.O. R.G.S. nuove province — D.P.C.M. 29 dicembre 1997 S.O. n. 44 della G.U. n. 62 del 16.3.98;*

40) *Ministero di Grazia e Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria D.P.C.M. 29.1.1998 S.O. il 79 della G.U. n. 94 del 23.4.98;*

41) *Ministero dell'Ambiente — D.P.C.M. 4 settembre G.U. n. 114 del 19.5.98;*

42) *Ministero per le Politiche Agricole — Ispettorato Centrale Repressione Frodi D.P.C.M. 8.10.1997 di modifica e rettifica del D.P.C.M. 27.11.1996 Registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 1997 Reg. n. 3, Pres., Foglio n. 1.*

43) *Ministero dell'Ambiente D.P.C.M. 6 maggio 1998 G.U. n. 141 del 19.6.1998 — Determinazione dei profili professionali Legge 344/97.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

GAETANI. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

ad Isola Capo Rizzuto è stata istituita da diversi anni una riserva marina atta a tutelare un tratto di mare e di costa tra i più belli d'Italia;

la provincia di Crotona, il comune di Isola Capo Rizzuto ed il comune di Crotona sono impegnati fattivamente per

porre nelle migliori condizioni la stessa riserva marina quale strumento non solo di salvaguardia ambientale, ma quale infrastruttura di accoglienza culturale, sociale ed economica;

l'Arssa, già Esac, un ente pubblico che gestisce il territorio agricolo, ha nei giorni scorsi alienato un suo terreno, decine di ettari, a privati cittadini;

l'area in questione, che prende il nome di località Sovereto è ricadente nel territorio di Isola Capo Rizzuto;

l'area di Sovereto è, per la stragrande parte, bosco, l'unico dell'intera area, costituito da pini marini che, oltre a rappresentare un grande patrimonio per la riserva marina, è anche il territorio che custodisce un fiore, il giglio marino, dichiarato specie protetta;

l'atto di alienazione a privati costituisce un pericoloso precedente, sia per la distruzione, possibile, dell'unico patrimonio pubblico forestato, sia per il pubblico accesso alla pineta ed al mare;

tale atto ha provocato un'indignazione generale nell'intera popolazione isolana, fino al punto che si è costituito un comitato per la tutela del bosco di Sovereto composto da quasi tutte le forze politiche e da una ventina di associazioni ambientali, religiose, culturali, giovanili e scolastiche —:

quali atti intendano adottare al fine di far recedere da tanta insensatezza l'Arssa di Calabria;

quali atti intendano adottare per rilanciare la riserva marina nel suo complesso, mare/costa, al fine di favorire una più rapida creazione delle infrastrutture necessarie per ampliare le capacità ricettive durante la prossima stagione turistica e per migliorare il rapporto con le comunità locali. (4-08050)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Negli anni '60 l'Opera Sila (oggi ARSAA), al fine di proteggere le dune costiere di un

tratto di terreno litoraneo in agro di Isola Capo Rizzuto (KR) e fornire idonea barriera dai venti marini carichi di salsedine alle colture dei terreni agricoli retrostanti, su finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno — Legge speciale Calabria, ha incentivato la sistemazione e il rimboschimento di una zona di circa 90 ettari.

Su tale terreno, anche in seguito a successive e continue manutenzioni, si è affermata una vegetazione erbacea, arbustiva (ginepro, lentisco, mirto) e arborea (pini mediterranei, cipresso, eucalipto), tuttora, in linea di massima, in buono stato vegetativo.

Con diverse istanze, la prima in data 2.1.1991, è stata richiesta da privati all'ESAC (oggi ARSAA) la vendita di un terreno della superficie di circa 17 ettari, compreso nel perimetro dell'area « Soverato » sopra descritta, per la costruzione di un impianto di acquacoltura.

Tale richiesta è stata accolta dall'ESAC con delibera in data 28.5.91.

Dopo il nulla osta della Regione Calabria (17.2.93) e della Capitaneria di Porto di Crotona (9.12.93), la Commissione edilizia del comune di Isola Capo Rizzuto esprimeva un preliminare giudizio positivo sull'iniziativa (3.2.94).

In data 9.1.1997, in esecuzione della delibera dell'ARSAA del 12.9.1995, è stata effettuata la vendita del terreno, per un importo di L. 181.810.350.

Si precisa che durante l'iter amministrativo sopra descritto la popolazione ha espresso energicamente, con proteste di vario tipo, il proprio dissenso alla distruzione di una superficie boscata per l'insediamento di un'attività produttiva in un contesto di natura turistica e di salvaguardia dell'ambiente naturale.

L'Ufficio Forestale di Crotona, interessato alla questione solo successivamente alla delibera dell'ARSAA, evidenziava che l'area in questione era coperta da vegetazione arborea costituita con finanziamento pubblico e sottoposta a continui interventi di manutenzione, e che inoltre il terreno era sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267/1923.

L'Amministrazione Forestale, sia regionale che statale, è stata quindi interessata al

problema solo di recente, a seguito di accertamenti ed indagini richiesti dalla Magistratura.

I risultati delle indagini sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale compete l'esercizio dell'azione nel caso si riscontrino comportamenti di rilevanza penale.

Peraltro, la mancanza dell'autorizzazione — ai sensi del RDL n. 3267/1923 — da parte dell'Amministrazione forestale competente (Regione Calabria, che si avvale per convenzione delle strutture del Corpo Forestale dello Stato) non consente che si concretizzi, al momento, l'iniziativa della distruzione del bosco.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

GAGLIARDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con il decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, del Ministro della pubblica istruzione, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 334 del 1994 — classi di concorso a cattedra e a posti nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria — è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia), e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

tale provvedimento limita, senza una valida giustificazione, gli spazi già molto ristretti di collocamento nella didattica dei laureati in scienze politiche;

il provvedimento, inoltre, è viziato sotto il profilo della legittimità per contraddittorietà con il recente decreto ministeriale del 5 novembre 1995 del ministero dell'università e della ricerca scientifica approvativo della tabella didattica nazionale delle facoltà di scienze politiche;

la citata tabella, infatti, prevede:

un ampio numero di esami di diritto pubblico e privato nonché di economia, tale da consentire un'adeguata for-

mazione scientifica per l'insegnamento nelle scuole medie superiori del diritto ed economia;

un ampio numero di esami filosofici e di psicologia, tale da garantire una preparazione adeguata per l'insegnamento delle discipline della tabella 36/A;

si tratta, inoltre, di una scelta viziata per disparità di trattamento in quanto rimangono ammessi alle due classi di concorso i laureati in possesso di titoli affini quali lauree in giurisprudenza, economia (19A) o scienze delle comunicazioni (36/A) —:

se, a seguito di quanto appena evidenziato, non ritenga opportuno riesaminare e correggere il provvedimento sia per non ledere posizioni giuridiche soggettive acquisite sia per non penalizzare le possibilità ed aspettative occupazionali di molti giovani. (4-12665)

RISPOSTA. — *Il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre nelle scuole secondarie di cui al decreto ministeriale 24.11.1994 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni attualmente raggruppate nel Testo Coordinato emanato con decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39), prevede l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo di accesso alle classi di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).*

Si precisa che tale decisione è stata adottata da questa Amministrazione dopo ampie e approfondite valutazioni nelle sedi tecniche competenti (Ispettori tecnici degli specifici settori scolastici e Commissione paritetica M.P.I. — M.U.R.S.T., costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/1989), appositamente previste dalla normativa vigente al fine di realizzare ogni opportuna forma di intesa e di coordinamento tra i diversi gradi di istruzione.

Sul provvedimento in questione è stato acquisito, inoltre, anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo previsto per l'accesso alla classe di concorso 36/A, si precisa che gli insegnamenti che fanno parte di detta classe di concorso richiedono specifiche conoscenze, che hanno indotto gli esperti del settore a prevedere adeguati piani di studio nei titoli idonei all'accesso, che comprendano esami nelle discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.

La laurea in « Scienze Politiche » non potrebbe, comunque, garantire le suddette specifiche conoscenze, in quanto il corso di studi prevede cinque diverse specializzazioni: indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale, e ciascuno di detti indirizzi è carente in qualche disciplina.

Le suddette considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda l'accesso alla classe di concorso 19/A, in quanto per l'insegnamento in detta classe sono richiesti specifici esami di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica per le lauree di indirizzo giuridico, e di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale per le lauree di indirizzo economico.

Si fa presente che detta esclusione, ai sensi del decreto ministeriale 22.12.1997, produrrà i suoi effetti solo nei riguardi di coloro che conseguono la laurea in « Scienze Politiche » successivamente all'anno accademico 2000/2001, e, pertanto, non verranno in alcun modo disattese le aspettative di coloro che si laureeranno entro tale data.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 26 luglio 1996, a causa di un incidente sul lavoro è morto a 51 anni Silvano Lucarelli, un operaio della Breda Menarini bus di via San Donato a Bologna,

che aveva fatto parte della commissione ambiente della fabbrica e che da anni prestava servizio con grande professionalità nel reparto manutenzione;

la notizia dell'incidente è stata resa nota con grande ritardo al punto che anche i delegati alla sicurezza ne sono venuti a conoscenza solo casualmente;

secondo indiscrezioni rese pubbliche da delegati sindacali, l'azienda avrebbe preferito investire nella produttività anziché nella sicurezza degli ambienti di lavoro;

il susseguirsi di incidenti mortali sul lavoro in Emilia Romagna indica una grave sottovalutazione del problema della sicurezza che non può per nessuna ragione essere subordinato alla produttività, dal momento che riguardano la tutela della vita umana;

se, al momento dell'incidente, le condizioni di sicurezza alla Breda Menarini bus di Bologna fossero rispondenti alle normative vigenti e se l'azienda fosse sottoposta al controllo da parte degli organismi competenti;

quali misure siano state adottate per accertare le cause del mortale incidente avvenuto alla Breda Menarini bus;

quale sia la politica del Governo per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. (4-02920)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Dicastero del Lavoro e Previdenza Sociale.*

Le misure e le iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro scaturiscono oggi in gran parte dalle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242.

L'aggiornata normativa in esame, infatti, in generale impone una serie di obblighi e di cautele in ordine all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e di sicu-

rezza, con particolare riguardo alla sussistenza e persistenza di adeguati requisiti di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, all'uso ed alla manutenzione delle attrezzature di lavoro, all'impiego di dispositivi di protezione individuale, alla movimentazione dei carichi, alla protezione da agenti biologici e cancerogeni.

Viene disposta, altresì, l'organizzazione di un apposito servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali presso ciascuna azienda od unità produttiva, incaricato, tra l'altro, di individuare e valutare i fattori di rischio e di elaborare le relative misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e delle varie attività aziendali, con le conseguenti procedure applicative.

Sono previste, inoltre, appropriate misure igienico-sanitarie per la costante sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività e mansioni da cui possano derivare rischi per la loro salute.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro viene attribuita, dall'articolo 23 del D. Leg.vo n. 626/94, come sostituito dall'articolo 10 del D. Leg.vo n. 242/96, alle UU.SS.LL. dislocate nel territorio nazionale, ferma restando la competenza affidata all'ispettorato del lavoro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle autorità marittime etc., nonché la peculiare disciplina prevista per taluni settori professionali (ad esempio, il settore minerario).

Pertanto, per poter acquisire gli elementi informativi concernenti lo stato delle condizioni di sicurezza in atto presso gli stabilimenti dell'azienda « Breda Menarini bus » di Bologna, le modalità dell'infortunio mortale occorso al sig. Silvano Lucarelli il 26 luglio 1996 e le misure adottate a seguito dell'incidente, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Emilia-Romagna.

Dai dati in tal modo acquisiti dalle Autorità sanitarie regionali, risulta che gli accertamenti successivi all'incidente del 26 luglio 1996 sono stati compiuti dal competente Servizio Prevenzione Sicurezza Am-

bienti di Lavoro (« SPSAL ») dell'Azienda U.S.L. Città di Bologna.

In precedenza, l'azienda « Breda Menarini bus » era stata più volte sottoposta ai consueti, accurati controlli, nell'ambito dell'attività di vigilanza effettuata dall'Azienda U.S.L. ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94.

A quanto viene riferito, l'indagine svolta dallo « SPSAL » dopo l'incidente è stata tempestiva e completa e le sue risultanze sono state analiticamente esposte nel rapporto inviato all'Autorità Giudiziaria.

In base a quanto emerso, l'infortunio mortale è avvenuto presso il reparto verniciatura dell'azienda, in corrispondenza dell'impianto di verniciatura per pezzi di piccole dimensioni.

Il sig. Lucarelli era salito sul tetto della cabina con due colleghi, per procedere ad un'operazione di manutenzione straordinaria (smontaggio del motore-ventilatore).

Ultimata tale operazione, uno dei lavoratori si è allontanato, mentre gli altri due (fra cui il Lucarelli) sollevavano il motore per avvicinarlo su di un lato della cabina ed installarlo sul « muletto » per poterlo trasferire al suolo.

Mentre era in corso la fase terminale dell'intervento straordinario, si verificava il tragico incidente.

Infatti, qualche istante dopo il sollevamento del motore, il tetto della cabina cedeva improvvisamente e i due lavoratori precipitavano al suolo.

A seguito della caduta, il sig. Lucarelli riportava ferite mortali.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GUIDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decorrenza maggio 1997, senza alcun preavviso tutti gli esperti psicologi penitenziari, ex articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono venuti a conoscenza, tramite le competenti direzioni, della riduzione dell'orario di lavoro da sessantaquattro a venti ore mensili; gli stessi sono stati bloccati all'entrata del-

l'Istituto penitenziario di appartenenza con un ordine di servizio interno, con il quale si impediva lo svolgimento delle relative mansioni, salvo accettazione completa delle condizioni in esso contenute;

la riduzione del trenta per cento dell'orario di lavoro indicata nella comunicazione del 16 maggio 1997 a firma del provveditore regionale è risultata valutabile a circa più del doppio dei tagli previsti;

c'è un accordo nominativo tra l'esperto psicologo e la direzione, il quale prevede in ogni caso due mesi di preavviso, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 664, al capitolo 2105/2 sono stati stanziati per competenza e cassa 10.767.80.000 di lire, valutando gli esperti psicologi alla stessa stregua degli oggetti ricreativi indicati —:

con riferimento alla necessità di garantire la massima trasparenza delle procedure in esame, se nella riduzione e nella ripartizione della spesa si siano adottati criteri di equità, come del resto è avvenuto fin dal 1987, data di istituzione del presidio degli esperti psicologi penitenziari.

(4-11468)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rappresenta che la riduzione del monte ore da attribuire agli esperti per le attività di osservazione e trattamento e il servizio nuovi giunti si è reso necessario, per quanto concerne l'esercizio 1996, a causa della riduzione dei fondi assegnati sul Cap. 2105/2.

È bene evidenziare che per quanto concerne l'intervento psicologico (espressione che può essere impropria in quanto le professionalità previste dal 4° comma dell'articolo 80 O.P. sono varie, ma è certo che quella prevalente e alla quale normalmente si ricorre è quella dello psicologo) le risorse sono distribuite fra due capitoli di bilancio:

2105/2 che riguarda gli esperti dell'osservazione e trattamento e del servizio Nuovi giunti;

2120 che concerne gli esperti del presidio tossicodipendenze.

Peraltro, una verifica operata in ordine ai fondi utilizzati negli ultimi tre anni, dimostra che l'anno di minore disponibilità di fondi è stato il 1996 e che già una leggera ripresa si è verificata nel 1997 (pur essendosi avute, nel corso dello stesso anno, ulteriori riduzioni del monte ore in alcuni istituti).

Per il 1998, comunque, le risorse sono decisamente aumentate e l'Amministrazione sta valutando di aumentare il monte ore riservato agli esperti.

Infatti, per i due capitoli 2105 e 2120 negli ultimi tre anni e in quello in corso, le assegnazioni sono state le seguenti:

1995 L. 5.748.000.000 e L. 4.066.000.000;

1996 L. 4.686.000.000 e L. 3.153.000.000;

1997 L. 4.886.000.000 e L. 3.498.000.000;

1998 L. 5.762.000.000 e L. 6.000.000.000.

Per il 1998 le richieste inoltrate dai Provveditorati, all'inizio dell'anno, per quanto concerne il Cap. 2105/2 sono superiori di L. 900.000.000 ai fondi disponibili mentre per il Cap. 2120 sono inferiori di L. 1.800.000.000.

È in corso la procedura di trasferimento di fondi dall'uno all'altro capitolo per soddisfare le richieste, ma le stesse sono complessivamente, per i due capitoli, ancora inferiori (di lire 900 milioni) ai fondi disponibili.

Il Dipartimento pone, peraltro, grande attenzione al problema dell'intervento psicologico e psichiatrico negli istituti penitenziari e sta emanando una serie di disposizioni volte a riorganizzare il servizio psicologico, ritenendo che questo debba essere strutturato come « servizio con presa in carico » delle persone detenute.

Ci si propone, infatti, di giungere ad un coordinamento delle risorse attivate per il servizio Nuovi giunti; Osservazione e trat-

tamento: Presidio tossicodipendenze creando, verosimilmente, un organico degli esperti.

Attualmente le risorse, anche se non adeguate alle effettive esigenze, consentono un impiego verso tale obiettivo ma il loro frazionamento richiede un attento lavoro di collegamento da svolgere a livello di programmazione degli interventi che di coordinamento degli operatori nella fase attuativa di quanto programmato.

Il Dipartimento ha espresso l'avviso che la realizzazione di tutto ciò contribuirà a tutelare e valorizzare maggiormente la figura professionale dello psicologo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il provveditore agli studi di Ancona avrebbe deciso di non autorizzare l'avvio della prima classe della scuola elementare di Castel Colonna;

tale decisione è stata assunta dal provveditore sulla base delle indicazioni numeriche contenute nel decreto ministeriale del 15 marzo 1997;

il provveditore non ha tenuto conto delle deroghe previste in tale decreto che sono numerose;

per il mantenimento della prima classe a Castel Colonna si sono espressi il Consiglio regionale delle Marche, quello della provincia di Ancona, il consiglio comunale di Castel Colonna con ordine del giorno votati all'unanimità e inviati all'interrogato;

per il mantenimento della prima classe si è espressa anche tutta la popolazione del comune in questione, sia per il valore che la scuola assume in ogni comunità e in questa comunità in particolare, sia per il disagio che ne deriverebbe per bambini e famiglie —;

se il Ministro intenda intervenire per far recedere il provveditore dalla sua de-

cisione, peraltro presa contro l'orientamento degli enti locali e senza tenere conto delle reali esigenze di una comunità, presa dunque seguendo solo un calcolo ragionieristico;

se intenda dare disposizioni perché le circolari relative alla scuola siano « lette » anche in trasparenza e in relazione alle varie necessità e presenza della scuola pubblica statale sul territorio;

se intenda dunque restituire ad una intera comunità (quella di Castel Colonna, appunto, ed ai bambini in particolare) la classe prima soppressa. (4-16588)

RISPOSTA. — *Il Provveditore agli Studi di Ancona, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, non aveva autorizzato il funzionamento della prima classe della scuola elementare di Castel Colonna in quanto erano pervenute per tale classe soltanto 7 iscrizioni e quindi al di sotto dei parametri fissati dal D.I. 177 del 15.3.1997 che stabiliva in 15 unità il numero minimo di alunni per classe.*

Inoltre il Comune di Castel Colonna, con 900 abitanti, è ubicato nella zona collinare dell'hinterland senigalliese, a soltanto 15 km. dalla costa, e distante 1 km. dal Comune di Ripe e 3 km. da quello di Monterado; pertanto non sono state rilevate le condizioni previste per la concessione di deroghe per la formazione delle classi limitate a Comuni di montagna, zone disagiate, ecc.

Inoltre i dati riferiti ai 19 bambini che frequentavano la scuola materna non consentivano di poter prevedere una inversione di tendenza della consistenza numerica della popolazione scolastica già iniziata dall'anno scolastico 1996/1997.

Riguardo al prossimo anno scolastico per la prima classe della scuola in parola sono state presentate soltanto 7 iscrizioni mentre le nuove disposizioni sulla formazione delle classi ne prevedono almeno 10.

Si ritiene, infine, di dover precisare che la soluzione di trasportare i bambini nei Comuni vicini è stata ritenuta certamente preferibile alla ridotta qualità didat-

tica che si sarebbe realizzata in una classe formata da soli 7 bambini o nella peggiore delle ipotesi, in una pluriclasse.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se il Governo intenda o meno intervenire per richiamare i dirigenti dell'ente Poste alla correttezza ed alla diligenza nell'espletare un servizio pubblico; per il servizio postale, finché è in mano pubblica, essere efficiente appare proprio impossibile, non c'è speranza; questo ente continuerà a bruciare pubblico denaro, ad affliggere i cittadini per la propria incapacità di espletare con regolarità un pubblico servizio;

se il Governo intenda almeno chiedere ai dirigenti di questo « carrozzone » di avere almeno un minimo senso di responsabilità e di educazione nel trattare i cittadini; appare quanto mai scandaloso quanto si è verificato a Roma: molti giornali, all'atto della spedizione, hanno avuto un diniego nella accettazione, dovendosi recare subito, per un adempimento burocratico, all'ufficio provinciale delle poste; lì hanno dovuto sottostare ad una attesa di ore per poter parlare con un addetto alla spedizione, che ha consegnato un modulo di domanda, che doveva essere formulata ed accompagnata da un atto di notorietà, da parte del legale rappresentante del giornale, con firma autenticata, malgrado la cosiddetta legge Bassanini;

se il Governo ritenga civili questi metodi e questi sistemi, non in uso in nessun Paese del terzo mondo;

come mai l'ente Poste non abbia, all'atto della accettazione dei giornali, consegnato agli interessati un modulo da riempire e da spedire anche per posta (forse, e giustamente, non ha fiducia nel suo servizio postale);

come mai sia stata rifiutata la spedizione dei giornali, richiedendosi in modo imperativo un adempimento burocratico;

come mai una sola persona sia stata incaricata di ricevere i rappresentanti delle varie testate giornalistiche, causando lunghe code e snervanti attese;

per quale motivo l'ente poste non rispetti la « legge Bassanini » e chieda la firma vidimata in un atto notorio;

fino a quando l'ente Poste potrà fare quello che vuole, visto che il Governo non riesce ad imporre non un servizio efficiente, che appare impossibile, ma almeno il rispetto delle regole di civiltà. (4-12094)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevedeva la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalevano dell'ente Poste Italiane.*

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevedeva, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che avessero comportato aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consentiva, inoltre, all'ente Poste di applicare riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Successivamente, tenendo conto, delle preoccupazioni emerse in relazione al peso, considerato eccessivo, che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle

piccole e medi imprese editrici e per i soggetti no profit il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1997) ha stabilito nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

Ciò premesso si significa che l'ex ente Poste aveva prontamente impartito le necessarie disposizioni al fine di permettere l'immediata accettazione delle spedizioni, ma le difficoltà organizzative connesse alla necessità di approntare, in un breve lasso di tempo, la modulistica necessaria per permettere agli editori di accedere alle suddette agevolazioni tariffarie, hanno effettivamente provocato disservizi e disagi agli utenti in parola.

Nel significare che per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre unitamente alla domanda, l'allora ente Poste si era attenuto allo schema di regolamento redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedeva all'articolo 3, che la dichiarazione stessa — resa dal legale rappresentante dell'impresa — venisse autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4/1/68, n. 15, la società Poste Italiane, subentrata al ripetuto ente, ha significato che, superata la fase critica, gli editori non hanno sopportato ulteriori disagi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUMIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

centocinquanta lavoratori della Keller spa di Palermo, licenziati nel 1990 e oggi collocati in altre amministrazioni in progetti per i lavori socialmente utili, chiedono da tempo la corresponsione dei crediti di lavoro;

l'attuale commissaria della Keller non ha mai ritenuto opportuno neanche ricevere una rappresentanza di questi lavoratori per ascoltare le loro richieste;

dal maggio 1994 ad oggi la predetta commissaria non ha ancora neanche depositato lo stato passivo dell'azienda, come avrebbe dovuto fare per legge —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente adottare per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori sopracitati, considerato che la società ha ripreso la normale attività produttiva. (4-12092)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la Keller di Palermo, società di costruzione di materiale rotabile, in amministrazione straordinaria dal 16 giugno 1994, si fa presente quanto segue.*

Conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, il commissario ha predisposto un programma operativo per la riattivazione dell'azienda, approvato dal Ministero dell'Industria nel dicembre del 1994, basato sull'esecuzione delle commesse delle Ferrovie, in portafoglio alla Keller al momento del commissariamento.

Con riferimento allo stato attuale della procedura, si segnala che si svolgono regolarmente le attività produttive che consentono di mantenere al lavoro circa 300 addetti secondo le linee delineate nel programma di cui all'articolo 2.

Sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti con i quali si autorizza la prosecuzione all'esercizio d'impresa fino al 16 giugno 1999, e si approvano le linee del programma operativo del commissario per l'ultimo anno di esercizio.

L'attività della procedura è indirizzata, oltre che al proseguimento delle commesse in corso di realizzazione, all'acquisizione di nuovi ordini che consentano di assicurare continuità operativa all'impresa nel futuro, agevolandone la ricollocazione sul mercato.

Di recente, le Ferrovie dello Stato hanno deliberato positivamente in ordine alla concessione del sesto quinto sulla commessa in corso, mentre è al vaglio dei competenti

organi la richiesta di qualificazione avanzata dalla società ai fini della partecipazione alle gare delle Ferrovie.

Per quanto riguarda la ricollocazione dell'azienda sul mercato, si segnala che dopo il deludente esito del bando di gara pubblicato lo scorso anno, sono in corso tutti gli opportuni approfondimenti, con il concorso dei soggetti istituzionalmente interessati (amministrazione comunale, Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, istituzioni creditizie) al fine di delineare il quadro operativo e in condizioni di compatibilità per la definizione di un valido progetto industriale intorno al quale coagulare nuove forze imprenditoriali.

Con riguardo alle attività di tipo prettamente concorsuale, si segnala che lo stato passivo della Keller è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo nel luglio dello scorso anno e che ne è stata data comunicazione secondo le prescrizioni normative.

Per quanto riguarda stipendi e retribuzioni maturati nel periodo antecedente all'amministrazione straordinaria, il commissario ha confermato l'inserimento dei relativi importi allo stato passivo e nel grado privilegiato riconosciuto ai crediti di lavoro dalla normativa civilistica sulla graduazione dei crediti.

Assolti i debiti della prosecuzione delle attività produttive, verrà ripartito ai creditori della società, risultanti dallo stato passivo, il realizzo della vendita del complesso aziendale e degli altri beni rientranti nel patrimonio da liquidare.

Una qualsiasi ipotesi di ripartizione sarà possibile solo a conclusione dell'attuale fase di esercizio d'impresa e dopo il realizzo del complesso aziendale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LUMIA. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

durante le recenti elezioni amministrative (24 maggio 1998) a Lercara Friddi

(Palermo) sono state spedite numerose buste indirizzate a cittadini della predetta città che contenevano un cartoncino intestato ed a firma di « Pippo Cacciatore, direttore ufficio postale » in cui si ringraziava per la « preferenza che vorrai accordare all'amico Aldo Giordano della lista « Uniti e Liberi », collegata alla candidatura a sindaco del professor Giuseppe Ferrara » e il fac-simile elettorale dello stesso candidato;

tale cartoncino riportava il timbro dell'ufficio postale di Lercara Friddi (21 maggio 1998) con sopra scritto « tassa pagata legge n. 515 del 1993 »;

Pippo Cacciatore, evidenziando la sua carica di direttore dell'ufficio postale, ha fatto leva sul suo ruolo in maniera impropria, trasformando l'ufficio postale in « serbatoio elettorale », ed ha inoltre usufruito indebitamente delle agevolazioni della legge n. 515 del 1993 previste per i candidati —:

quali iniziative i Ministri interessati intendano assumere per verificare le eventuali responsabilità derivanti da tali comportamenti. (4-18031)

RISPOSTA. — *Riguardo si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che i competenti organi, accertato lo scorretto comportamento del direttore dell'agenzia di base di Lercara Friddi, concretizzatosi nell'invio di una lettera di ringraziamento ai destinatari per le preferenze che avrebbero accordato ad un candidato alle locali elezioni amministrative, nonché per aver indebitamente fruito delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17 della legge n. 515/93, ha provveduto a contestargli l'uso improprio delle sue funzioni.*

Nel precisare che, al momento, si è in attesa di conoscere le giustificazioni che l'interessato riterrà di dover addurre a difesa, la medesima società ha significato che l'articolo 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, per l'infrazione

contestata al sig. Cacciatore, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione, sino a dieci giorni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALENTACCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Radicondoli (Siena) è comune montano rientrante nelle tutele previste dalla legge n. 97 del 1994;

la scuola media del comune di Radicondoli rientra nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 176 del 15 marzo 1997 che stabilisce quanto segue: « in deroga al disposto dal comma 3, per le scuole elementari e medie uniche relativamente a ciascun grado di istruzione, il numero minimo di alunni è riducibile rispettivamente a 6 e ad 8 nei comuni montani che si trovino in situazione di particolare disagio, con riguardo all'altitudine dei centri abitati, alla struttura orografica del territorio, alla distanza fra le sedi scolastiche e allo stato delle vie di comunicazione »;

le iscrizioni all'inizio dell'anno scolastico corrente erano di 8 alunni per la classe prima e 7 per la classe seconda;

il provveditore agli studi di Siena ha applicato le disposizioni previste al comma 8 dello stesso decreto-legge che stabilisce quanto segue: « In casi eccezionali, qualora il numero degli alunni iscritti a ciascun anno del corso di scuola media sia inferiore a 8 e la distanza dalla sede di scuola media più vicina sia tale da escludere la raggiungibilità della stessa sede, possono essere accolti nella medesima classe di alunni di anni di corso diversi »;

a giudizio dei genitori e dell'amministrazione comunale di Radicondoli tale decisione contribuisce ad aggravare la condizione di disparità della formazione degli allievi residenti nelle zone montane rispetto a coloro che possono seguire corsi di

studio regolari e non disagiati, per cui si può sostenere una palese violazione dei diritti costituzionali come previsti dall'articolo 3 della Costituzione;

i genitori di Radicondoli hanno occupato l'edificio scolastico per un mese con l'appoggio dell'amministrazione comunale e di tutta la popolazione di quel comune;

l'amministrazione del comune di Radicondoli ha proposto, in base all'articolo 20 della legge n. 97 del 1994, un accordo di programma cui hanno aderito, oltre al citato comune, l'amministrazione provinciale di Siena ed il provveditorato;

tale accordo di programma prevede l'intervento finanziario del comune di Radicondoli a sostegno e totale copertura delle spese derivanti dal progetto di supporto didattico realizzato in base alla legge n. 517 del 1977, dal collegio dei docenti della scuola media statale « Di Cambio » di Colle Val D'Elsa, progetto che prevede la presenza di ulteriori tre docenti per un totale di venti ore settimanali di insegnamento complessive;

l'amministrazione comunale di Radicondoli ha inviato al Ministro della pubblica istruzione la richiesta di parere sull'accordo di programma;

l'amministrazione comunale di Radicondoli con delibera del 17 aprile 1997 ha chiesto al Ministro della pubblica istruzione l'applicazione della legge n. 97 del 1994;

l'accordo di programma è stato firmato a nome del provveditore di Siena dal preside della scuola media di Colle Val d'Elsa;

gli insegnanti di cui sopra sono assunti dal comune di Radicondoli e pertanto non hanno titolo al punteggio;

al contrario il provveditore della provincia di Pisa ha disposto la nomina di tre insegnanti presso la sezione staccata di scuola media di Lajatico dipendente dalla scuola media di Capannelli, recependo il progetto del collegio docenti di quella

scuola tendente a risolvere un problema equivalente a quello riportato —:

se sia coerente con lo spirito e la norma del decreto-legge menzionato la decisione del provveditore di Siena di costituire una « pluriclasse » abolendo i regolari anni di corso della prima e della seconda classe della sezione staccata di scuola media inferiore del comune di Radicondoli;

se il Ministro non intenda intervenire ripristinando nel presente e nei prossimi anni scolastici condizioni di normalità nella detta scuola ottemperando così ad un preciso dettato costituzionale;

se gli insegnanti assunti a seguito della firma dell'accordo di programma abbiano titolo e se la loro nomina spetti al provveditore o al preside della scuola media di cui la sezione staccata è dipendente piuttosto che al sindaco del comune di Radicondoli dato che tale « supporto didattico » è stato programmato dal collegio dei docenti in base alla legge n. 517 del 1977;

se tale progetto è assimilabile a « libera attività complementare » rientrante nelle norme previste dall'ordinanza ministeriale relativa all'attribuzione delle supplenze;

se il progetto formulato dal collegio dei docenti, in base alle disposizioni previste dalla legge n. 517 del 1977, comporti il riconoscimento dello *status* giuridico, normativo ed economico, degli insegnanti nominati su tale attività scolastica;

se non intenda intervenire presso il provveditore di Siena affinché egli attivi le stesse disposizioni messe in atto dal provveditore di Pisa in merito alla sezione staccata di scuola media inferiore del comune di Lajatico. (4-14500)

RISPOSTA. — *Il Provveditore agli Studi di Siena per l'anno scolastico 1997/98 aveva autorizzato presso la scuola media di Colle Val d'Elsa, sezione staccata della scuola media di Radicondoli, la formazione di due sole classi, di cui una pluriclasse, per 21 alunni; tale provvedimento era stato adot-*

tato con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale nella definizione dell'organico di diritto e delle organizzazioni sindacali in quello di fatto.

L'istituzione della pluriclasse avrebbe consentito una offerta formativa, sia pur attuata in un contesto senza dubbio complesso, di livello certamente più alto di quello realizzabile in una classe con pochi alunni.

La comunità locale non ha però condiviso le valutazioni del Capo dell'Ufficio scolastico provinciale ed ha espresso la volontà di potenziare il numero dei docenti assegnati alla scuola in parola, restituendo così la classe soppressa.

A tale fine, pertanto, è stato stipulato un accordo di programma per la nomina, da parte del Comune di Radicondoli, di ulteriori 3 insegnanti rispetto a quelli previsti dalla pianta organica.

Per quanto invece riguarda il caso della scuola media di Lajatico, il Provveditore agli studi di Pisa, sempre per l'anno scolastico 1997/98, ha autorizzato presso la suddetta scuola il funzionamento di una pluriclasse costituita da 7 alunni di II e 12 di III.

In considerazione delle difficoltà di apprendimento degli alunni in parola, che già avevano iniziato autonomi percorsi scolastici, e la rilevanza numerica della classe medesima, si è ritenuto di dover supportare l'itinerario didattico con un progetto pedagogico mirato alla formazione degli iscritti, in merito al quale l'ispettore tecnico prof. Fornai ha espresso parere favorevole.

Tale progetto, elaborato dal Collegio dei Docenti ai sensi degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi 1859/62 e 517/77, ha previsto l'incremento orario delle materie letterarie, delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle lingue straniere, utilizzando i docenti delle classi medesime.

Infine il riconoscimento del servizio prestato dai docenti nominati e proposti dal Comune di Radicondoli, attingendo comunque dalla graduatoria della scuola, non è rimesso alla discrezione del Provveditore agli Studi od alla contrattazione tra lo stesso ed i Sindacati; apposite tabelle mi-

nisteriali stabiliscono i requisiti necessari per valutare i servizi e la misura di tale valutazione.

Nella fattispecie l'insegnamento garantito dal Comune rafforza ed integra l'attività degli insegnanti statali, ma non può essere certificato come insegnamento prestato alle dipendenze dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MALENTACCHI e MUZIO. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa si è appreso che è stata emanata, dal Ministero per le politiche agricole, in data 12 dicembre 1997, una circolare n. 36659 inerente le sementi geneticamente modificate, con la quale si dettano norme in materia di prove in campo delle nuove varietà transgeniche e loro successiva iscrizione al catalogo varietale;

la circolare contiene, inoltre, parti inconsistenti, e tra queste quella al protocollo operativo laddove, senza affrontare in alcun modo la questione dell'impatto delle sementi transgeniche sui sistemi agrari, si raccomanda per i campi una « adeguata recinzione »;

in questo modo il Ministro per le politiche agricole non ha atteso né le decisioni dell'Unione europea in materia, né rispettato le raccomandazioni contenute nel recente rapporto « 2An appraisal of the working in practice of directive 90/220 concerning the deliberate release on GMO into environment » del Parlamento europeo;

al contempo il Ministro per le politiche agricole non ha tenuto in alcun conto il parere formale delle regioni che avevano in passato già rifiutato quella stessa circolare in bozza;

la citata circolare prevede che le analisi biochimiche molecolari verranno effettuate solo se richieste dal costituente, quando in un documento del ministero per le politiche agricole, del 16 aprile 1997

protocollo n. 32739, sottoposto al comitato delle regioni, si sosteneva che il sistema autoreferente era predisposto dalle aziende interessate senza adeguata verifica ed era solo di natura cartacea;

la circolare infine non propone nessuna lista di registrazione segregata per le sementi OGM, mentre l'Unione europea si sta orientando ad un catalogo specifico per questo tipo di sementi —:

per quale motivo è stata emanata la citata circolare senza attendere le decisioni dell'Unione europea in materia;

per quali motivi sia stata emanata la circolare del 15 dicembre 1997 senza rispettare le raccomandazioni contenute nel recente rapporto del Parlamento europeo in materia;

perché non si sia tenuto in alcun conto il parere formale delle regioni che a suo tempo avevano rigettato la bozza della circolare;

per quale motivo il ministero per le politiche agricole accetti la presentazione delle domande di iscrizione con le procedure « accorciate » e la documentazione ridotta;

perché la circolare emanata il 15 dicembre 1997 non propone nessuna lista di registrazione separata per le sementi OGM, mentre l'Unione europea si sta orientando in tal senso. (4-16234)

RISPOSTA. — *Si fa presente innanzitutto che le prove varietali sono il presupposto obbligatorio per la iscrizione di nuove varietà nel registro delle sementi e per la eventuale loro successiva messa in commercio, peraltro con la previsione che i richiedenti utilizzino un protocollo tecnico-operativo ufficiale relativo alle procedure da seguire nelle semine delle varietà OGM, i cui aspetti agronomici e di sicurezza ambientale devono seguire le modalità previste dalla direttiva 90/220/CEE, a differenza di quelle « tradizionali », come ben evidenziato nella circolare del 15 dicembre 1997 n. 36659, cui fanno riferimento le SS.VV. On.li.*

In particolare, per le varietà OGM, è fatto obbligo ai richiedenti, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, di allegare alla medesima l'autorizzazione prevista dalla parte B della direttiva sopracitata, rilasciata dal Ministero della sanità, dopo essere stata approvata dalla Commissione interministeriale per le biotecnologie, fornendo tutte le informazioni utili relative alla modificazione genetica (SNIF: Summary Notification Information Format).

Il responsabile della prova dovrà garantire, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 della circolare, non solo una adeguata recinzione, bensì tutta una serie di garanzie specifiche tra le quali la sorveglianza delle aree del rilascio, l'emascolazione o l'isolamento spaziale/temporale delle piante geneticamente modificate, la raccolta, il trasporto e l'immagazzinamento del raccolto e l'esecuzione delle eventuali analisi di laboratorio secondo procedure che garantiscono la non dispersione delle PGM, la distruzione del seme delle PGM con interrimento nell'area del rilascio, l'interramento dei residui colturali e infine l'utilizzo dell'area della prova non prima che siano trascorsi due anni.

Si osserva inoltre che la procedura della presentazione delle domande di iscrizione risponde ai requisiti previsti dalla legge n. 1096/71, e che, per quanto riguarda la documentazione da allegare, le informazioni tecniche relative alla modificazione genetica contenuta nello SNIF non devono essere ripresentate in toto poiché già in possesso dell'autorità competente.

Si evidenzia altresì che i risultati delle prove ufficialmente eseguite daranno diritto all'iscrizione della varietà al Registro solo quando il richiedente avrà presentato l'autorizzazione per l'immissione in commercio, in accordo con la parte C della direttiva 90/220/CEE, ed in applicazione della direttiva n. 97/35/CE del 18 giugno 1997, recepita dal Ministero della sanità con decreto 28 luglio 1997, recante modifica dell'allegato III della direttiva n. 90/22/CEE che prevede ulteriori informazioni sulla modificazione genetica introdotta in un organismo, ai fini della compilazione di un registro delle modificazioni apportate agli

**UFFICI DEL CIRCONDARIO DI REGGIO
CALABRIA**

CORTE D'APPELLO

PERSONALE DI MAGISTRATURA

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- 1 Presidente: presente;
- 4 Presidenti di sezione: 3 presenti;
- 17 Consiglieri: 14 presenti.

Con telex del 28.11.1997 è stato pubblicato il posto vacante di Presidente di sezione.

Due dei posti vacanti di consigliere risultano pubblicati: uno con telex del 14.11.1996 (la relativa procedura è ancora in corso), ed uno con telex del 28.11.1997.

Nessun aspirante per il posto vacante di consigliere pubblicato con telex del 15.5.1997.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Con particolare riferimento al personale amministrativo, in data 23.4.1997, in attuazione del D.P.C.M. del 31.1.1997, sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno determinato le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del personale amministrativo presso la Corte di Appello di Reggio Calabria prevede, complessivamente, 99 posti, dei quali 25 sono scoperti.

PROCURA GENERALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- 1 Procuratore Generale: presente;
- 1 Avvocato Generale: presente;
- 5 Sostituti: 2 già presenti e 3 in entrata.

Nessun posto è attualmente vacante. È stato, infatti, coperto il posto vacante di

Procuratore Generale pubblicato con telex del 28.3.1996 e del 13.12.1996.

È stato anche coperto il posto di sostituto pubblicato con telex del 14.11.1996.

Con delibera C.S.M. del 12.11.1997 è stato coperto il posto di sostituto pubblicato con telex del 15.5.1997.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 42 posti, 9 dei quali sono scoperti.

TRIBUNALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- 1 Presidente di Tribunale: presente;
- 5 Presidenti di Sezione: 4 presenti ed uno in entrata;
- 26 Giudici: 21 presenti, 5 in entrata ed uno in uscita.

— stato coperto il posto vacante di Presidente di sezione, pubblicato con telex del 14.11.1996.

Sono stati coperti anche i tre posti di giudice pubblicati con telex del 14.11.1996.

Il posto di giudice attualmente vacante è stato pubblicato con telex del 28.11.1997.

Con decreto ministeriale dell'11.7.1996 la dotazione organica del personale di magistratura dell'ufficio in questione è stata ampliata con l'aggiunta di un posto di presidente di sezione.

Sono applicati in questa sede:

Un pretore della Pretura di Reggio Calabria (dal 6.2.1997);

il Consigliere Pretore della Pretura di Reggio Calabria (dal 9.1.1997).

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 110 posti, 15 dei quali sono scoperti.

catalogo nazionale a quello comunitario è subordinato al parere del Comitato Permanente Sementi.

Pertanto questo Ministero, allo scopo di evitare che fosse posta in essere la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, ha proceduto ad istituire, almeno per due anni, il protocollo tecnico di prove agronomiche per verificare l'efficacia indotta dalla trasformazione sulle varietà in registrazione.

Si deve sottolineare che il Ministero ha tenuto nella doverosa considerazione le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati nell'indagine conoscitiva sulle biotecnologie, nonché il dibattito svoltosi all'Assemblea del Senato l'11 febbraio scorso ed i relativi strumenti di indirizzo adottati.

In particolare, per quanto concerne le conclusioni dell'indagine della Camera dei Deputati, l'Amministrazione ha ritenuto di far propri gli obiettivi ivi indicati, attraverso la rimodulazione del proprio programma finalizzato nazionale sulle biotecnologie.

Si tratta, nel concreto, dell'introduzione di due nuovi segmenti di ricerca diretti a monitorare la materia ed in specie ad approfondire e valutare su vasta base scientifica tutte le possibili forme di impatto legate ad organismi OGM.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

MALGIERI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto ministeriale 28 marzo 1997 del ministero della pubblica istruzione, n. 231, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 334 del 1994, è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

con tale provvedimento vengono ulteriormente limitati, senza una valida giustificazione, gli spazi di collocamento nel-

l'insegnamento dei laureati in scienze politiche, spazi già molto angusti;

come è stato rilevato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di scienze politiche, il provvedimento risulta viziato sotto il profilo della legittimità in quanto contrastante con il decreto ministeriale 5 novembre 1995 del ministero dell'università e della ricerca scientifica di approvazione della tabella didattica nazionale delle facoltà di scienze politiche. Detta tabella, infatti, prevede un ampio numero di esami di diritto pubblico e privato, nonché di economia, tale da consentire un'adeguata formazione scientifica per l'insegnamento nelle scuole medie superiori del diritto ed economia e un ampio numero di esami fisiologici e di psicologia, tale da garantire una preparazione adeguata per l'insegnamento delle discipline della tabella 36/A. Si tratta, inoltre, di una scelta viziata per disparità di trattamento in quanto rimangono ammessi alle due classi di concorso i laureati in possesso di titoli affini, quali le lauree in giurisprudenza, economia (19A) o scienze delle comunicazioni (36/A) —:

se non ritenga di riesaminare e correggere il provvedimento per vizio di legittimità e di merito, ammettendo i laureati in scienze politiche alle due classi di concorso 19/A e 36/A subordinatamente al superamento di esami di discipline giuridiche o economiche o, per la classe 36/A, filosofiche. (4-12642)

RISPOSTA. — *Il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre nelle scuole secondarie di cui al decreto ministeriale 24.11.1994 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni attualmente raggruppate nel Testo Coordinato emanato con decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39), prevede l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo di accesso alle classi di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).*

Si precisa che tale decisione è stata adottata da questa Amministrazione dopo ampie e approfondite valutazioni nelle sedi tecniche competenti (Ispettori tecnici degli

specifici settori scolastici e Commissione paritetica M.P.I. — M.U.R.S.T., costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/1989), appositamente previste dalla normativa vigente al fine di realizzare ogni opportuna forma di intesa e di coordinamento tra i diversi gradi di istruzione.

Sul provvedimento in questione è stato acquisito, inoltre, anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo previsto per l'accesso alla classe di concorso 36/A, si precisa che gli insegnamenti che fanno parte di detta classe di concorso richiedono specifiche conoscenze, che hanno indotto gli esperti del settore a prevedere adeguati piani di studio nei titoli idonei all'accesso, che comprendano esami nelle discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.

La laurea in « Scienze Politiche » non potrebbe, comunque, garantire le suddette specifiche conoscenze, in quanto il corso di studi prevede cinque diverse specializzazioni: indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale, e ciascuno di detti indirizzi è carente in qualche disciplina.

Le suddette considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda l'accesso alla classe di concorso 19/A, in quanto per l'insegnamento in detta classe sono richiesti specifici esami di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica per le lauree di indirizzo giuridico, e di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale per le lauree di indirizzo economico.

Si fa presente che detta esclusione, ai sensi del decreto ministeriale 22.12.1997, produrrà i suoi effetti solo nei riguardi di coloro che conseguono la laurea in « Scienze Politiche » successivamente all'anno accademico 2000/2001, e, pertanto, non verranno in alcun modo disattese le aspettative di coloro che si laureeranno entro tale data.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'accorpamento dell'ufficio del giudice di pace di Postiglione a quello di Roccadaspide è avvenuto per effetto del decreto ministeriale 3 luglio 1992, e non con decreto del Presidente della Repubblica come previsto dall'articolo 2 della legge n. 374 del 1991;

l'ex mandamento di Postiglione non è contiguo a quello di Roccadaspide, condizione invece richiesta per l'accorpamento dal comma 3 dell'articolo il soppresso mandamento della pretura di Postiglione è stato accorpato alla Sezione della pretura di Eboli, la quale risulta territorialmente contigua;

invece, i mandamenti pretorili di Sant'Angelo a Fasanella e Buccino, nonostante siano stati soppressi, hanno mantenuto la sede del giudice di pace;

il comune di Sicignano degli Alburni, già facente parte del soppresso mandamento di Postiglione, aveva messo a disposizione dell'Ufficio del giudice di pace locali rinnovati ed idonei, come da delibera consiglio comunale n. 54 del 4 luglio 1992 —:

quali siano state le motivazioni che hanno indotto a non istituire il giudice di pace presso il mandamento di Postiglione, accorpandolo invece al giudice di pace di Roccadaspide, comune non contiguo;

se non ritenga opportuno provvedere ad istituire, nelle forme previste, l'ufficio del giudice di pace nell'ex mandamento di Postiglione. (4-02668)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione in oggetto si lamenta che l'accorpamento del Giudice di Pace di Postiglione a quello di Roccadaspide sia stato disposto con decreto ministeriale anziché con decreto presidenziale come previsto dall'articolo 2 della legge n. 374 del 1991 e chiede, inoltre, di conoscere i motivi che hanno determinato il suddetto accorpamento.*

L'osservazione in merito alla forma del provvedimento predetto appare fondata.

L'articolo 2 comma 2 della legge istitutiva del giudice di pace prevede, infatti, che l'individuazione delle relative sedi avvenga con decreto del Presidente della Repubblica.

Va però detto che interpretando questa norma alla luce della legge n. 13 del 1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) la stessa Presidenza della Repubblica negò, all'epoca, la firma agli schemi di decreto presidenziale inizialmente inviati da questo Ministero.

Tutte le sedi del Giudice di Pace furono, pertanto, individuate con decreto ministeriale.

Per quanto riguarda il secondo motivo di doglianza, si fa presente che, nell'individuazione delle sedi destinate ad ospitare gli uffici del giudice di pace, sono stati considerati fattori quali il bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, l'esistenza di idonei collegamenti viari tra le sedi da accorpate, nonché il prevedibile carico di lavoro degli istituendi uffici.

All'esito della predetta indagine, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 2 della legge 374/91, sono stati acquisiti in merito alle proposte di accorpamento i pareri dei competenti Consigli giudiziari e dei Comuni interessati.

Con specifico riferimento all'accorpamento in questione si fa presente che con delibera del 4.2.1992 il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Salerno espresse parere favorevole.

In merito al quesito della contiguità previsto dalla norma citata (e rispettato anche nel caso di specie) si rappresenta che per la sua sussistenza è sufficiente che i territori costituenti il mandamento degli uffici da accorpate siano tra loro confinanti e non sia, quindi, frapposto ad essi il territorio di altra sede.

Si evidenzia, infine, che l'accorpamento del territorio di Postiglione alla sede di Eboli avrebbe determinato una popolazione complessiva superiore al limite di cinquantamila abitanti stabilito nell'articolo 1 comma 3 della legge predetta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MASSIDDA e MARRAS. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

per effetto della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, le competenze relative alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi quelli precedentemente amministrati dai comuni, sono state trasferite alle amministrazioni provinciali;

l'articolo 3, comma 1, della suddetta disposizione legislativa, stabilisce che l'amministrazione provinciale provveda alle spese varie d'ufficio, d'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti;

l'aggravio di spesa, determinato dal trasferimento di competenze, si sarebbe dovuto compensare col trasferimento alle province dei finanziamenti precedentemente destinati ai comuni;

l'assessore alla pubblica istruzione della provincia di Cagliari ha denunciato ritardi nell'erogazione di detti finanziamenti, in particolar modo di quelli relativi alla copertura delle spese per gli impianti di riscaldamento;

nel caso di esaurimento delle scorte, la provincia non sarebbe in grado, in difetto di fondi, di procedere all'approvvigionamento del gasolio necessario al funzionamento degli impianti di riscaldamento;

per scongiurare questa ipotesi, l'assessore provinciale ha invitato i presidi della provincia di Cagliari a limitare quanto più possibile gli orari di apertura dei siti scolastici, attraverso una drastica riduzione delle attività extrascolastiche;

l'iniziativa intrapresa dalla provincia, unicamente imposta dai ritardi nell'erogazione dei fondi suddetti, rischia di compromettere il regolare funzionamento delle

scuole a discapito delle iniziative già avviate dalle diverse strutture scolastiche, che potrebbero essere sospese con gravissimi danni alla formazione dei giovani studenti;

i fondi necessari a garantire un approvvigionamento regolare del gasolio ammonterebbero a circa un miliardo e mezzo di lire —

quali iniziative intendano adottare per far sì che la penuria di fondi da parte della provincia di Cagliari non determini ulteriori disagi alle strutture scolastiche con grave rischio per la prosecuzione delle attività didattiche;

se non ritengano opportuno erogare in tempi brevi, considerata la situazione drammatica venutasi a determinare, i fondi necessari all'approvvigionamento del gasolio per gli impianti di riscaldamento.

(4-15334)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che le preoccupazioni espresse dalla S. V. Onorevole, circa il regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche nelle scuole secondarie superiori della provincia di Cagliari, a seguito delle difficoltà dell'amministrazione provinciale alla copertura delle spese per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, si ritiene non hanno ragione d'essere.

Il Provveditore agli studi di Cagliari, infatti, dopo aver effettuato accertamenti presso gli istituti secondari superiori della provincia, ha fornito assicurazione che tutti gli istituti interpellati non hanno lamentato alcuna limitazione alle attività sia scolastiche che extrascolastiche programmate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante attende ancora risposta ad un atto ispettivo sulla paralisi giudiziaria presso la procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria);

il procuratore aggiunto di Reggio Calabria e responsabile della direzione distrettuale antimafia, Salvatore Boemi, in un'intervista apparsa la settimana scorsa su *Famiglia Cristiana*, ha lanciato il grido d'allarme;

il procuratore Boemi ha dichiarato che « il 1997 potrebbe chiudersi con più di trecento affiliati alla *'ndrangheta* di nuovo a spasso »;

la procura della Repubblica di Reggio Calabria può contare oggi solo su quattordici magistrati, otto dei quali impegnati nella direzione distrettuale antimafia, e da maggio 1996 manca persino il procuratore;

l'interrogante ha più volte evidenziato come la Calabria, ed in particolare la provincia di Reggio Calabria, presentino una situazione drammatica dal punto di vista della criminalità organizzata;

è inspiegabile, per l'interrogante, come di fronte alla richiesta di interventi urgenti i Ministri competenti continuino a tacere;

è inspiegabile come gli atti ispettivi prodotti dall'interrogante sulla criminalità organizzata giacciono privi di risposte;

è inspiegabile che si possa vincere la *'ndrangheta* con i pochi magistrati presenti nelle procure della provincia di Reggio Calabria —

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di dare ascolto al significativo grido d'allarme che giunge dalle procure della Repubblica e dalle istituzioni calabresi. (4-06145)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si ritiene di far cosa utile proponendo una esposizione dei diversi aspetti organizzativi dell'amministrazione della giustizia nell'ambito del circondario di Reggio Calabria.

OGM, e soprattutto l'obbligo di etichettatura sui prodotti contenenti o costituiti da OGM.

Il protocollo tecnico di cui alla circolare in questione, predisposto da questo Ministero, è stato approvato dall'Autorità competente nazionale (Ministero della Sanità), previa verifica da parte della Commissione interministeriale per le biotecnologie, a seguito di specifica richiesta inoltrata da questo Ministero, su segnalazione del Comitato tecnico misto sementi Regioni-Ministero, che poneva questa condizione per l'approvazione del protocollo stesso.

Si precisa al riguardo che, dopo il parere favorevole del Ministero della Sanità, questo Ministero ha trasmesso il protocollo all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni, nonché alle Regioni interessate al programma di prove (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto) individuate dalla Conferenza stessa, senza ricevere osservazioni in merito.

Le preoccupazioni espresse dalle SS.VV. On.li avevano pertanto già in precedenza costituito elemento di riflessione per questa Amministrazione, in sede di predisposizione della circolare in questione; si evidenzia in particolare che le disposizioni previste dalla direttiva 90/220/CEE sono state rispettate sia per quanto attiene alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, sia in quanto l'esecuzione delle prove è stata affidata ad Istituzioni di ricerca competenti e specializzate in materia, le quali si avvalgono di esperti responsabili, nominati peraltro nella circolare in parola, con una ottimale capacità di controllo e verifica dei protocolli sperimentali in questione.

Si deve tuttavia rilevare che al momento della emanazione della circolare non era ancora in discussione, a livello di Commissione UE, la proposta di revisione della direttiva 90/220/CEE che prevede nell'articolo, ed in particolare nell'allegato II, nuovi principi per la valutazione del rischio ambientale applicabile a tutte le emissioni, sia sperimentali, sia per l'immissione in commercio, nonché nuove disposizioni in materia di etichettatura.

Ancora di più, pertanto, gli esperti di questo Ministero, nominati in seno alla Commissione interministeriale per le bio-

tecnologie, si adopereranno per fornire al Ministero della sanità tutti i suggerimenti atti a migliorare gli aspetti di sicurezza e di impatto agro-ambientale. Di conseguenza, alla luce delle prossime modifiche che saranno introdotte nella normativa comunitaria, questo Ministero emanerà, anche per le prove di iscrizione al registro di varietà OGM, provvedimenti opportunamente aggiornati.

Quanto alle analisi biochimiche molecolari, si precisa che esse sono state previste come facoltative, su richiesta del costituente, in quanto già implicite nell'atto di assenso rilasciato dal Ministero della sanità.

Si deve inoltre sottolineare che la Commissione interministeriale istituita presso detto Dicastero effettua anche in campo, e non solo sulla carta, un gran numero di controlli sulle sperimentazioni autorizzate, avvalendosi di un corpo ispettivo che verifica se quanto prescritto dalla direttiva venga rispettato dal notificante.

In relazione, poi, alla lista di registrazione per le varietà OGM, non esistendo al momento specifiche disposizioni in materia, questa Amministrazione, prima dell'eventuale iscrizione nel registro nazionale delle varietà interessate, si adeguerà alla normativa comunitaria che nel frattempo sarà adottata al riguardo, prevedendo eventualmente un catalogo specifico per le sementi OGM.

Tra l'altro, si rileva che proprio sulla registrazione delle sementi geneticamente modificate la Commissione UE ha inviato alla Rappresentanza italiana un parere motivato con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla perdurante non ammissione nel nostro Paese delle sementi di varietà geneticamente modificate alla procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970 per l'iscrizione al catalogo nazionale, nemmeno nel caso in cui tali prodotti abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione prevista dalla dir. 90/220/CEE del 23 aprile 1990, relativa all'immissione deliberata nell'ambiente di OGM.

Al riguardo si deve precisare innanzitutto che l'articolo 15, par. 4 del dir. 70/457/CEE prevede che il passaggio di una varietà del

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE****PERSONALE DI MAGISTRATURA**

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore: presente;

1 Procuratore Aggiunto: presente;

15 Sostituti: 12 presenti e tre in entrata.

Sono stati recentemente applicati presso la locale Direzione Distrettuale Antimafia:

Un sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi (dal 2 agosto 1997 al 1° febbraio 1998);

Un sostituto della Direzione Nazionale Antimafia (dal 16.9.1997 al 16.12.1997).

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 89 posti, dei quali 19 sono scoperti.

PRETURA CIRCONDARIALE

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Consigliere Pretore Dirigente: presente;

1 Consigliere Pretore: presente;

15 Pretori: 11 presenti, 4 in entrata, uno in uscita.

Il posto di pretore pubblicato con telex del 14.11.1996 è stato nuovamente pubblicato con telex del 15.5.1997 ed è stato coperto.

Sono applicati presso il Tribunale di Reggio Calabria il Consigliere pretore e un pretore, rispettivamente dal 9.1.1997 e dal 6.2.1997.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 50 posti, 10 dei quali sono scoperti.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PRETURA**

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore: presente;

8 Sostituti: 3 già presenti, 3 in entrata, uno in uscita.

Nessun aspirante per il posto di sostituto pubblicato con telex del 14.11.1996.

Con telex del 28.11.1997 è stato pubblicato un posto di sostituto.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 38 posti, dei quali 3 sono scoperti.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente: presente;

3 Giudici: presenti.

Nessuna domanda per il posto di giudice pubblicato con telex del 14.11.1996.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 18 posti, 2 dei quali sono scoperti.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE PER I MINORI**

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore: presente;

1 Sostituto: presente.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 12 posti, tutti coperti.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

- 1 Presidente: presente;*
- 2 Giudici: uno presente.*

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 22 posti, dei quali 3 sono scoperti.

SEZIONI DISTACCATE DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI REGGIO CALABRIA

La dotazione organica complessiva del personale amministrativo delle sezioni distaccate di Bagnara Calabria, Melito di Porto Salvo e Villa S. Giovanni prevede 12 posti, 5 dei quali sono scoperti.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Sede: Reggio Calabria.

La pianta organica dei Giudici di Pace è costituita da 30 unità. I presenti sono 18 e 12 posti risultano vacanti.

La dotazione del personale amministrativo prevede, complessivamente, 23 posti, dei quali 4 sono scoperti.

Gli uffici ministeriali sono intensamente impegnati al fine di accelerare al massimo le procedure concorsuali e di trasferimento al fine di addivenire nel più breve tempo possibile alla copertura del maggior numero possibile dei posti vacanti.

Inoltre, si confida che le difficoltà rappresentate — che costituiscono parte di un più grande problema che riguarda molti uffici giudiziari — potranno essere progressivamente alleviate anche per effetto delle recenti, note riforme legislative.

Si fa in particolare riferimento all'istituzione del giudice unico di primo grado, che consentirà di realizzare una più razionale e completa utilizzazione delle risorse.

A tale riguardo è in corso la ridefinizione delle piante organiche degli uffici giudiziari, sulla base di elementi oggettivi afferenti alle loro reali necessità. In tale contesto non si mancherà di considerare le difficoltà segnalate nonché l'esigenza di assicurare le condizioni di piena operatività di uffici, come quelli di Reggio Calabria, che sono chiamati a svolgere compiti particolarmente ardui.

Inoltre gli uffici giudiziari calabresi potranno in breve ricevere gli effetti benefici conseguenti all'approvazione della Legge 4 maggio 1998 n. 133 che prevede incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate nonché la introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Tale atto normativo, infatti agevolerà notevolmente la copertura dei posti di magistratura, particolarmente nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

**Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.**

NAPOLI e FINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la casa editrice Atlas di Bergamo ha pubblicato un sussidiario per la scuola elementare in cui, sulla cartina che riproduce l'Italia settentrionale, c'è scritto « Padania »;

la stessa Atlas, nel 1995, ha pubblicato un testo di geografia per la scuola media, Georeporter, in cui, a pagina 100 del primo volume, figura, come titolo del paragrafo 6, « La Padania: il cuore economico del paese »;

quanto esposto appare all'interrogante assolutamente inaccettabile, alla luce del fatto che proprio le istituzioni scolastiche hanno come compito primario il mantenimento dell'identità nazionale —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di far ritirare dalle scuole,

ove fossero stati adottati per il prossimo anno scolastico, i testi citati pubblicati dalla casa editrice Atlas. (4-11825)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante il termine « Padania » riportato in una pubblicazione scolastica per la scuola elementare (« Otto e trenta ») e in una per la scuola media (« Georeporter ») della Casa Editrice Atlas e in merito si comunica quanto segue.*

Da parte degli autori e della società Atlas non vi è stata alcuna esplicita intenzione di dare al termine « Padania » significato diverso da quello esclusivamente geofisico circoscritto al bacino idrografico del fiume Po, come d'altra parte nel linguaggio corrente si usa fare.

La Casa Editrice comunque, nella considerazione che il termine « Padania » può aver assunto un significato diverso da quello esclusivamente geografico, ha recentemente adottato, per indicare la zona di cui si parla, altre denominazioni che non danno adito a fraintendimenti interpretativi.

Si ritiene infine di dover comunque precisare che ogni anno questo ministero ha cura di emanare specifiche circolari nelle quali si ribadisce che la scelta dei libri di testo attiene alla competenza professionale e rientra nella responsabilità dei docenti, offrendo, nello stesso tempo, agli stessi la possibilità di tenere conto di alcuni indicatori di qualità.

Naturalmente rientra sempre nelle attribuzioni degli insegnanti verificare che i contenuti dei testi in adozione risultino in linea con i programmi di insegnamento, con il progetto educativo di istituto e propongano dati e concetti scientificamente esatti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 334

del 1994 — classi di concorso a cattedra e a posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria — è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

il citato decreto ministeriale limita ancor più e senza una valida giustificazione gli spazi di collocamento nella didattica dei laureati in scienze politiche;

la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A e 36/A appare in netta contraddizione con il decreto ministeriale 5 novembre 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo alla tabella didattica nazionale della facoltà di scienze politiche, che prevede un ampio numero di esami di diritto pubblico e privato e di economia ed un ampio numero di esami filosofici e di psicologia —:

se non ritenga urgente ed indispensabile un riesame ed una correzione del decreto ministeriale n. 231 del 1997.

(4-13014)

RISPOSTA. — *Il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre nelle scuole secondarie di cui al decreto ministeriale 24.11.1994 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni attualmente raggruppate nel Testo Coordinato emanato con decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39), prevede l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo di accesso alle classi di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).*

Si precisa che tale decisione è stata adottata da questa Amministrazione dopo ampie e approfondite valutazioni nelle sedi tecniche competenti (Ispettori tecnici degli specifici settori scolastici e Commissione paritetica M.P.I. — M.U.R.S.T., costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/1989), appositamente previste dalla normativa vigente al fine di realizzare ogni op-

portuna forma di intesa e di coordinamento tra i diversi gradi di istruzione.

Sul provvedimento in questione è stato acquisito, inoltre, anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo previsto per l'accesso alla classe di concorso 36/A, si precisa che gli insegnamenti che fanno parte di detta classe di concorso richiedono specifiche conoscenze, che hanno indotto gli esperti del settore a prevedere adeguati piani di studio nei titoli idonei all'accesso, che comprendano esami nelle discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.

La laurea in « Scienze Politiche » non potrebbe, comunque, garantire le suddette specifiche conoscenze, in quanto il corso di studi prevede cinque diverse specializzazioni: indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale, e ciascuno di detti indirizzi è carente in qualche disciplina.

Le suddette considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda l'accesso alla classe di concorso 19/A, in quanto per l'insegnamento in detta classe sono richiesti specifici esami di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica per le lauree di indirizzo giuridico, e di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale per le lauree di indirizzo economico.

Si fa presente che detta esclusione, ai sensi del decreto ministeriale 22.12.1997, produrrà i suoi effetti solo nei riguardi di coloro che conseguono la laurea in « Scienze Politiche » successivamente all'anno accademico 2000/2001, e, pertanto, non verranno in alcun modo disattese le aspettative di coloro che si laureeranno entro tale data.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione invia annualmente con notevole ritardo ai competenti Provveditori agli studi la fornitura dei diplomi di maturità;

il disservizio crea automaticamente grandi disagi nel rilascio dei diplomi di maturità, da parte delle singole istituzioni scolastiche, agli studenti, i quali a loro volta incontrano problemi per le iscrizioni alle singole facoltà universitarie;

molte università, infatti, non considerano valido il certificato provvisorio rilasciato dalle scuole, per poter sostenere gli esami;

altre università, non consentono, invece, la registrazione degli esami fino a quando non viene consegnato il diploma originale;

gli studenti e relative famiglie vengono gravati da disagi aggiuntivi —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di rivalutare i tempi previsti perché il ministero possa conoscere i dati relativi agli alunni maturandi in ogni anno scolastico;

quali urgenti iniziative intenda, comunque, assumere per sanare il disservizio che arreca notevole disagio agli studenti che dovrebbero vedere tutelati i propri diritti. (4-16212)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che i motivi del ritardo nella consegna dei diplomi agli uffici scolastici provinciali non è dovuto, come ipotizza la S.V. Onorevole, alle difficoltà di conoscere i dati relativi agli alunni maturandi in ogni anno scolastico, quanto alla insufficienza di personale da utilizzare per la consegna.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli allievi, tenuto conto anche dell'abolizione delle disposizioni che prevedevano il rilascio di un certificato provvisorio, il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica in data 6.11.1993 ha disposto che per l'iscrizione all'Università sono considerati validi i certificati rilasciati dai capi

d'istituto presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti, purché successivamente sostituiti con diploma originale; tali disposizioni sono state richiamate nell'articolo 58 dell'O.M. n. 330/97.

Si fa anche presente che il titolare del Dicastero dell'Università e della ricerca scientifica con lettera circolare n. 1126 del 19.4.1995 ha sottolineato la validità dei certificati rilasciati dai capi d'istituto « anche ai fini dell'ammissione agli esami e del rilascio del libretto universitario ».

Si ritiene infine che una più razionale distribuzione delle singole unità lavorative nell'ambito della prossima riorganizzazione dell'amministrazione scolastica consentirà di ovviare agli inconvenienti di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Reggio Calabria nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, ha disposto la soppressione graduale del liceo scientifico di Oppido Mamertina;

l'esiguo numero di studenti iscritti alla I classe (13) non ha consentito l'autorizzazione alla formazione della classe medesima per l'anno 1997/98;

per l'anno scolastico 1998/99 risultano iscritti alla prima classe del liceo scientifico di Oppido Mamertina 22 alunni;

il territorio del comune di Oppido Mamertina, molto vasto con le frazioni di Messiguadi, Castellace e quella montana di Piminoro, costituisce un potenziale e molto ampio bacino di utenza, anche perché da sempre punto di riferimento dei paesi vicini — per fisionomia geografica e principalmente per realtà socio-economica e culturale —, quali Santa Cristina d'Aspromonte, Varapodio, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Cosoleto, Scido, Delianuova, Sitizano, tutti classificati montani,

in zone depresse e facenti parte della stessa comunità montana operante nel territorio;

oltre alle necessità sopra esposte, data la particolare realtà territoriale, dal punto di vista sociale è utile, se non indispensabile, che il territorio sia quanto più ricco possibile di ogni mezzo che possa evitare problemi di devianza giovanile e minorile, per cui il mantenimento di una così importante struttura può incidere in maniera determinante e positiva sulle condizioni sociali dei giovani di Oppido e dei paesi vicini, che hanno sempre più bisogno di elementi di crescita e di sviluppo;

il comune di Oppido Mamertina è sede del vescovado della diocesi Oppido-Palmi;

durante l'anno scolastico in corso sono state effettuate numerose manifestazioni di protesta da parte di alunni, famiglie ed autorità locali contro la soppressione graduale del liceo scientifico —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ottenere la revoca del decreto di soppressione graduale del Liceo Scientifico di Oppido Mamertina, in modo da ripristinare la prima classe fin dall'anno scolastico 1998-99. (4-17073)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il competente Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, infatti, in sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico ha autorizzato, con decreto n. 482 del 6.5.1998, il funzionamento della prima classe presso il liceo scientifico di Oppido Mamertina, sezione staccata del liceo classico di Cittanova.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'Associazione genitori scuole cattoliche (Agesc), l'Unione na-

zionale dei consumatori e la Confederazione degli studenti hanno denunciato la gravità che verrebbe a crearsi, dal prossimo anno scolastico, con la non gratuità dei libri di testo della prima e seconda elementare di alcuni editori;

alcune case editrici, infatti, basandosi su false interpretazioni della circolare ministeriale n. 724 del 1997, starebbero per stampare, suddiviso in cinque volumi, il sussidiario di prima e seconda elementare;

due dei citati cinque volumi dovrebbero essere distribuiti gratuitamente, mentre gli altri tre dovrebbero essere pagati —

quali urgenti iniziative intenda assumere perché venga rispettata la gratuità dei testi scolastici per le scuole elementari. (4-17084)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, nel mese di aprile, ha esaminato i testi sperimentali che costituiscono la proposta editoriale per il primo ciclo di scuola elementare, editi dalle Case Editrici Elmedi e Bruno Mondadori.*

L'esame dei volumi ha chiarito alcune perplessità sorte sulla base del depliant pubblicitario che, nel presentare i testi sperimentali in parola, dà luogo a possibili equivoci.

Si ritiene che la complessiva proposta editoriale abbia inteso rispondere a criteri ... « di maggiore flessibilità e diversa struttura interna dei contenuti rispetto ai testi in uso » ..., così come previsto dalla C.M. n. 724 del 24.11.1997 sull'adozione dei libri di testo delle scuole elementari per l'a.s. 1998/99, senza derogare dall'obbligo di offrire un testo base per prezzo, numero delle pagine, formato e contenuto corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Rispetto al testo base, infatti, comunque articolato in due volumetti, variamente componibili a scelta del Collegio dei docenti e da fornire gratuitamente agli alunni, gli altri testi che accompagnano la proposta editoriale citata, sono assolutamente facoltativi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAISSAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Antonio Grossi, 35 anni, nato e residente a Fondi, è stato tossicodipendente ma da anni, tra tante difficoltà e contraddizioni, è pienamente recuperato alla vita;

Antonio ha vissuto la sua drammatica storia d'eroina negli anni ottanta, storia costellata dalla solita trafila di furti, piccolo spaccio, oltraggi, e così via;

nel 1989, seguito dal Sert di Terracina, iniziava il suo « cammino della speranza » con caparbietà entrando nella comunità « Betania » a Talla (Arezzo);

nel corso del suo reinserimento nella vita sociale del paese Antonio impegnava tutte le sue energie per dedicarsi alla moglie, ai suoi due figli ed al lavoro, trovando fiducia ed aiuto in coloro che lo sostenevano e che in lui credevano, fortificando il proprio animo e la volontà di uscire definitivamente dal tunnel della droga;

nel 1991, ancora presso la comunità « Betania », chiedeva all'autorità giudiziaria il cumulo delle pene, sperando così di chiudere i conti con la giustizia;

finito positivamente il suo programma di recupero trovava fattivo e sicuro lavoro presso il consorzio di bonifica come operaio acquaiolo;

quando il 13 dicembre 1996 gli viene notificato il computo totale del cumulo, scopre di dover scontare ancora sei anni e 19 giorni, di cui 2 anni e undici mesi « eseguibili subito », e i restanti 3 anni e 7 mesi di condoni revocati ancora da discutere: finiva così di nuovo in carcere;

in una fase successiva il tribunale negava lo sconto per i restanti 3 anni e sette mesi cosicché il cumulo supera i quattro anni che danno diritto ai benefici della legge, cioè alle misure alternative;

le varie « strade legali » tentate non hanno avuto esito positivo: istanza per articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309; istanza per articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario; richie-

sta di riconoscimento del vincolo di continuazione ai sensi dell'articolo 81 capoverso del codice penale;

con lettera del 20 maggio 1997 ha fatto domanda di grazia al Presidente della Repubblica, consegnata a mano al Quirinale il 23 maggio 1997; però, purtroppo, i tempi della legge (e della burocrazia) non hanno alcuna corrispondenza con quelli di una vita che si vuole normale;

l'istanza di grazia, inoltre, essendo il condannato a piede libero, veniva anche presentata presso la corte d'appello;

oramai, Antonio Grossi rischia anche di perdere il lavoro poiché il consorzio di bonifica, che pure lo scorso aprile glielo aveva riconfermato, ora dovrà prendere un'altra persona per sostituirlo;

sono 17 mila in Italia le persone detenute tossicodipendenti o comunque in carcere per reati connessi con la loro condizione di tossicodipendenti; nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di piccoli reati ripetuti più e più volte, che, sommati, fanno lievitare a parecchi anni di carcere la pena;

questa situazione, più volte denunciata, evidenzia l'urgenza di una soluzione che consideri la validità di un recupero comunitario come alternativa per quelle detenzioni che arrivano dopo dieci anni di reinserimento perché i tempi di chi è costretto a tornare in carcere dopo aver cambiato totalmente stile di vita sono diversi da quelli della burocrazia —:

se sia a conoscenza della situazione sopra esposta e quali siano le sue valutazioni;

se abbia svolto o completato l'istruttoria della domanda di grazia e di conseguenza formulato la proposta al Presidente della Repubblica;

se voglia assumere le iniziative del caso per portare a compimento l'iter burocratico della domanda di grazia.

(4-16778)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La persona cui si fa riferimento nell'atto ispettivo è detenuta in esecuzione di pena dal 13 dicembre 1996 a seguito di provvedimento di cumulo inerente a quattordici condanne pronunziate dal 1983 al 1993, col quale è stata determinata una pena residua da eseguire di sei anni e sei mesi di reclusione e £. 3.500.000 di multa.

Il detenuto, già tossicodipendente, ha seguito percorso riabilitativo e lavorativo.

In relazione alla domanda di grazia a suo tempo presentata, il competente Direttore generale, sulla base delle direttive in materia, ha espresso, con atto del 27 dicembre 1997, valutazione contraria connessa alla brevità, in quel tempo, del periodo di pena espiata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PAMPO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

le funzioni relative al sostegno finanziario delle attività produttive, di competenza, dell'ex agenzia per il Mezzogiorno, sono state assegnate alle diverse amministrazioni;

il ministero interrogato è chiamato a provvedere alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, all'assolvimento degli adempimenti relativi alle domande presentate dalle imprese anteriormente alla data del 20 agosto 1992 ed al trasferimento alle regioni delle risorse richieste per le agevolazioni alle minori imprese;

in materia di agevolazioni al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite: a) 11.400 pratiche alla chiusura; b) 12.800 pratiche per la continuazione dell'istruttoria; c) 18.500 pratiche acquisite entro il 20 aprile 1992 da definirsi —:

a che punto sia l'iter dell'espletamento di tutte queste domande, quali siano le aziende interessate, in quali regioni risultino ubicate ed, inoltre, a quanto ammonti la somma erogata e quella da erogare. (4-15414)

RISPOSTA. — Come è noto, con il decreto legislativo del 3.4.93 n. 96 sono state trasferite al Ministero dell'Industria sia le iniziative di agevolazione industriale con domanda presentata entro il 20.8.92 (circa 18.000), per le quali la ex Agensud non aveva adottato alcuna deliberazione, sia le iniziative con agevolazioni già deliberate dalla stessa Agensud ma ancora sprovviste con provvedimento di concessione definitiva (circa 12.800).

Per quanto riguarda le domande senza deliberazione delle agevolazioni, sono state riproposte alla data del 28.2.94 n. 13.846 iniziative; di queste sono state insente utilmente nella graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2, del n. 32 dell'8 febbraio 1995.

Nel periodo compreso tra il 1.1.94 e il 31 marzo scorso, il ministero dell'Industria ha definito tutti gli adempimenti amministrativi, con erogazione a saldo del contributo in conto capitale, per n. 15.835 iniziative delle quali 8.614 inserite nella graduatoria sopra richiamata e n. 7.221 relative agevolazioni deliberate dalla ex Agenzia per il Mezzogiorno.

Alle suddette agevolazioni sono da aggiungere n. 878 iniziative per acquisto di servizi inserite in graduatoria, anch'esse chiuse a saldo.

L'attività di revoca totale delle agevolazioni ha riguardato, sempre nel periodo 1.1.94 — 31.3.98, n. 1.181 pratiche, di cui n. 316 in graduatoria e n. 865 deliberate dalla ex Agensud.

Le iniziative che, alla data del 31 marzo scorso, risultano da chiudere a saldo con l'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, risultano n. 6.987 di cui n. 2.532 in graduatoria e n. 4.455 deliberate dalla ex Agensud.

Si fa inoltre presente che, oltre agli adempimenti connessi alle iniziative suddette, sono in corso le erogazioni semestrali di contributo in conto interessi a favore

degli Istituti ed a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato concessi; tali erogazioni, che sono effettuate in modo completamente automatizzato e sono riferite a tutta la durata del periodo di ammortamento, riguardano circa 6.000 mutui.

Per quanto concerne l'attività connessa al contenzioso amministrativo è infine da rilevare che essa riguarda attualmente circa 4.000 pratiche, che in parte risultano già munite di provvedimento di concessione definitiva e chiuse a saldo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

PAROLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

alcuni Provveditori agli studi stanno procedendo al recupero di somme che si ritiene siano state erogate indebitamente ad alcuni docenti all'atto di procedere alla ricostruzione della loro carriera ai sensi degli articoli 58 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anziché delle successive disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 4 settembre 199, n. 262, che sono in contrasto con le vigenti norme di legge e — pertanto — appaiono fuorvianti e suscettibili di riformare *in peius* una norma di legge che può essere modificata o abrogata solo da un'altra legge;

l'articolo 5 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, prevedeva che per la valutazione del servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria ed artistica il limite minimo fosse di sette mesi di servizio anche non continuativo nel corso dell'anno scolastico, oppure in modo continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini o agli esami della prima sessione, con diritto alla retribuzione estiva, purché (a decorrere dal 1° ottobre 1955 e fino al 30 settembre 1974)

tale servizio fosse stato valutato con qualifica non inferiore a « buono »;

l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 testualmente recita: « la prova (dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, n.d. int.) ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico ». Conseguentemente, dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 l'anno scolastico è considerato valido ad ogni fine se il servizio prestato nello stesso è non inferiore a 180 giorni;

l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (ora articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative della scuola) testualmente recita: « ai fini del riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti articoli (articoli 485-490 della Parte IV, Titolo I, Capo III, Sez. IV: "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera") il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno scolastico vigente al momento della prestazione ». Orbene la validità dell'anno scolastico è per i docenti di 180 giorni, secondo quanto si desume dall'articolo del citato testo unico n. 297 del 1994 (durata del servizio nell'anno di prova ai fini della validità della prova) e dall'articolo 527 dello stesso testo unico n. 297 del 1994 (retribuzione delle supplenze annuali, come giustamente rilevato dalla circolare ministeriale n. 763 del 1997 del Ministero del Tesoro);

la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 8103 del 3 febbraio 1988 conferma che ai fini del riconoscimento del servizio preruolo è valido il servizio prestato per 180 giorni o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni (e per effetto di tale fatto la nomina è prorogata fino al termine dell'anno scolastico con diritto alla retribuzione nei

mesi estivi). La suddetta nota termina con la seguente precisazione: « Nell'ipotesi contraria, il servizio stesso risultando invece inferiore a 180 giorni non potrebbe essere valutato come anno scolastico né ai fini della ricostruzione della carriera né ai fini del punteggio per i trasferimenti ». Pertanto, da tale precisazione si evince con assoluta chiarezza che per il Ministero della pubblica istruzione era incontroverso il fatto che a decorrere dal 1° ottobre 1974 l'anno di servizio è valido a tutti i fini se il servizio prestato nel corso dello stesso è di almeno 180 giorni;

inopinatamente l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1991, n. 262 del Ministero della pubblica istruzione, relativa alla revisione dell'ordinanza ministeriale 251 del 29 luglio 1970 e delle altre disposizioni riguardanti la durata del servizio non di ruolo ai fini di carriera, abroga con l'articolo 3 ogni disposizione con cui sia stato disposto che la durata del servizio di insegnamento non di ruolo, ai fini del riconoscimento in carriera della validità dell'intero anno, è regolata a partire dall'a.s. 1974-75 dall'articolo 58 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (stato giuridico del personale della scuola). Ciò significa che il Ministro, non potendo abrogare una norma di legge, ne vanifica il contenuto abrogando la propria circolare applicativa della stessa e imponendo un irrazionale, inspiegabile, anacronistico ed illegittimo salto all'indietro;

a dimostrazione della corretta interpretazione della vigente normativa dell'interrogante, il ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici con circolare ministeriale n. 763 del 27 maggio 1997, al par. 2, 2° comma testualmente dispone: « A norma dell'articolo 527 del testo unico (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) i docenti supplenti con nomina annuale hanno diritto alla retribuzione anche durante i mesi estivi, a condizione che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico, partecipando alle operazioni di scrutinio finale, ovvero, nel caso in cui il ser-

vizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e abbiano prestato servizio continuativo fino al termine delle dette operazioni » —:

se intenda emanare disposizioni univoche con le quali confermare che è valido ad ogni fine ogni anno scolastico purché, nel corso dello stesso, il docente (sia delle scuole materne ed elementari, sia delle scuole secondarie di primo e secondo grado) abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, e ciò anche per porre termine a distinzioni che con evidenza sono considerate superate sia dal testo unico (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) sia dal Ministero del tesoro;

se intenda, ove ciò non sia possibile, farsi promotore di un'iniziativa finalizzata a stabilire per legge che ogni anno scolastico, nel corso del quale siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio da parte del personale docente — di qualsiasi ordine e grado — di ruolo e non di ruolo è valido ad ogni fine;

se intenda, nelle more di quanto richiesto con la presente interrogazione, disporre la sospensione della contestata *repetitio* delle somme legittimamente negate che ora sarebbero da considerare come indebitamente percepite. (4-16239)

RISPOSTA. — *La questione riguardante la valutazione del periodo di servizio non di ruolo del personale docente della scuola secondaria è all'esame di questo Ministero per l'individuazione di una soluzione che consenta anche per detto personale la valutazione del servizio pre-ruolo prestato per la durata di 180 giorni nell'anno scolastico.*

Si ritiene di dover precisare, tuttavia che le disposizioni contenute nell'O.M. 262 del 4 settembre 1991, che prevedono ai fini della ricostruzione della carriera di detto personale un servizio prestato per almeno sette mesi anche se non continuativi sono conseguenti a varie deliberazioni adottate in tal senso dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 1343, del 15.4.1983, del 16.10.1886, n. 2099

del 9.3.1989) ed al conforme parere espresso dal Consiglio di Stato (sez. II).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante il giorno 23 marzo 1998, in visita alla casa circondariale di Velletri, ha potuto constatare che alcuni *ex* collaboratori di giustizia sono reclusi in una sezione del carcere che prima era destinata a « sezione attenuata per i tossicodipendenti »;

tale sezione risulta essere umida, fredda, senza alcuna vista né attraverso le sbarre né nel ristretto spazio aperto destinato all'ora d'aria;

nessun detenuto può guardare in uno spazio con più di 10 metri di lunghezza, l'orizzonte perenne è un muro. Una condizione decisamente più dura dei detenuti sottoposti al 41-*bis*. Inoltre il tipo di sezione e lo stesso carcere non sembrerebbero rispondere ai requisiti di sicurezza necessari;

solo una cella è sottoposta a vigilanza permanente mediante telecamera. Alcuni detenuti sono sottoposti a restrizioni di contatti con altri, costringendo la polizia penitenziaria a difficili operazioni per evitare contatti tra detenuti reclusi a pochi metri di distanza e solo per ovviare a questo ultimo inconveniente sono in corso lavori presso una piccola struttura limitrofa;

la suddetta sezione sembra quindi assolutamente disumana per le condizioni di detenzione e non certo dotata dei requisiti di sicurezza, sembrerebbe una specie di « cantina per *ex* collaboratori » —:

se sia vero che il direttore del carcere dottor Luigi Magri ed il comandante della polizia penitenziaria Perinelli hanno più volte segnalato le gravi condizioni in cui versa la suddetta sezione;

se non ritenga di dover provvedere immediatamente al trasferimento degli *ex*

collaboratori di giustizia reclusi nel carcere di Velletri in un sito più sicuro e salubre. (4-16470)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La sezione « C » della Casa circondariale di Velletri è costituita da due livelli ed è stata progettata come reparto infermeria ad uso della sezione originariamente destinata a detenuti tossicodipendenti. Peraltro non è mai stata utilizzata come tale, essendo stata destinata alla detenzione dei collaboratori di giustizia.

In seguito a tale destinazione si è reso necessario realizzare lavori di adeguamento strutturale in tutti i vani della sezione, tenendo conto sia delle disposizioni in materia di alta sicurezza, sia delle opportunità di socializzazione da garantire ai ristretti.

Tali lavori sono stati ultimati il 25 maggio scorso.

È stato poi realizzato un adeguato sistema di telecamere a circuito chiuso con possibilità di registrazione.

Le stanze detentive hanno una superficie utile: pari a circa mq. 9,60 più un servizio igienico indipendente con lavabo e WC e sono occupate da una sola persona. Esse sono identiche a tutte le altre celle dell'istituto, nelle quali vengono ristrette due persone.

L'orizzonte visivo è limitato principalmente per la presenza di « gelosie » applicate alle finestre delle celle, che si sono rese necessarie per motivi di sicurezza, poiché le finestre stesse si affacciano sul percorso di accesso ai campi sportivi dei detenuti comuni. Comunque, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è addivenuto alla determinazione di procedere, in tempi brevi, alla sostituzione delle « gelosie » esistenti con altre similari, in modo da permettere maggiore aerazione ed illuminazione. Sarà inoltre installato un sistema di ventilazione degli ambienti ed estrazione dell'aria.

Per quanto concerne il problema della persistente umidità, si rappresenta che le infiltrazioni di acque meteoriche rientrano nella più generale problematica relativa ai manti di copertura di quasi tutti gli edifici

del complesso penitenziario in questione, relativamente alla quale esiste una fitta corrispondenza tra la Direzione dell'istituto e tutti gli Uffici competenti.

Nel corso degli ultimi anni, per l'eliminazione di questi inconvenienti, sono stati realizzati svariati interventi su disposizione del provveditorato alle opere pubbliche, che non sempre si sono mostrati risolutivi.

Sono attualmente in corso ulteriori lavori di ripristino delle coperture, dopo attento studio delle cause delle infiltrazioni.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è particolarmente attento a valutare ogni altro possibile intervento mirato alla eliminazione dell'umidità negli ambienti.

I disagi cui sono stati sottoposti i detenuti, anche per l'attuazione dei divieti d'incontro disposti nei confronti di alcuni di essi, sono temporanei. Infatti, sono in corso lavori strutturali finalizzati a garantire in modo radicale eventuali separazioni fisiche e visive.

Infine, per quanto concerne la sicurezza, gli Uffici competenti assicurano che non si ravvisano problemi al riguardo, anche in considerazione della presenza di personale di polizia penitenziaria particolarmente esperto, che ha anche provveduto a verificare la funzionalità ed adeguatezza dell'impianto di telecamere a circuito chiuso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la Torre di Parise, edificata nel 1400 dagli Angioini e la Torre del Capo, costruita nel 1300 dai regnanti di casa angioina, entrambe situate a Bonifati (Cosenza), sono da tempo lasciate in totale abbandono e degrado, in quanto sembrerebbe che il comune non effettui nemmeno la manutenzione ordinaria e che le stesse presentino anche pericolo di crolli;

a peggiorare la situazione, da alcuni mesi è stata addossata ad una vicina abi-

tazione un'antenna (pare della telefonia cellulare) che deturpa l'incantevole prospettiva della torre, mentre la stessa poteva essere posizionata sulle vicine alture —:

se non ritenga di verificare l'operato della Soprintendenza e di intervenire perché sia posto rimedio a tale inconcepibile scempio. (4-17978)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Cosenza, che ha rappresentato quanto segue.

Per quanto riguarda la Torre di Parise la predetta Soprintendenza ha autorizzato, in data 1° febbraio 1992, con nota n. 9620, un progetto di restauro trasmesso dall'Amministrazione comunale di Bonifati in data 9 settembre 1991.

I relativi lavori hanno avuto inizio in data 17 marzo 1992 e ad oggi sono sospesi in attesa di finanziamenti per il loro completamento.

Per quanto concerne, invece, la Torre del Capo agli atti della Soprintendenza risulta non approvato, in data 31 gennaio 1992, con nota n. 9621, un progetto di restauro trasmesso dall'Amministrazione comunale di Bonifati in data 9 luglio 1991.

Successivamente, con nota n. 5060 del 26 maggio 1992, veniva autorizzato un progetto di restauro della Torre e di ripristino strutturale e restauro del fabbricato, di proprietà comunale, posto nelle immediate vicinanze della Torre stessa.

Alla Soprintendenza non risulta pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per l'installazione dell'antenna della telefonia cellulare cui si fa cenno nell'interrogazione. La Soprintendenza, comunque, ha assicurato che provvederà ad ordinare al Comune la rimozione della stessa.

Si segnala, infine, che da un sopralluogo effettuato da personale della Soprintendenza in data 2 luglio u.s. le due Torri sono esternamente in buono stato di conservazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ANTONIO PEPE e CARUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la conoscenza delle lingue straniere, come universalmente riconosciuto, è strumento indispensabile per la comprensione di usi, costumi e civiltà di altri paesi e, dunque, per un reale avvicinamento tra i popoli;

difficilmente si potrà parlare di effettiva integrazione europea senza un sostanziale abbattimento delle barriere linguistiche;

la scarsa confidenza degli italiani con le lingue straniere spesso costituisce un intralcio per le comunicazioni, oltre che per approcci di tipo imprenditoriale —:

quali iniziative intenda assumere per promuovere sempre di più, a tutti i livelli, lo studio e la conoscenza delle lingue straniere e se, a tal fine, non ritenga che, grazie alle nuove tecnologie digitali, si possa utilizzare la televisione come strumento di supporto e di diffusione delle lingue.

(4-12610)

RISPOSTA. — In merito alle considerazioni espresse dalla S.V. Onorevole, nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si concorda pienamente circa l'esigenza che il nostro sistema scolastico potenzi i saperi veicolari quali la lingua straniera.

Al riguardo occorre precisare che l'arricchimento dell'offerta linguistica è una delle priorità della scuola di ogni ordine e grado; infatti nella scuola secondaria di primo grado sono sempre più numerose le sperimentazioni della seconda lingua straniera; per potenziare l'offerta linguistica già esistente recentemente la legge 440/97 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo da destinare all'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media.

Gli istituti secondari di secondo grado, inoltre nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia organizzativo-didattica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/97 hanno la possibilità di recuperare spazi orari per le lingue, nonché di riservare alle due ore settimanali dell'area dell'integra-

zione l'insegnamento di una seconda lingua straniera rispondendo tra l'altro a particolari bisogni ed esigenze del territorio.

Peraltro l'indirizzo linguistico delle nuove sperimentazioni prevede sin dal secondo anno l'introduzione di una terza lingua straniera rispondendo in tal modo ai processi di internazionalizzazione in campo professionale, culturale e dell'informazione.

Quanto all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali come strumento di supporto e di diffusione delle lingue, sono in atto molte iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti ed all'accrescimento della loro motivazione per l'apprendimento di lingue e culture diverse.

A tale proposito si ricordano le seguenti iniziative, in parte già in corso, in parte da realizzare, connesse anche al più vasto Programma di Sviluppo Tecnologie Didattiche 1997/2000 che coprirà tutti gli istituti scolastici italiani:

l'attuazione sempre più diffusa di mobilità virtuale attraverso l'uso della telematica e mobilità fisica attraverso scambi e stage all'estero nell'ambito del programma comunitario SOCRATES e di progetti di singoli Istituti;

l'utilizzazione di esperti di madrelingua che collaborano in compresenza con il docente di lingua straniera;

l'utilizzazione di piattaforme telematiche per promuovere la cooperazione fra istituti scolastici di vari paesi, favorire il confronto metodologico tra i docenti ed innalzare così la motivazione all'apprendimento delle lingue negli allievi di ogni livello scolastico;

l'accesso ad Internet per ogni scuola, al fine di facilitare le ricerche in siti in ogni lingua;

l'utilizzazione di strumenti e materiali multimediali in lingua. A tale proposito una commissione ministeriale interdirezionale ha elaborato criteri di selezione di CD multimediali per l'apprendimento delle lingue e per apprendere contenuti veicolati in lingua straniera;

la formazione dei formatori di lingua straniera all'uso delle nuove tecnologie didattiche in modo tale che essi possano sensibilizzare i docenti nelle realtà locali in cui operano;

la sperimentazione di progetti che introducono sistematicamente la multimedia nella didattica, in cui i docenti di lingue sono fortemente coinvolti (Multilab, Rete, Telecomunicando ed altri);

l'uso dell'antenna parabolica e lo sfruttamento dei programmi via satellite, sia in diretta che in differita, già presente in istituti a sperimentazione linguistica. Essa offre la possibilità di aprire in tempo reale una « finestra sul mondo » e di ascoltare programmi in lingua straniera con enorme varietà di registri linguistici, ricchi di contenuti attuali e dove il processo comunicativo si basa sull'interazione tra linguaggio verbale e non verbale.

Occorre far presente infine, che pur costituendo la televisione un valido strumento di supporto nella didattica delle lingue straniere, tale mezzo non può che essere un supporto all'intervento didattico dell'insegnante che se ne avvale nel rispetto degli obiettivi prefissati e delle competenze linguistiche in possesso degli allievi.

Si fa presente anche che nell'ambito delle trasmissioni televisive realizzate sulla base della convenzione sottoscritta da questo Ministero e dalla RAI-TV le lingue straniere e la didattica linguistica hanno sempre occupato uno spazio rilevante e sono state seguite con interesse nel mondo della scuola.

Si ricorda, altresì, che nelle zone di confine vengono da tempo messi in onda appositi programmi di vario contenuto in lingua locale.

Si desidera, comunque assicurare che nell'ambito della convenzione in vigore questo Ministero non mancherà di intervenire nelle sedi opportune per sollecitare un maggiore spazio alle trasmissioni dedicate alle lingue e culture straniere e a quelle realizzate in lingua straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

POLIZZI, AMORUSO e COLONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri dovrà procedere a nominare nuovi direttori generali presso il ministero della pubblica istruzione;

l'amministrazione della pubblica istruzione fruisce di poteri ampiamente discrezionali riguardo alla scelta dei soggetti da nominare dirigenti generali;

in ossequio al principio legislativo, nell'attribuzione di tali qualifiche di vertice, si dovrà privilegiare l'obiettivo della piena efficienza della pubblica amministrazione attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli;

in tema di atti di alta amministrazione preordinati alla provvista di personale dello Stato ai massimi livelli, i parametri di legittimità ai quali deve essere ragguagliata l'azione amministrativa sono direttamente identificabili negli articoli 97 e 113 della Costituzione e, relativamente alla legge ordinaria 7 agosto 1990, n. 241;

come intendano scegliere i soggetti da nominare dirigenti generali che abbiano effettivamente una qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessità e alla delicatezza delle funzioni inerenti all'ufficio da ricoprire;

quali criteri intenda seguire l'amministrazione della pubblica istruzione, ai fini della scelta;

se non sia opportuno far cadere la scelta su dirigenti che già prestano servizio all'interno dell'amministrazione stessa, tenendo presente il principio della « meritorietà ». (4-14124)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.*

La nomina dei nuovi dirigenti generali nei ruoli di questo Ministero è stata deli-

berata dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 30.1.1998.

I dirigenti nominati sono:

il dott. Raffaele Tortora, dirigente superiore in servizio presso il Gabinetto del Ministro come Vice Capo di Gabinetto;

il dott. Giuseppe Cosentino, dirigente superiore, vice-direttore generale presso la Direzione Generale Classica, Scientifica e Magistrale;

la dott.ssa Maria Grazia Nardiello, dirigente superiore, Capo dell'Ufficio studi e programmazione;

il dott. Mario Giacomo Dutto, dirigente superiore, ispettore tecnico nel settore dell'istruzione elementare;

la dott.ssa Maria Domenica Testa, dirigente superiore presso il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato.

Trattasi di funzionari che hanno maturato titoli culturali e professionali ricchi ed articolati, che li rendono particolarmente idonei a ricoprire le funzioni cui sono stati destinati.

In particolare per quanto riguarda la dott.ssa Testa si precisa che la sua nomina scaturisce dalla necessità di assicurare, nel quadro degli interventi più generali di Governo dei flussi di spesa, una gestione del bilancio della pubblica istruzione maggiormente definita ed efficace nell'impostazione e nel coordinamento, necessità che nel passato non ha avuto copertura adeguata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PICCOLO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la regione Campania, a seguito di reiterate e motivate sollecitazioni da parte delle amministrazioni locali ed, in particolare, di quelle del comune di Frattamaggiore, a suo tempo presentò istanza intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del formaggio e denominazione di origine « Mozzarella di bufala

campana » ad alcuni comuni ricadenti in provincia di Napoli;

con Regolamento n. 1107/1996 della Commissione CEE del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro delle procedure di cui all'articolo 17 del Regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio, il formaggio di cui sopra è stato registrato come denominazione di origine protetta (D.O.P.) « mozzarella di bufala campana »;

con nota del 24 ottobre 1996 la regione Campania trasmetteva al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (istituito a norma dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125) la propria decisione concernente l'integrazione della zona di produzione, ricadente nella provincia di Napoli, del formaggio divenuto a denominazione di origine protetta « mozzarella di bufala campana », inserendovi — tra gli altri — il territorio dei comuni di Frattamaggiore e Casoria;

il predetto comitato nazionale prese atto che nel territorio dei comuni innanzi menzionati i metodi di lavorazione erano quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del formaggio ivi ottenuto corrispondevano a quelle indicate per il formaggio « mozzarella di bufala campana » nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993;

lo stesso comitato espresse parere favorevole (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1997) all'ampliamento della zona di produzione del formaggio di cui trattasi mediante l'inclusione del territorio di alcuni comuni ricadenti nella provincia di Napoli, tra i quali i già citati di Frattamaggiore e Casoria, proponendo conseguentemente di integrare il territorio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993 — « Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio mozzarella di bufala campana » — con il territorio degli altri comuni individuati;

ad oggi risulta che, inspiegabilmente, l'integrazione non è ancora avvenuta per tutti i comuni inseriti nella proposta di ampliamento della zona di produzione del formaggio;

in particolare, non è intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento per il territorio del comune di Frattamaggiore, nonostante le pressanti e continue richieste avanzate dall'Amministrazione comunale che, anche recentemente, — con nota dell'11 giugno 1998 del Sindaco Architetto Pasquale Di Gennaro — ha rappresentato al direttore generale del ministero per le politiche agricole e al dirigente della divisione « prodotti agricoli ed agro industriale » il gravissimo disagio e lo stato di tensione dei produttori locali che, giustamente e comprensibilmente, si sentono fortemente danneggiati dall'impossibilità di utilizzare il marchio D.O.P. per il loro formaggio —:

se intenda urgentemente accertare i motivi per i quali il territorio del comune di Frattamaggiore non è stato ancora inserito — con formale e definitivo riconoscimento nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 — tra quelli ricompresi nella zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta « Mozzarella di bufala campana », in conformità al parere favorevole ed alla proposta del competente comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine e tipiche dei formaggi;

quali iniziative ritenga di assumere per accelerare l'emissione del provvedimento ministeriale di riconoscimento del marchio D.O.P. al formaggio prodotto nel territorio del comune di Frattamaggiore e degli altri comuni già inseriti nella proposta del suddetto comitato nazionale.

(4-18267)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le chiede di conoscere i motivi per cui, nonostante il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei formaggi — parere pubblicato*

sulla G.U. n. 136 del 13.6.1997 — non si sia ancora provveduto ad allargare la zona di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana» con l'inserimento, tra gli altri, del territorio del Comune di Frattamaggiore.

In proposito si osserva che a seguito della pubblicazione del citato parere sono stati presentati ricorsi da parte di due Ditte interessate ad ottenere l'inserimento in detta zona di produzione anche dei territori dei Comuni di Crispano e Casandrino.

La Regione Campania, invitata in data 2.12.1997 ad esprimere le proprie valutazioni in merito ai ricorsi presentati, ha corrisposto alla richiesta in data 18.12.1997, esprimendo parere favorevole all'inserimento.

Il Comitato nazionale, che proprio nella medesima data si trovava riunito, non ha potuto prendere in esame la risposta della Regione Campania, non essendo l'argomento all'ordine del giorno della riunione.

Da quella data il Comitato non si è più riunito, essendo nel frattempo scaduto il suo mandato quinquennale.

Il Comitato è attualmente in fase di rinnovo, e si ritiene che dopo che lo stesso avrà espresso il proprio parere integrativo, potrà procedersi all'emanazione del decreto di integrazione della zona di produzione della DOC «Mozzarella di Bufala Campana».

Ad avvenuta pubblicazione di tale provvedimento sulla G.U. della Repubblica Italiana, si provvederà a richiedere all'Unione Europea la modifica del disciplinare di produzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

PITTELLA. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero per le politiche agricole, ha costruito l'impianto di trasformazione dell'uva e lavorazione dei vini a Barile (Potenza) ed ha in

seguito affidato la struttura al Consorzio viticoltori associati del Vulture con sede a Barile (Potenza), mediante convenzione prot. 6080 del 27 ottobre 1981;

con nota n. 8511 del 2 agosto 1982, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dottor Antonio Todaro a rappresentare il ministero in seno al collegio sindacale del Consorzio viticoltori associati del Vulture;

il dottor Antonio Todaro, essendo stato collocato a riposo, non ricopre più incarichi funzionari —:

se ritenga, a questo punto, possano esistere i termini per una revoca del mandato ministeriale per il dottor Todaro e la nomina di un sostituto. (4-15787)

RISPOSTA. — La S.V. On.le, nella premessa, riferisce che il dott. Antonio Todaro, designato a rappresentare questo Ministero in seno al Collegio sindacale del Consorzio Viticoltori associati del Vulture dal 1982, essendo stato collocato a riposo, non ricopre più incarichi funzionari e chiede di conoscere quali iniziative intende adottare questa Amministrazione in merito alla revoca del mandato ministeriale e alla nomina di un sostituto.

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha già provveduto ad avviare il procedimento di sostituzione del dott. Antonio Todaro, in quanto lo stesso funzionario ha rimesso il mandato per ragioni personali.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

RUZZANTE e MAZZOCCHIN. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la situazione che stanno attraversando gli istituti penitenziari padovani è piuttosto grave sia dal lato della carenza di personale e delle risorse, sia dal lato del sovraffollamento della popolazione detenuta, «ammassata» in cameroni (presso la casa circondariale), senza il rispetto delle

più elementari norme igieniche e di riservatezza dell'individuo;

per quanto riguarda la casa circondariale, il personale di polizia penitenziaria amministrato è di 161 unità, di cui: 11 unità distaccate ad altri uffici dell'amministrazione penitenziaria; 11 unità del nucleo operativo del provveditorato; 14 unità nucleo traduzione e piantonamento; 1 unità sospesa dal servizio; 1 unità in missione in altro istituto;

delle 123 unità rimaste, 25 sono impiegate in servizi amministrativi e logistici di supporto per la mancanza di figure professionali adeguate;

quindi, solo 98 unità reggono il servizio dell'istituto che, strutturato per 120 detenuti, ne ospita stabilmente 230;

nell'ultimo periodo sono avvenute alcune aggressioni a carico del personale di custodia, in alcuni casi con gravi conseguenze fisiche e psichiche per gli aggrediti;

ad aggravare questa situazione è intervenuto, nell'aprile del 1996, l'affidamento al corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzioni — già affidato ai carabinieri —, senza un reale aumento degli organici, con risorse ridicole e senza una vera formazione professionale;

per quanto riguarda la casa di reclusione, il personale di polizia penitenziaria amministrato è di 367 unità, di cui: 48 unità distaccate al nucleo traduzione e piantonamento; 17 unità distaccate ad altri uffici dell'amministrazione penitenziaria; 6 unità in servizio di missione in altri istituti; 1 unità sospesa dal servizio; 26 unità presso le scuole di formazione per corso;

delle 269 unità rimaste, ben 65 sono impiegate in servizi amministrativi e logistici di supporto per la mancanza di figure professionali;

il servizio d'istituto vero e proprio è svolto da poco più di 200 unità per una presenza costante di altri 500 detenuti, molti dei quali ad alto indice di sicurezza (articolo 41-bis), che richiedono misure di sorveglianza particolare;

con organici così sotto dimensionati anche i più elementari diritti dei lavoratori vengono negati. Infatti, i riposi settimanali e le ferie sono subordinati alla copertura dei posti di servizio ed alle esigenze del servizio traduzioni che è in grado di programmare il servizio del giorno successivo solo con qualche ora di anticipo. In media, un agente effettua 40 ore di straordinario al mese e i turni notturni sono almeno 7 o 8 al mese per la casa circondariale;

le piante organiche della polizia penitenziaria — stabilite nel 1993 e da attuarsi al completamento dell'organico nazionale avvenuto nel 1996 —, fissate in 42.000 unità, assegnavano rispettivamente 180 e 472 agenti da destinare alla casa circondariale e alla casa di reclusione —:

se intenda accertare con quali criteri sono stati assegnati gli agenti, data la carenza degli istituti padovani e visto che l'organico nazionale è quasi completo;

quale sia il motivo per cui un così alto numero di agenti viene utilizzato in compiti non propri, presso gli istituti e uffici dell'amministrazione (DAP, provveditorati e CSSA),

se non consideri possibile e opportuno utilizzare, in compiti di natura prettamente amministrativa e di supporto, personale in esubero nelle altre pubbliche amministrazioni a seguito dell'applicazione della cosiddetta legge Bassanini, oppure i contratti relativi ai lavori socialmente utili, come già fatto dall'Amministrazione giudiziaria nel 1996, liberando notevoli risorse di uomini professionalmente preparati e retribuiti per svolgere compiti di polizia;

in caso contrario, in quale modo intenda risolvere i problemi sopra esposti.

(4-13180)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

In connessione con l'assunzione del servizio di traduzione dei detenuti, dal 28 febbraio 1996 furono affiancate all'Arma dei carabinieri 33 unità di personale per la

Casa di reclusione di Padova e 2 unità per la Casa circondariale del medesimo capoluogo. Successivamente, nel mese di marzo, furono all'uopo incrementati gli organici di 48 unità per la Casa di reclusione e di 12 unità per la Casa circondariale.

In attuazione dell'ultimo piano di mobilità del personale, gli organici della Polizia penitenziaria sono stati aumentati di 10 unità per la Casa Circondariale e di 8 unità per la Casa di Reclusione.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha seguito con particolare attenzione la situazione lamentata dagli interroganti, tanto che nello scorso mese di gennaio sono state inviate in missione presso la Casa di reclusione ben 36 unità di Polizia penitenziaria.

Inoltre, a seguito di sopralluogo effettuato recentemente da una commissione ministeriale è risultato che il medesimo istituto si presenta ben mantenuto e ordinato nella vita interna e che i posti di servizio sono razionalmente distribuiti.

Relativamente al problema dell'impiego della Polizia penitenziaria in compiti di natura prettamente amministrativa, si rappresenta che si tratta di contingente eventuale, resa purtroppo necessaria dalla carenza degli organici dei ruoli amministrativi e tecnici degli istituti padovani.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, compatibilmente con le esigenze delle altre strutture penitenziarie, si adopererà per potenziare al massimo tali organici non appena saranno ultimati i concorsi in via di definizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SANZA, TASSONE, BOCCHINO, FABRIS, PANETTA, LEONE, DONATO BRUNO, PAGLIUCA, BERGAMO, TATARRELLA, ALEMANNI, VOLONTÈ, ROMANI, BUONTEMPO, FRAU, MATTEOLI, BACCINI e NOCERA. — Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

sono noti i documentati e puntualmente ripetuti gravissimi errori degli ar-

bitri nel campionato nazionale di calcio, errori che gli addetti ai lavori unanimemente giudicano tali da determinare la pesante alterazione dei risultati e quindi dei valori in campo;

il ripetersi di questi errati giudizi comporta grave turbativa presso il pubblico — negli stadi e fuori di essi — fino a porre in grave rischio l'incolumità degli spettatori e l'integrità di beni patrimoniali e cose —:

se intendano disporre una apposita indagine per accertare preventivamente quali siano le cause all'origine di tali inconsulti comportamenti, anziché procedervi in seguito di una ennesima nuova esplosione di violenza, e in particolare per stabilire quale sia la provenienza di questi moderni ufficiali dello sport, e svelare l'identità di chi li manovra, di chi li dirige, di chi ne è il diretto responsabile e quindi di chi ne ispira i già citati errori;

se intendano intervenire attraverso il commissariamento della Federazione italiana giuoco calcio perché possano essere avviate le riforme che questo delicato settore attende ormai da tempo, restituendolo alla democrazia interna anche in ragione del suo crescente peso economico e sociale.
(4-14186)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si fa presente quanto segue.

La F.I.G.C., negando l'esistenza di non meglio identificate manovre, ha precisato che gli arbitri scendono in campo consapevoli delle grandi responsabilità richieste dalla direzione di una partita di calcio e consci di dover agire in perfetta e assoluta buona fede.

Ciò premesso, non vi è dubbio che negli ultimi tempi l'operato della classe arbitrale è stato messo sotto accusa da parte della stampa e di alcune componenti sportive (dirigenti, società, tesserati ecc.). Al riguardo non si può non tenere conto delle iniziative adottate dal Governo, nei limiti delle sue competenze istituzionali e dalla F.I.G.C. a

seguito di alcuni fatti. L'autorità vigilante ha infatti avuto assicurazioni dal Presidente Nizzola che il problema sarebbe stato sollecitamente affrontato dal Consiglio Federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili. Pur non essendo compito dell'autorità vigilante, né del Parlamento entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare il giuoco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con competenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha nominato una Commissione presieduta dallo stesso Vice Presidente federale, con il compito di verificare le problematiche in oggetto le cui conclusioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio Federale.

Componenti della Commissione sono, oltre al Vice presidente Federale, Dott. Giancarlo Abete, il Presidente dell'A.I.A. Sergio Gonella; il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Avv. Sergio Campana; il Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Cav. Azeglio Vicini, nonché alcuni esponenti del mondo arbitrale.

Tra le proposte formulate dalla Commissione suddetta è stata prescelta quella del sorteggio totale che per ora riguarderà la serie A e la serie B e sarà pubblico. Gli arbitri saranno divisi dal Presidente dell'AIA in due fasce: 18 saranno utilizzati per la serie A e 19 per la serie B.

Tale composizione potrà essere rivista al termine del girone d'andata per esigenze specifiche e particolari.

L'unica preclusione è fissata per le squadre della provincia in cui vivono gli arbitri.

Il Ministro delegato per lo sport:
Valter Veltroni.

SBARBATI. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

a seguito della richiesta di declaratoria della regione Lazio relativa alle gelate e all'eccesso di neve dal 27 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Viterbo, ai fini dell'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 aprile 1997 è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale di tali eventi calamitosi che hanno causato danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei territori agricoli dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino;

le abbondanti nevicate verificatesi nei suddetti giorni hanno interessato tutta la provincia di Viterbo e tutte le colture in essa praticate, in modo particolare le ortive da pieno campo, la barbabietola da zucchero, le essenze vivaistiche e, per le arboree, l'ulivo e le piante ornamentali;

l'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale — Settore decentrato di Viterbo ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti si è potuto rilevare che le gelate e le abbondanti nevicate hanno riguardato soprattutto i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Tuscania, per i quali in rapporto alle coltivazioni praticate si sono riscontrate le condizioni obiettive di danno che giustificano la richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento ai fini degli interventi di cui alla legge n. 185 del 1992;

la relazione dell'assessorato precisa altresì che, oltre ai suddetti danni, vanno segnalati anche quelli relativi a due serre del comune di Canino quantificati in lire 56.267.000, ma non tiene conto dei danni agli uliveti arrecati pure dalle gelate del 27, 28 e 29 dicembre 1996, che hanno provocato forti disagi inerenti alla minore produzione e conseguentemente al minor reddito —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare affinché siano riconosciuti anche i gravi danni arrecati dalle suddette gelate agli uliveti del comune di Canino ai fini dell'applicazione

dei benefici di cui alla legge n. 185 del 1992. (4-16688)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministero intende adottare per il riconoscimento dei danni arrecati agli uliveti del comune di Canino dalle gelate del dicembre 1996.*

Al riguardo, si conferma che, per quanto riguarda le avversità atmosferiche verificatesi dal 27 al 29 dicembre 1996 nel territorio della Provincia di Viterbo, il Ministero, su proposta della Regione Lazio, ha emesso il decreto di declaratoria n. 97/100699/1159 del 16 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997.

Per quanto riguarda il comune di Canino, la Regione Lazio non ha avanzato alcuna proposta di intervento del Fondo di solidarietà nazionale. È da ritenere pertanto che l'evento calamitoso segnalato non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire gli interventi di soccorso del Fondo

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Ai Ministri delle politiche agricole e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

i Consorzi di Bonifica Basso Piave, Destra Piave, Brentella di Pederobba e Pedemontano Sinistra Piave, titolari delle principali concessioni di derivazione ad uso irriguo dal medio Piave attualmente in fase di rinnovo, si sono costituiti in gruppo di lavoro permanente per le problematiche del Piave, a fronte della ventilata riduzione della disponibilità d'acqua ad essi assegnata sotto la spinta di nuove domande ed interessi confliggenti in questo campo (irrigazione, produzione energia elettrica, minimo flusso vitale, fruibilità turistica dei bacini di invaso artificiali);

tale deprecata evenienza sovvertirebbe alla base l'impostazione progettuale dei sistemi pubblici di distribuzione a servizio di quasi 90.000 ettari, realizzati dallo Stato ed affidati ai consorzi per i compiti

di esercizio e manutenzione, determinando la crisi funzionale e di efficienza di un servizio che è qualificato dalle vigenti normative pubblico ed essenziale, con pesantissime penalizzazioni per il settore primario, ma anche più in generale per l'economia dei territori interessati, oltre che per la stessa qualità dell'ambiente;

l'obiettivo condiviso di disporre di maggiori risorse idriche per soddisfare i bisogni emergenti va perseguito con la pianificazione di provvedimenti che tengano conto dei danni certi che deriveranno al settore agricolo a fronte di ipotetici vantaggi conseguiti in altri settori;

la disponibilità d'acqua per l'azienda agricola a bassi costi di esercizio costituisce strumento tecnologico indispensabile per una moderna agricoltura e per l'economicità della gestione;

da quindici anni non vengono finanziate trasformazioni degli impianti irrigui del sistema per scorrimento superficiale al sistema pluvirriguo, né interventi di adeguamento e rinnovamento delle opere distributrici di vecchie realizzazioni non più rispondenti alle attuali esigenze di funzionalità e di contenimento delle perdite;

le leggi quadro n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo e n. 36 del 1994 sulle risorse idriche pongono come obiettivo primario il razionale utilizzo ed il risparmio della risorsa idrica prevedendo, a tal fine, incentivi economici —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, per la parte di sua competenza, per assegnare all'irrigazione l'attenzione che essa merita quale fattore essenziale per l'agricoltura;

se esistano programmi di finanziamento per sostituire i vecchi impianti irrigui per scorrimento con impianti pluvirrigui, nonché per rinnovare e ammodernare gli impianti esistenti, anche attingendo ai fondi strutturali della UE;

se esista la volontà di governare e comporre i conflitti in atto sull'uso della

risorsa idrica nel quadro di un programma concertato con la Regione Veneto.

(4-14970)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le richiama l'attenzione sulla paventata riduzione di disponibilità di acqua irrigua, nel bacino del medio Piave, a vantaggio di altre utilizzazioni, nonché sulla richiesta di finanziamenti per la realizzazione di opere miranti ad ottenere un ammodernamento dei vetusti impianti irrigui esistenti.*

Al riguardo, nel far presente che il Ministero con leggi n. 140/92 e n. 237/93 e successivamente con legge n. 644/94 ha provveduto al finanziamento di numerose opere irrigue di interesse nazionale, si rappresenta che la mancanza di interventi, a favore dei Consorzi di Bonifica — nei programmi di finanziamento approvati a seguito delle succitate leggi — è esclusivamente connessa al mancato inoltro di progetti, richieste di finanziamento o di istruttoria di progetti, da parte di quegli stessi Consorzi.

Analogamente il più recente programma di finanziamento, elaborato a seguito della legge n. 135 del 23 maggio 1997, non prevede finanziamenti di interventi ad opera dei Consorzi di Bonifica Basso Piave, Destra Piave, Brentella di Pederobba e Pedemontano Sinistra Piave, in quanto al momento della sua redazione non risultavano pervenuti progetti aventi tutti i requisiti previsti dalla legge 216/95, né quelli previsti dalla legge n. 135/97.

Pertanto, qualora intervenissero possibilità di finanziamento a seguito di nuove leggi, dovrà essere cura dei citati Consorzi far pervenire progetti, adeguatamente elaborati, volti all'inserimento degli interventi ritenuti necessari nei programmi di finanziamento conseguenti.

Si ritiene comunque opportuno precisare che, proprio in conseguenza della ridotta disponibilità della risorsa idrica del Piave, al fine di garantire un minimo deflusso costante nell'alveo del corso d'acqua, è stato redatto a cura dell'Ufficio periferico di Treviso del Ministero dei Lavori Pubblici, un programma per il rinnovo delle derivazioni che consentirà di ridurre gradualmente le

attuali portate senza pregiudicare l'irrigazione delle esistenti superfici coltivate.

Il predetto Ministero ha fatto altresì presente che la logica della conversione dei sistemi da scorrimento a pressione non deve procedere disgiuntamente da una corretta valutazione del sistema delle utenze che prelevano dai corsi d'acqua nelle province di Treviso, Padova e Venezia, la cui disponibilità idrica è determinata dai reflui del medio Piave, e neppure deve essere trascurata la ricarica dell'acquifero che è dipendente proprio dal sistema irriguo a scorrimento. Di conseguenza, è necessario tenere sotto controllo gli effetti che produrrebbe sull'acquifero la conversione a pressione degli impianti d'irrigazione, di modo che possano essere mantenute negli esistenti canali quelle portate necessarie ad alimentare il sistema delle utenze dipendenti dai corsi d'acqua naturali ricettori dei reflui, procedendo così solo nel corso degli anni al perfezionamento delle riduzioni delle portate di concessione.

È comunque allo studio l'eventualità di inserire nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dalla legge sulla difesa del suolo n. 183/89 anche una tipologia d'intervento a favore della riconversione dei sistemi irrigui nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo di una razionale utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3 della legge 183/89 e all'articolo 3 della legge 36/94.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

SELVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Civitella San Paolo (provincia di Roma) esiste da tempo una scuola media distaccata dalla sede centrale di Fiano Romano con un numero di tre classi con circa quaranta alunni distribuiti in tre classi;

il comune di Civitella San Paolo ha uno sviluppo demografico in costante crescita: circa il 2 per cento annuo. Infatti i cittadini residenti sono passati — in pochi anni — da un numero di 1.300 abitanti a

circa 1.600, con un notevole incremento dei nuclei familiari formati da giovani coppie, con figli ancora non in età scolare;

con un provvedimento sconcertante, il provveditorato agli studi della provincia di Roma, utilizzando probabilmente dei dati erronei, ha pianificato la chiusura della scuola media statale di Civitella San Paolo, gettando nello sconforto più assoluto i genitori degli alunni, in quanto è previsto che le classi vengano riunificate in una scuola esistente a Torrita Tiberina, che dista circa undici chilometri dal paese;

si deve tener conto inoltre che le classi della scuola elementare del comune di Civitella sono formate da un numero di alunni superiore al minimo stabilito dalle regole ministeriali, (diciotto alunni la quinta classe, venti alunni la quarta e diciannove la terza);

si tratta quindi di un evidente caso di errore di programmazione da parte degli uffici preposti del provveditorato agli studi;

il mantenimento della presenza della scuola dell'obbligo nei piccoli comuni riveste una grande importanza dal punto di vista sociale, in quanto consente di rallentare il flusso migratorio verso Roma conseguente alla mancanza delle più elementari infrastrutture, come appunto quelle scolastiche -:

se intenda intervenire celermente presso gli organi del Provveditorato per ottenere un annullamento della decisione, presa senza valutare l'impatto negativo della decisione sulla fragile situazione sociale e strutturale del comune, e senza tenere conto delle proiezioni di sviluppo di crescita del numero degli alunni nei prossimi anni. (4-15929)

RISPOSTA. - *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Roma nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99 ha disposto la soppressione della sezione staccata

della scuola media Francesca da Fiano di Civitella S. Paolo.

Dopo attenta valutazione del documento con i criteri elaborati dalla Giunta del Consiglio Scolastico Provinciale e degli organici con il numero degli alunni e delle classi delle scuole di ogni ordine e grado del distretto di appartenenza con l'indicazione dei plessi sottodimensionati, è stata elaborata una proposta congiunta dell'Amministrazione scolastica e della Giunta suddetta, sottoposta poi al Consiglio Scolastico provinciale che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla soppressione della sezione staccata in parola funzionante con 3 sole classi per 39 alunni e l'eventuale destinazione degli stessi presso le strutture scolastiche del Comune di Torrita Tiberina.

L'incremento della popolazione scolastica, cui fa cenno la S. V. Onorevole, non è tale da poter giustificare la permanenza della scuola ivi oggetto: a seguito dell'elaborazione dei dati messi a disposizione dal Comune di Civitella S. Paolo, infatti, per il 1998/99, si sarebbe dovuta formare una prima classe con 18 allievi sino ad arrivare ai 10 previsti per l'anno scolastico 2003/2004.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SERVODIO. - *Al Ministro per le politiche agricole. - Per sapere - premesso che:*

l'11 febbraio 1997 la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato all'unanimità la risoluzione Pecoraro-Servodio che impegnava il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché per i vigneti di uve da tavola non fossero applicate le prescrizioni limitative della produzione previste per il settore viticolo-enologico, ed in particolare i regolamenti Cee 1208/84, 822/87 e 1325/90;

nella predetta risoluzione si impegnava il Governo ad aggiornare il decreto ministeriale del 2 luglio 1997, inserendo anche l'uva da tavola tra le produzioni ortofrutticole riportate alla lettera b) dell'articolo 11;

a seguito di tale risoluzione il Governo si impegnò a risolvere l'annosa questione dei nuovi impianti viticoli da tavola, realizzati tra il 1984 e il 1996;

da allora non è stato compiuto nessun passo avanti, mentre cresce il malumore e il disorientamento dei produttori, molti dei quali sono sottoposti a procedimenti giurisdizionali che prevedono il pagamento di onerose multe e l'estirpo coatto dei vigneti con palese contraddizione rispetto alla normativa comunitaria che, con l'uscita dell'uva da tavola dal settore viticolo-enologico e la sua assegnazione esclusiva al comparto ortofrutticolo, ha liberalizzato gli impianti a partire dal 1° ottobre 1996;

su questa vicenda è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con sentenza del 20 marzo 1997, ha riconosciuto le ragioni dei viticoltori, dando rilevanza e fondamento significativi alla interpretazione della norma così come proposto dalla richiamata risoluzione parlamentare —:

quali provvedimenti intenda adottare per chiarire la non applicabilità del divieto di nuovi impianti di uve da tavola per il periodo 1984-1996. (4-17992)

RISPOSTA. — *In merito a quanto evidenziato dalla S.V. On.le, si segnala che questo Ministero ha interessato la Commissione U.E. riguardo all'opportunità di procedere ad una revisione della legge n. 460/87, relativa alle sanzioni applicabili per l'inosservanza di norme comunitarie vigenti nel settore, in considerazione della situazione degli impianti viticoli per uve da tavola a seguito dell'abolizione del divieto di impianto per detti vigneti a partire dal 1° settembre 1996 (Reg. CE n. 1592/96).*

La Commissione U.E., nel condividere la posizione dell'Amministrazione riguardo alla necessità di rivedere le norme sanzionatorie per dette produzioni, ha peraltro segnalato che un eventuale provvedimento che consentisse di sanare vigneti per uve da tavola impiantati abusivamente nel periodo di divieto (1984-1996) potrebbe comportare conseguenze finanziarie in ambito di chiusura

conti per l'Italia, in considerazione delle eventuali spese che le produzioni ottenute da tali impianti possono aver comportato all'Unione Europea a titolo di aiuti concessi negli anni precedenti alla sanatoria.

Comunque è intenzione del Ministero cercare nuovi contatti con la commissione U.E. per una soluzione del problema che possa almeno consentire il salvataggio degli impianti, dato il rilevante valore degli investimenti effettuati.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

STORACE e MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

risulta nel giugno 1995 che la Consap, con l'assistenza della «triplice confederazione», ha rinnovato i contratti di locazione, scaduti già da tre anni, applicando un aumento sul canone di circa il 180 per cento, con pagamento degli arretrati dalla data di scadenza del contratto, mentre a tutti gli inquilini degli immobili delle altre amministrazioni pubbliche, l'aumento sul canone è stato contenuto entro il sessanta per cento da pagarsi in quattro anni;

tale fatto ha messo in ginocchio il potere di scambio degli stipendi e delle pensioni medie, con riflessi negativi per i bilanci delle famiglie;

la Consap, pur essendo i box dello stabile di corso Roma, 24-bis a Moncalieri (Torino), dove si trovano gli alloggi, naturali pertinenze, destinate a soddisfare le esigenze abitative della famiglia inquilina, ha costituito un rapporto locativo distinto, con canone a parte;

risulta che i pavimenti, gli infissi, e in special modo i riscaldamenti, nonché le finestre delle scale siano da rifare;

la Consap, prima della legge finanziaria per il 1997, che all'articolo 3, comma 109, ha disciplinato la vendita degli immobili Consap, ha richiesto prezzi diversi per

gli alloggi e per i box e prezzi diversi per gli alloggi dei vari piani, con differenze di quaranta milioni per gli stessi alloggi situati ai vari piani;

L'articolo 3 della legge finanziaria per il 1997, comma 109, non essendosi adeguata per intero alle disposizioni della legge n. 560 del 1993, rende diversa, con disparità di trattamento, sia la vendita che i rinnovi dei contratti di locazione tra le altre amministrazioni pubbliche (Inpdap, Inail, Inps, comuni) e la Consap, esse pure amministrazione pubblica, i cui alloggi sono stati costruiti con i soldi dello Stato e come tali, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, alloggi di edilizia residenziale pubblica, con tutte le conseguenze di legge in ordine sia alla disciplina dei contratti di locazione sia a quella della vendita —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta ed al fine di risolvere la questione, rendendo sia la vendita degli immobili e sia il rinnovo dei contratti di locazione in linea con le disposizioni sancite per tutte le altre amministrazioni pubbliche. (4-12044)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se la Consap nella gestione dei propri immobili osservi le vigenti disposizioni.*

Al riguardo, premesso che la Consap non è un ente pubblico e, pertanto, non è assoggettata alle disposizioni previste per tale categoria, si fa presente che la Concessionaria, in data 30 ottobre, ha concluso un « protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali SUMA, SICET, UNIAT, in ordine ad alcuni aspetti delle alienazioni immobiliari della società e dei contratti di locazione da rinnovarsi ai sensi della legge n. 662 del 1996.

In ordine, poi, alla stipula di due distinti contratti di locazione, l'uno concernente l'appartamento e l'altro il box, va precisato che in assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale, la Consap ha sempre ri-

conosciuto la sussistenza del nesso pertinenziale in presenza dei presupposti legali.

In relazione, poi, alla manutenzione dello stabile di Moncalieri, si fa presente che a seguito del deterioramento degli immobili nel tempo, è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria; in particolare il citato immobile da giugno 1984 a giugno 1987 è stato oggetto di importanti interventi che hanno interessato il consolidamento delle fondazioni, l'irrigidimento dei pannelli in facciata e la sostituzione del rivestimento in klinker, nonché la sostituzione delle tubazioni di scarico dei servizi in numerosi alloggi.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del 1997, premesso che il legislatore ha esplicitamente sancito il non assoggettamento della Consap alle disposizioni recate dalla legge n. 560 del 1993, si soggiunge che tale società non riveste la natura di pubblica amministrazione e che i suoi immobili non sono stati realizzati o acquistati con i fondi o contributi dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Cavazzuti.

STORACE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella capitale nella zona del Colle Oppio è stato scoperto un affresco in cui veniva raffigurata l'antica città di Portus, situata nella attuale zona della portuense destinata dalla modifica del piano regolatore ad essere cementificata selvaggiamente;

la zona viene anche ricordata, per il presumibile sbarco a Roma dei due primi pellegrini cristiani, i SS Pietro e Paolo, e per il luogo dove vennero scaricate tutte le pietre necessarie all'edificazione della Basilica di S. Pietro;

l'antica città di Portus è importante, perché da questa partì il messaggio di evangelizzazione mondiale;

se non saranno effettuate al più presto modifiche alla variante del piano regolatore ci troveremo di fronte al più grande scempio storico e spirituale della storia —:

quali provvedimenti concreti siano allo studio per salvaguardare la zona della portuense dove sorgeva l'antica città di Portus;

se, in prossimità del giubileo, siano previste importanti opere di valorizzazione della zona e in caso di risposta positiva in che cosa consistano. (4-17503)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, interpellata la Soprintendenza archeologica di Ostia, si premette che è già stato chiarito come l'affresco del Colle Oppio non rappresenti l'antica città di Porto.*

Si fa presente inoltre come il Piano Regolatore Generale del nuovo Comune di Fiumicino stia attualmente tentando di far fronte ai numerosi problemi di abusivismo ed incongrua distribuzione di servizi, reti viarie, infrastrutture.

Si rappresenta, infine, che l'antica città sorta attorno al Porto di Traiano è totalmente vincolata, parzialmente in proprietà demaniale, e per la salvaguardia e il pubblico godimento della zona sono in corso opere, che vengono realizzate con i fondi del Giubileo 2000 e con quelli di Roma Capitale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giovanni Scarpa, nato il 18 febbraio 1974, è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Ariano Irpino per scontare una pena detentiva di ventiquattro anni di reclusione comminatagli il 18 luglio 1997;

le condizioni di salute del detenuto sono del tutto precarie, in quanto egli è frequentemente colpito da crisi depressive

e da disturbi psichici sin dal 1990, causate anche dal trauma derivatogli dalla morte del padre e curate, prima dell'arresto, con il ricovero presso il Centro di igiene mentale di Terzigno, in provincia di Napoli;

lo Scarpa ha deciso di riprendere gli studi interrotti e conseguire il diploma di geometra, opportunità che contribuirebbe notevolmente a migliorare le sue condizioni di salute, fornendogli stimoli costruttivi anche al fine di contribuire al suo reinserimento sociale;

il detenuto ha presentato più volte istanza al ministero di grazia e giustizia per ottenere il trasferimento in altro istituto penitenziario ove possa ricevere le cure di cui necessita, adeguate al suo stato di salute, e frequentare i corsi di studio per il conseguimento del diploma;

tali istanze sono state sempre respinte, anche in conseguenza del trasferimento nell'istituto di Ariano Irpino da quello di Benevento;

i servizi medico e farmaceutico, erogati presso la Casa circondariale in cui è attualmente detenuto lo Scarpa, non sono provvisti di strumenti in grado di garantire le necessarie cure e accertamenti di cui egli necessita, ricorrendo, spesso, i medici che ivi operano a interventi di emergenza non definitivi per affrontare l'acutizzazione delle crisi che lo colpiscono;

la Costituzione, all'articolo 27, sancisce che scopo della pena deve essere sempre la rieducazione ed il reinserimento del detenuto;

le norme sull'ordinamento penitenziario stabiliscono che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, che, nei confronti dei condannati e degli internati, deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi e che il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione

in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti (articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354);

il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 1975, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, prescrive che il trattamento rieducativo dei condannati è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (articolo 1);

l'articolo 41 del medesimo regolamento detta che « i corsi di istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari »;

l'articolo 11 della citata legge n. 354 del 1975 sancisce che « ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati », disponendo anche « dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria », ma che, « ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi esterni di cura »;

il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (articolo 13) e il trattamento del condannato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, (articolo 15);

particolare cura deve essere dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni (articolo 19);

l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 354 prevede che i trasferimenti in altro luogo di detenzione siano disposti per gravi e comprovati motivi di studio —:

se non ritenga opportuno disporre il trasferimento urgente di Scarpa in una struttura penitenziaria idonea a fornirgli le prestazioni sanitarie necessarie, dato l'aggravarsi delle sue condizioni psichiche, nonché la continuazione degli studi fino al conseguimento del diploma;

se non ritenga opportuno adottare ogni misura necessaria per garantire tempestivamente al detenuto la somministrazione di cure idonee e adeguate in conseguenza della gravità delle crisi che lo colpiscono e degli effetti che ne derivano;

se non ritenga opportuno verificare la congruità e la conformità a legge delle motivazioni su cui si fonda il provvedimento di diniego della richiesta di trasferimento presentata dallo Scarpa adottato dal competente ufficio del ministero.

(4-17665)

RISPOSTA. — Il detenuto Giuseppe Scarpa, nato a Torre Annunziata (NA) il 18.2.1974, è stato arrestato il 7.7.1996 ed ha la posizione giuridica di appellante nei confronti della sentenza n. 58/96 del 18.7.1997 della 3ª Sezione Penale della Corte d'Assise di Napoli, che lo ha condannato alla pena della reclusione di anni 24 per il reato di omicidio premeditato per motivi abietti e per il reato di rapina.

Dal 18.10.1997 si trova ristretto nella casa circondariale di Ariano Irpino, proveniente dalla casa circondariale di Benevento.

Tale provvedimento fu emesso dal competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per assicurare allo stesso la necessaria assistenza sanitaria atteso che il Sanitario del Dipartimento attestò l'opportunità che il detenuto fosse ristretto in istituto penitenziario fornito di consulente psichiatra e di psicologo, presidi sanitari presenti nella casa circondariale di Ariano Irpino; lo Scarpa, infatti, soffre di

depressione psichica e di variazioni periodiche dell'umore, che gli comportano processi di conversione somatica. Per tali patologie gli viene somministrata terapia ansiolitica ed è costantemente seguito dal consulente psichiatra, dall'educatore, dallo psicologo e dagli operatori dell'équipe preposta all'osservazione e al trattamento.

Per quanto riguarda l'istanza intesa ad ottenere il trasferimento in istituto penitenziario dove poter continuare il corso di studi per il conseguimento del titolo di geometra, si fa presente che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con provvedimento del 15.5.1998 ha già disposto l'assegnazione temporanea del detenuto Scarpa dalla casa circondariale di Ariano Irpino alla casa di reclusione di Alessandria, dove sono istituiti tali tipi di corsi. Le direzioni dei citati istituti sono state invitate a dare esecuzione al provvedimento di assegnazione provvisoria in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 1998-1999.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

TERZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

attualmente nella scuola dell'obbligo è previsto l'insegnamento della lingua straniera scelta dallo studente tra quella inglese e quella francese;

spesso tale scelta è disattesa, poiché le richieste della lingua inglese risultano di molto superiori a quelle della lingua francese, con conseguente assegnazione forzata al corso di lingua francese anche degli alunni che tale lingua non hanno scelto;

nella quasi totalità dei Paesi aderenti all'Unione europea nelle scuole dell'obbligo viene insegnata, quale corso di lingua straniera, l'inglese, essendo quest'ultima ormai divenuta la lingua internazionale che garantisce al meglio la possibilità di scambi sociali, culturali ed economici tra i diversi Stati —;

se non ritenga necessario assumere le opportune iniziative al fine di assicurare

che nella scuola dell'obbligo venga garantito a tutti gli studenti l'insegnamento della lingua inglese, quale corso di lingua straniera. (4-17818)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero non ignora l'esigenza avvertita dall'utenza che venga generalizzato l'insegnamento dell'inglese nella scuola ed in particolare nella scuola dell'obbligo.*

Per quanto concerne il settore della scuola primaria si precisa che l'insegnamento della lingua straniera in tale ordine di scuola è stato introdotto per la prima volta, com'è noto, con la legge 5 giugno 1990 n. 148.

Con C.M. 28.6.1991 applicativa della suddetta normativa è stato previsto che i criteri di scelta della lingua nelle varie parti del territorio devono tener conto delle reali disponibilità dei docenti.

Giova infatti a tale riguardo ricordare che in tale ordine di scuola l'insegnamento della lingua rappresenta una articolazione interna della funzione docente ed è affidato ad un insegnante elementare in possesso di prescritta competenza.

Si precisa comunque che circa l'82% degli allievi della scuola elementare ai quali è impartito l'insegnamento della lingua straniera studia la lingua inglese.

Per quanto riguarda la scuola media, già in passato l'Amministrazione scolastica ha cercato di venire incontro al crescente numero di richieste in favore della lingua inglese consentendo la trasformazione delle cattedre di lingua straniera nei casi in cui ciò non arreca pregiudizio ai docenti insegnanti altra lingua.

Con O.M. 9.3.94 n. 167 e successive integrazioni e modifiche era stato, infatti, previsto che le richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera adeguatamente motivate potessero essere accolte nel limite massimo, — da ultimo innalzato dall'O.M. 191 del 19.3.1997, al 5% della dotazione organica dell'anno precedente — nel caso in cui la cattedra risultasse priva di titolare e non vi fossero nella provincia docenti di ruolo soprannumerari in attesa di sede de-

finitiva o docenti aventi comunque titolo a nomina in ruolo.

È stato altresì disposto dall'O.M. 191/97 che qualora si preveda una riduzione delle prime classi con la conseguente contrazione del numero delle ore e delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare in primo luogo l'eventuale cattedra orario e in mancanza di queste una delle cattedre normali della lingua straniera meno richiesta dagli allievi iscritti.

Giova anche precisare che molte istituzioni scolastiche hanno aggiunto all'insegnamento una seconda lingua straniera venendo incontro in tal modo alle richieste delle famiglie della lingua inglese.

Tale soluzione è stata praticata solo in via sperimentale entro i limiti percentuali di organico definiti e comunque compatibilmente con la disponibilità di risorse in ambito provinciale.

Con C.M. 28.5.1997 n. 335 è stato anche disposto che gli allievi che avessero seguito corsi facoltativi di lingua straniera autonomamente organizzati dalle scuole potessero sostenere esami finali attestanti il livello di preparazione raggiunto.

Nel far presente che attualmente nelle scuole medie soltanto il 37% delle cattedre di lingua straniera sono di francese, tedesco e spagnolo si ritiene che l'intervenuta L. 18.12.97 n. 440 recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi consentirà di soddisfare pienamente le richieste delle famiglie.

Tra gli interventi cui destinare tali risorse la legge in parola prevede infatti anche l'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TURRONI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Meldola, in provincia di Forlì, è recentemente franato un tratto della via Trieste, in corrispondenza del fiume Ronco;

parte della strada è chiusa al traffico da diversi mesi;

la frana sembra essere stata provocata da un accumulo di materiali effettuato nel tempo per realizzare sul pendio verso il fiume un riempimento per ricavare un piazzale per due imprese edili del luogo;

a monte del ponte sul fiume Ronco, direttamente sulla strada, è stato edificato circa un anno fa un fabbricato residenziale. Poco più a valle della frana è stata rilasciata un'altra concessione edilizia;

dopo che si è verificata la frana è stata autorizzata la costruzione di un nuovo fabbricato fondato su pali di circa 150 metri quadrati destinato a deposito;

anche quest'ultimo edificio è stato realizzato direttamente sulla sponda del fiume, proprio sull'area interessata dal dissesto e in zona tutelata anche dalla legge n. 431 del 1985, in una zona che il piano regolatore generale definisce come non edificabile —:

quali siano le valutazioni del ministro sui fatti descritti in premessa;

se non intenda assumere provvedimenti di competenza in considerazione del fatto che l'opera ricade in zona tutelata dalla legge n. 431 del 1985 e che manomette lo stato dei luoghi delicati e fragili che la medesima legge Galasso propone di tutelare;

se il progetto abbia ottenuto le autorizzazioni ai sensi della legge n. 1497 del 1939 essendo collocata in area vincolata.
(4-17921)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna la quale ha comunicato che per il progetto di consolidamento della frana in questione e relativa costruzione dell'edificio destinato a deposito in sostituzione di manufatti precari, il Comune di Meldola ha rilasciato, in data 5 luglio 1997, l'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939.

Tale autorizzazione è stata trasmessa alla predetta Soprintendenza che non ha ravvisato motivi idonei a proporre l'annullamento della stessa. È stata soltanto segnalata la necessità di non porre in opera le fioriere previste lungo il perimetro del manufatto in corrispondenza della copertura.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la fine degli studi, l'inizio della vita lavorativa, la creazione del nucleo familiare o comunque la costruzione di una propria vita indipendente dalla famiglia d'origine, l'inizio della vita riproduttiva sono tutti eventi che rientrano nella fase di transizione dei giovani alla vita adulta;

non tutti i giovani li sperimentano tutti, né tutti li vivono nella stessa sequenza, ma il dato di fatto che emerge dai dati statistici dell'Istat è che la fase di uscita dei giovani dalla famiglia sta diventando sempre più problematica e complessa;

nel 1990 il 51,8 per cento dei giovani da 18 a 34 anni viveva nella famiglia d'origine mentre nel 1996 sono diventati il 58,5 per cento;

la crescita è da attribuire in particolare alle età dai 20 anni in su: infatti i giovani da 20 a 24 anni che vivono in famiglia sono passati dal 79,6 per cento all'88,4 per cento, quelli da 25 a 29 dal 39 per cento al 54,1 per cento, mentre quelli da 30 a 34 anni dal 13,7 per cento al 21,6 per cento;

si tratta di un vero e proprio sconvolgimento di comportamenti in soli 6 anni ed un ampio dibattito si è sviluppato sulle motivazioni di questo diffuso comportamento che si configura sempre come un nuovo stile di vita dei giovani;

le difficoltà economiche, le difficoltà a trovare casa e/o lavoro, la volontà di prolungare gli studi, familismo, cambiamento delle relazioni all'interno delle famiglie non più basate su rigidi rapporti di autorità tra le generazioni, il nuovo rapporto delle giovani donne con istruzione e lavoro sono tra le motivazioni sottostanti il fenomeno che sta cambiando l'esperienza di vita non solo dei giovani ma anche dei loro genitori;

tuttavia il problema abitativo insieme a quello occupazionale costituisce oggi il principale ostacolo alla formazione di nuove famiglie e ciò produce il fenomeno sopra descritto —

come il Governo intenda agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia così come stabilisce l'articolo 31 della Costituzione;

come il Governo intenda facilitare l'acquisizione in proprietà o in locazione di una casa di abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani coppie;

come il Governo intenda concretamente eliminare i numerosi ostacoli burocratici che si frappongono sulla strada della formazione di una famiglia da parte delle giovani coppie;

se il Governo intenda stabilire dei criteri finalmente razionali per l'erogazione in tempi brevi di mutui agevolati per le giovani coppie desiderose di acquistare la loro prima casa;

se il Governo intenda sollecitare gli istituti di credito convenzionati per far accedere facilmente alle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione a dei tassi agevolati le giovani coppie. (4-14199)

RISPOSTA. — *La situazione del mercato delle abitazioni nel nostro Paese rende particolarmente difficile e costosa, nelle aree ad alta tensione abitativa, l'acquisizione di immobili in proprietà o in affitto da parte dei giovani.*

Ne derivano alcune gravi distorsioni di carattere demografico e sociale, come il ritardo nell'acquisizione dell'autonomia e del-

l'indipendenza dei giovani rispetto alle famiglie di origine, nonché il rinvio di importanti scelte, come quella di generare dei figli.

Per tali ragioni, ho presentato un disegno di legge, recante « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali », attualmente all'esame del Senato, il cui testo risulta accorpato ad un'altra proposta di legge parlamentare sul medesimo argomento. In sede di comitato ristretto sono state avanzate delle proposte di modifica rispetto al testo originario.

L'obiettivo prioritario che il testo suddetto intende perseguire è quello di favorire la formazione di nuclei familiari attraverso l'introduzione di agevolazioni per la locazione o l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, da parte dei cittadini più giovani e quindi con maggiori difficoltà ad accedere al mercato immobiliare.

Gli immobili, il cui acquisto o la cui locazione si intende agevolare, debbono corrispondere ai requisiti di edilizia economica e popolare di cui al R.D. n. 1165/38 e devono essere ubicati nei comuni capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane. Le regioni possono, inoltre, individuare ulteriori comuni, oltre a quelli precedentemente indicati, che presentino gravi problematiche abitative, nei limiti del 5% della popolazione ivi residente.

La concessione dei benefici previsti dal provvedimento è subordinata al possesso di alcuni requisiti in termini di età, che non deve superare i 32 anni, e di reddito, che non deve superare i 36 milioni di lire annui nel caso di locazione e di 48 milioni di lire annui nel caso di acquisto, a meno che non vi siano figli a carico, nel qual caso gli importi indicati vengono aumentati in misura prestabilita. Inoltre, i soggetti interessati non devono possedere altri immobili sull'intero territorio nazionale, né fruire di altre agevolazioni disposte su base regionale o locale per le medesime finalità. Per poter accedere al mutuo a tasso agevolato, si è proposto di prevedere un limite minimo di

reddito (36 milioni lordi) e un limite massimo (60 milioni lordi).

I soggetti che possono fruire dei benefici debbono contrarre matrimonio entro un termine definito; se già sposati, possono accedere alle agevolazioni previste in caso di nascita di un figlio ovvero di affidamento preadottivo. Possono, inoltre, avvalersi dei benefici anche i soggetti celibi o nubili, divorziati, separati legalmente o vedovi purché abbiano almeno un figlio a carico. Si è proposto a questo proposito, di estendere i benefici anche alle unioni di fatto, con prole.

Le agevolazioni previste nel provvedimento in caso di locazione, consistono nella possibilità, riconosciuta ai soggetti che assumono in affitto l'immobile, di portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo sostenuto, comunque entro la misura massima di 5 milioni di lire. Per quanto concerne la locazione di immobili, occorre tenere presente che la Camera il 30 giugno u.s., ha approvato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che riforma la disciplina delle locazioni abitative, la cui legge fondamentale risale al 1978 (c.d. « legge sull'equo canone » n. 392/1978). Per tale ragione si è inteso proporre lo stralcio, nel disegno di legge in esame, della parte relativa alle locazioni, le cui agevolazioni appaiono più vantaggiose nel provvedimento già approvato dalla Camera.

Per quanto concerne gli acquisti di immobili, il provvedimento prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo speciale per la concessione di mutui agevolati di importo massimo di 105 milioni di lire e comunque non superiori al 70% del prezzo dell'immobile, garantiti da ipoteca di primo grado, di durata massima ventennale con tasso di ammortamento pari a quello relativo ai mutui agevolati della Cassa depositi e prestiti e con l'attribuzione di un contributo statale in conto interessi pari all'1,50% dell'importo. Si propone un aumento dell'importo complessivo dei mutui per un ammontare pari a 3.000 miliardi, una revisione degli oneri accessori per evitare che siano eccessivamente onerosi. Pertanto, nell'ambito dello stanziamento pre-

visto dal disegno di legge da me presentato, sarà possibile accrescere le possibilità di acquisto dell'abitazione da parte dei giovani, estendendo l'intervento in riferimento sia alle aree territoriali interessate, sia ai soggetti beneficiari.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

VILLETTI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella pagina della cronaca di Caserta de *Il Giornale di Napoli* di venerdì 13 giugno 1997 è apparsa la seguente nota redazionale: « Nonostante i reiterati tentativi esperiti verbalmente e per via epistolare presso la struttura del luogo, ma coinvolgendo anche la direzione provinciale, l'ufficio delle poste di Marcianise continua a sottrarsi a una elementare funzione istituzionale: quella del recapito della corrispondenza alla sede del nostro giornale, presente in zona con tutte le sue componenti (redazione, amministrazione, centro stampa). Evidentemente i vertici dell'uno e dell'altro comparto non si rendono conto che la consegna della posta, specie alle testate giornalistiche quotidiane, è una grave mancanza tanto più che la nostra attività è considerata — e a giusta ragione — un vero e proprio servizio pubblico. E non è che l'ufficio manchi del personale addetto, in quanto è operante un postino munito di motoretta con l'*optional* d'un *bag* fisso in grado di contenere tantissima posta, anche quella voluminosa. Superfluo comunque far rilevare il notevole danno che tale disservizio — assurdo e quindi inconcepibile — esistente e che si perpetua alla vigilia del terzo millennio, provoca al nostro giornale per la mancata acquisizione, in tempo utile, di notizie, articoli, bollette di pagamento, di fatture, di comunicazioni urgenti, di pacchi postali o d'altro; così stando le cose, ovviamente ci riserviamo di condurre una approfondita indagine per accertare responsabilità e disimpegno in ordine al disservizio in un polo, quello di Marcianise, dove da diversi

anni esistono importanti realtà imprenditoriali che si presume siano anch'esse interessate alla nostra protesta. Naturalmente ci riserviamo altresì di inoltrare nelle more una circostanziata denuncia all'Amministrazione centrale delle Poste e al dicastero competente » —:

se i fatti riportati dalla nota predetta corrispondano in tutto o in parte alla realtà, e in particolare se effettivamente si sia verificato il mancato recapito della posta a *Il Giornale di Napoli* e, se ciò si è verificato, da quando sia iniziato il disservizio, quale sia stata la sua consistenza (saltuaria o costante e perché sia avvenuto);

se ciò è effettivamente avvenuto, se sia stata data risposta a queste reiterate richieste di ripristino del servizio e, in caso affermativo, quale sia stata la risposta;

se l'ufficio postale di Marcianise sia in grado di esperire il servizio della consegna, se gli organici siano effettivamente coperti e se il materiale di corrispondenza eventualmente non pervenuto a *Il Giornale di Napoli* dovesse essere effettivamente consegnato o vi fossero, ove non sia stato consegnato, motivi validi per astenersi dal servizio;

se l'eventuale mancata consegna del materiale di corrispondenza, oltre ad avere interessato *Il Giornale di Napoli*, abbia riguardato altre realtà imprenditoriali e comunque altri utenti;

se *Il Giornale di Napoli* abbia già presentato una circostanziata denuncia all'amministrazione centrale delle poste e dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e, se ciò è già avvenuto, se sia stata data risposta a questa esposizione dei fatti;

se infine la situazione denunciata da *Il Giornale di Napoli* rispondesse in tutto o in parte alla realtà dei fatti, quali siano le iniziative e i provvedimenti assunti o da assumere per superare questa eventuale situazione di disservizio;

se, nei confronti dell'utenza postale, e in particolare de *Il Giornale di Napoli*, vi sia stato un atteggiamento dell'ente coerente con i principi che regolano il servizio

pubblico, quali risultano dalla carta dei servizi pubblici, e se ritenga che nella vicenda segnalata l'ente abbia scrupolosamente adempiuto gli obblighi connessi alla sua funzione pubblica. (4-11769)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha anzitutto precisato che l'agenzia postale sita nel comune di Marcianise ha una rete di distribuzione degli effetti postali articolata su 13 zone servite da altrettanti portalettere; si avvale inoltre di n. 2 fattorini telegrafici e di una ditta appaltatrice per il servizio di vuotatura delle cassette di impostazione, che ha una funzione di collegamento con le altre agenzie oltre a svolgere il servizio di recapito pacchi.*

Fino a qualche tempo fa, l'organizzazione adottata rispondeva perfettamente alle esigenze della clientela della cittadina in questione dato che la popolazione da servire era principalmente concentrata nell'area urbana, essendo pressoché prive di insediamenti le grosse aree periferiche lungo le statali 87 e 265, i cui pochi residenti venivano serviti mediante utilizzo di caselle postali all'interno dell'ufficio; tale organizzazione del servizio trovava giustificazione nelle notevoli e disagiate percorrenze che l'operatore avrebbe dovuto compiere per assicurare la distribuzione a domicilio.

Pertanto la nuova clientela che man mano si insediava nella zona periferica in argomento, veniva invitata, in armonia con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento di esecuzione ai libri I e II del codice postale, ad aprire una casella postale.

Anche la società editrice Il Giornale di Napoli, la cui struttura editoriale ha sede in via Statale Sannitica, — conseguentemente — usufruiva, per il recapito della propria corrispondenza, di n. 2 caselle postali presso l'agenzia di Marcianise, fino alla rinuncia di tale servizio avvenuta in data 28 maggio 1997.

I continui, nuovi insediamenti sorti nel comprensorio in questione, denominato « Zona Industriale Marcianise Sud », hanno evidenziato la necessità di attuare radicali interventi per la riorganizzazione del servizio di recapito su tutto il territorio comunale, anche mediante una migliore e più mirata utilizzazione del personale addetto.

Nelle more di provvedimenti di più ampio respiro, ha concluso la ripetuta società sono state adottate alcune nuove misure che hanno consentito alla società editrice Il Giornale di Napoli di ricevere puntualmente e quotidianamente a domicilio tutta la propria corrispondenza, eliminando così i lamentati disservizi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.